

GAZZETTA  UFFICIALE  
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 9 ottobre 1991

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

CORTE COSTITUZIONALE

SOMMARIO

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 604. Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Padova del 29 maggio 1991.

Processo penale - Richiesta di archiviazione al g.i.p. - Mancata condivisione - Restituzione degli atti al p.m. per formulazione dell'imputazione - Adempimento - Conseguente fissazione dell'udienza preliminare innanzi al medesimo g.i.p. - Lamentata omessa previsione di incompatibilità di tale giudice - Contrasto con i principi e le direttive della legge-delega - Lesione del principio dell'indipendenza del giudice - Richiamo alla sentenza n. 469/1990.

(C.P.P. 1988, art. 34, secondo comma).

(Cost., artt. 25, 76, 77 e 101) ..... Pag. 7

N. 605. Ordinanza del pretore di Milano del 16 gennaio 1991.

Lavoro (controversie in materia di) - Tentativo obbligatorio di conciliazione secondo le procedure previste dai contratti collettivi o dagli artt. 410 e 411 del c.p.c. - Condizione di procedibilità - Ritenuto inutile duplicato del tentativo di conciliazione esperito dal giudice del lavoro - Disparità di trattamento tra ricorrente in cause di lavoro e attore in causa ordinaria - Ingiustificata limitazione del diritto di difesa.

(Legge 11 maggio 1990, n. 108, art. 5).

(Cost., artt. 3 e 24) ..... » 8

N. 606. Ordinanza del tribunale di Ragusa del 18 luglio 1991.

Pensioni - Personale del comparto sanitario in servizio o già cessato dal servizio che ha optato, ai sensi dell'art. 75, primo comma, del d.P.R. n. 761/1979, per il trattamento di quiescenza a carico dell'a.g.o. e dei fondi integrativi - Diritto alla pensionabilità degli emolumenti a carattere fisso e continuativo - Decorrenza dal 1° gennaio 1989 - Mancata previsione della decorrenza dall'entrata in vigore della legge n. 131/1983 che ha concesso il medesimo diritto ai dipendenti del comparto sanitario iscritti alla Cassa di previdenza gestita dal Ministero del tesoro ovvero a quella per i dipendenti degli enti locali - Irrazionalità ed ingiustificata disparità di trattamento di situazioni analoghe.

(Legge 27 ottobre 1988, n. 482, art. 2, quinto comma).

(Cost., art. 3) ..... » 10

N. 607. Ordinanza della pretura di Bergamo, sezione distaccata di Clusone, del 19 luglio 1991.

**Processo penale - Procedimento pretorile - Dibattimento - Sopravvenuta irripetibilità di testimonianza per decesso del testo dopo l'emissione del decreto di citazione a giudizio e l'apertura del dibattimento - Testimonianza già resa alla p.g. - Lettura degli atti o acquisizione degli stessi al fascicolo del dibattimento già costituito - Omessa previsione - Deteriore trattamento rispetto ai procedimenti relativi a reati eccedenti la competenza del pretore - Irragionevole travalicamento dei principi della legge-delega.**

(C.P.P. 1988, artt. 431 e 512).

(Cost., artt. 3, 76, 77; legge 16 febbraio 1987, n. 81, punti 76 e 57) . . . . . Pag. 12

N. 608. Ordinanza della commissione tributaria di secondo grado di Lecce del 20 marzo 1991.

**Contenzioso tributario - Impossibilità di far valere innanzi alle commissioni tributarie la sentenza penale di proscioglimento (relativa a reati previsti in materia di imposta sui redditi e sul valore aggiunto) divenuta irrevocabile successivamente alla scadenza dei termini per il ricorso - Ingiustificato eguale trattamento del contribuente che ha ottenuto sentenza di assoluzione e del contribuente condannato - Incidenza sui principi di difesa in giudizio, di capacità contributiva e di imparzialità e buon andamento della p.a.).**

(Legge 7 agosto 1982, n. 516, art. 12, secondo comma; d.P.R. 3 novembre 1981, n. 739, art. 16).

(Cost., artt. 3, 24, 53 e 97) . . . . . » 14

N. 609. Ordinanza della Corte dei conti per la regione siciliana del 25 ottobre 1990.

**Pensioni - Domanda di riscatto di servizi ai fini del trattamento di quiescenza - Termine di novanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di cessazione dal servizio nell'ipotesi di collocamento a riposo non per limiti di età - Termine di novanta giorni per il ricorso alla Corte dei conti contro il decreto concessivo o negativo di riscatto, decorrente dalla data di comunicazione del decreto stesso - Irrazionalità, di fronte al riconosciuto principio della imprescrittibilità del diritto a pensione, della relativa brevità e del carattere decadenziale dei suddetti termini - Incidenza sul principio della retribuzione (anche differita) proporzionata ed adeguata - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 203/1985 e 197/1987 nonché all'ordinanza n. 852/1988.**

(Legge 15 febbraio 1958, n. 46, art. 6, settimo comma; d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, art. 147, secondo comma).

(Cost., artt. 3 e 36) . . . . . » 24

N. 610. Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Crotone del 24 aprile 1991.

**Stupefacenti - Detenzione ad uso personale non terapeutico di sostanze stupefacenti o psicotrope in misura superiore alla dose media giornaliera come determinata dal decreto del Ministro della sanità n. 180/1990 - Conseguente assoggettamento di tale condotta alla sanzione penale anziché amministrativa - Violazione del principio di eguaglianza - Discriminazione per il consumatore di elevate quantità di droga rispetto al detentore di modiche quantità che può avvalersi della presunzione della destinazione all'uso personale.**

(D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, artt. 75, primo comma, e 73, primo comma).

(Cost., art. 3) . . . . . » 27

N. 611. Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Roma del 9 luglio 1991.

**Processo penale - Conflitto tra g.i.p. e giudice del dibattimento - Prevista prevalenza della decisione del secondo - Violazione della legge-delega, del principio del giudice naturale e della sottoposizione dell'organo giudicante alla sola legge.**

(C.P.P. 1988, art. 28, secondo comma, parte seconda).

(Cost., artt. 25, 76 e 101) . . . . . » 29

N. 612. Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Avellino del 22 aprile 1991.

**Processo penale - Procedimento pretorile - Indagini preliminari - Richiesta di archiviazione del p.m. avanzata dopo il decorso dei termini - Mancata condivisione da parte del g.i.p. - Ritenuta preclusione a richiedere con ordinanza al p.m. ulteriori indagini, fissando un termine per il loro compimento - Disparità di trattamento tra il g.i.p., richiesto dell'archiviazione prima della scadenza dei termini e il g.i.p. richiesto dell'archiviazione dopo tale scadenza - Violazione del principio di obbligatorietà dell'azione penale.**

(C.P.P. 1988, art. 554, secondo comma).

(Cost., artt. 3 e 112) . . . . . Pag. 31

N. 613. Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Avellino del 12 luglio 1991.

**Processo penale - Procedimento pretorile - Richiesta di archiviazione non condivisa dal g.i.p. - Indicazioni di ulteriori indagini - Mancata ottemperanza del p.m. - Inesistenza di conseguenze procedurali - Mancata previsione della possibilità per il g.i.p. di effettuare, d'ufficio, le indagini ancora ritenute indispensabili, disponendo all'esito l'archiviazione o che il p.m. formuli l'imputazione - Irrazionalità - Lesione dei principi di obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale per il p.m., della soggezione del giudice alla sola legge e del buon andamento e funzionalità dell'amministrazione.**

(C.P.P. 1988, art. 554, secondo comma).

(Cost., artt. 3, 97 e 112) . . . . . » 32

N. 614. Ordinanza del pretore di Roma del 1° giugno 1991.

**Arbitrato - Lodo arbitrale - Deposito in pretura, entro l'anno, a cura della parte che intende eseguirlo - Apposizione, con decreto, della formula esecutiva previa convocazione delle parti - Omessa previsione - Inammissibilità dell'impugnativa di tale provvedimento - Conseguente lesione del diritto di difesa.**

(C.P.C. art. 825).

(Cost., art. 24) . . . . . » 39

N. 615. Ordinanza del Consiglio di Stato, sezione IV giurisdizionale del 19 marzo 1991.

**Demanio e patrimonio dello Stato - Costruzione di nuove sedi di servizio e relative pertinenze per l'Arma dei carabinieri - Equiparazione alle opere destinate alla difesa nazionale - Conseguente sottrazione delle opere stesse agli strumenti urbanistici - Arbitrarietà della predetta sottrazione - Incidenza sui principi di tutela della autonomia regionale, del paesaggio e del patrimonio storico ed artistico dello Stato - Violazione della sfera di competenza regionale.**

(Legge 6 febbraio 1985, n. 16, art. 3).

(Cost., artt. 5, 9, 117, 118 e 128) . . . . . » 40

N. 616. Ordinanza del Consiglio di Stato, - sezione IV giurisdizionale del 19 marzo 1991.

**Demanio e patrimonio dello Stato - Costruzione di nuove sedi di servizio e relative pertinenze per l'Arma dei carabinieri - Equiparazione alle opere destinate alla difesa nazionale - Conseguente sottrazione delle opere stesse agli strumenti urbanistici - Arbitrarietà della predetta sottrazione - Incidenza sui principi di tutela della autonomia regionale, del paesaggio e del patrimonio storico ed artistico dello Stato - Violazione della sfera di competenza regionale.**

(Legge 6 febbraio 1985, n. 16, art. 3).

(Cost., artt. 5, 9, 117, 118 e 128) . . . . . » 46

N. 617. Ordinanza della corte d'appello di Milano del 24 giugno 1991.

**Processo penale - Dibattimento - Conoscenza degli atti delle indagini preliminari per avere il giudice pronunciato o concorso a pronunciare provvedimento di natura cautelare quale componente del tribunale della libertà - Incompatibilità ad esercitare le funzioni di giudizio - Omessa previsione - Diversità di disciplina per casi analoghi - Asserita violazione dei criteri direttivi della legge-delega in ordine all'attuazione del sistema accusatorio e del regime del «doppio fascicolo» - Mancata certezza di imparzialità e terzietà del giudice - Richiamo alla sentenza n. 496/1990.**

(C.P.P. 1988, art. 34, secondo comma).

(Cost., artt. 3, 25, 76, 77 e 101) . . . . . Pag. 53

N. 618. Ordinanza del tribunale di Roma del 28 giugno 1991.

**Processo penale - Dibattimento - Coimputato giudicato separatamente (nella specie, per aver usufruito del rito abbreviato) e citato ai sensi dell'art. 210 del c.p.p. - Sua comparizione e dichiarazione di avvalersi della facoltà di non rispondere - Divieto per il collegio giudicante di procedere alla lettura delle dichiarazioni già rese al p.m. o al giudice durante le indagini preliminari o all'udienza preliminare - Irrazionalità - Disparità di trattamento tra imputati di reati connessi o separatamente giudicati che non compaiono a dibattimento e quelli che, invece, comparsi, si rifiutano di rispondere - Irrazionale menomazione del potere-dovere del giudice di giudicare con conoscenza di tutte le prove e di motivare adeguatamente - Conseguente impossibilità di un effettivo e concreto esercizio della giurisdizione penale.**

(Legge 16 febbraio 1987, n. 81, art. 2, n. 76; c.p.p. 1988, art. 513, secondo comma).

(Cost., artt. 3, 24, 111 e 112) . . . . . » 55

N. 619. Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Bolzano del 28 giugno 1991.

**Gratuito patrocinio - Aveni diritto: imputato, persona offesa o danneggiata e responsabile civile con redditi inferiori a dieci milioni di lire - Lamentata omessa previsione del potere del giudice di tenere conto del tenore di vita, dei beni mobili e immobili posseduti e delle effettive capacità economiche, anche se provenienti da attività illecite - Omessa previsione dell'obbligo di rimborso allo Stato delle spese sostenute non appena se ne abbia la possibilità economica - Violazione del principio secondo cui la Repubblica italiana è fondata sul lavoro - Disparità di trattamento rispetto agli altri cittadini.**

(Legge 30 luglio 1990, n. 217, artt. 3 e 4).

(Cost., artt. 1 e 3) . . . . . » 59

N. 620. Ordinanza del pretore di Matera del 5 agosto 1991.

**Previdenza e assistenza sociale - Indennità premio di fine servizio erogata ai superstiti dall'I.N.A.D.E.L. - Condizioni - Inabilità permanente a proficuo lavoro, nullatenenza e vivenza a carico dell'iscritto e, in particolare, per le figlie, ulteriore condizione dello stato di nubile o vedova - Ingiustificato deteriore trattamento, rispetto ai superstiti dei dipendenti statali per i quali non sono previste dette condizioni - Incidenza sui principi di proporzionalità ed adeguatezza della retribuzione (anche differita) e della assicurazione di mezzi adeguati alle esigenze di vita dei superstiti in caso di morte del lavoratore.**

**Previdenza e assistenza sociale - Decorrenza degli effetti della riconosciuta omogeneità tra l'indennità premio di fine servizio corrisposta dall'I.N.A.D.E.L. e l'indennità di buonuscita erogata dall'E.N.P.A.S. dal 3 maggio 1982 (art. 6 del d.-l. n. 69/1988, convertito in legge n. 153/1988), ma non per il periodo precedente - Ingiustificata disparità di trattamento di situazioni identiche - Incidenza sui principi di proporzionalità ed adeguatezza della retribuzione (anche differita) e dell'assicurazione di mezzi adeguati alle esigenze di vita dei superstiti in caso di morte del lavoratore.**

(Legge 8 marzo 1968, n. 152, art. 3, secondo comma, lett. b); d.-l. 13 marzo 1988, n. 69, art. 6, convertito in legge 13 maggio 1988, n. 153).

(Cost., artt. 3, 36 e 38) . . . . . » 62

N. 621. Ordinanza della Corte dei conti del 20 marzo 1991.

**Pensioni - Iscritti alla C.P.D.E.L. - Corresponsione dell'indennità integrativa speciale accessoria alla pensione, in caso di cumulo con retribuzione da lavoro dipendente, in misura intera fino al 31 dicembre 1978 e con decurtazione a partire dal 1° gennaio 1979 - Mancata previsione del limite minimo dell'emolumento dell'attività esplicata, in relazione alla quale la decurtazione diviene operante - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 566/1989.**

(Legge 21 dicembre 1978, n. 843, art. 17, primo comma; d.-l. 30 dicembre 1979, n. 663, art. 15, convertito in legge 29 febbraio 1980, n. 33.

(Cost., art. 36) . . . . . Pag. 63

N. 622. Ordinanza del tribunale di Roma del 9 maggio 1991.

**Poste e telecomunicazioni - Servizio postale - Assegni non trasferibili - Spedizione ai creditori a mezzo di raccomandata - Perdita o manomissione della stessa - Versamento dell'indennità prevista dall'art. 28 del d.P.R. n. 156/1973, pari a dieci volte l'ammontare dei diritti di raccomandazione - Esonero dell'amministrazione dalla responsabilità per danni - Violazione del principio di eguaglianza delle parti nel contratto - Disparità di trattamento tra il regime delle raccomandate spedite dalla Banca d'Italia contenenti vaglia cambiari emessi in commutazione di debiti dello Stato (riguardo alle quali le norme impugnate sono state riconosciute illegittime con sentenza n. 303/1988 della Corte costituzionale) e quello delle altre raccomandate - Lesione del principio che sancisce la responsabilità civile dello Stato e degli altri enti pubblici e quella diretta dei funzionari e dipendenti pubblici.**

(D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, artt. 6, 28 48 e 93).

(Cost., artt. 3, 28, 43 e 113) . . . . . » 65

N. 623. Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Ancona del 18 gennaio 1991.

**Processo penale - Chiusura delle indagini preliminari - Fascicolo per il dibattimento - Inserimento del decreto di irreperibilità ex art. 159, primo e secondo comma - Omessa previsione - Conseguente ignoranza riguardo all'adempimento di tale incombenza per il giudice del dibattimento - Possibile declaratoria di nullità del decreto di rinvio a giudizio - Restituzione degli atti al g.i.p. - Conseguente dovuta ultronea attività dello stesso - Irrazionalità - Violazione dei principi di buon andamento dell'amministrazione della giustizia.**

**Processo penale - Efficacia del decreto di irreperibilità - Cessazione con il provvedimento conclusivo dell'udienza preliminare o con quello che dispone il rinvio a giudizio - Mancata chiara individuazione della competenza del giudice del dibattimento per il rinnovo di tale decreto - Violazione del principio di buona amministrazione della p.a.**

**Processo penale - Conflitto tra g.i.p. e giudice del dibattimento - Prevista prevalenza della decisione del secondo - Irragionevole violazione dei principi di buona amministrazione della p.a. e della sottoposizione dell'organo giudicante alla sola legge.**

(C.P.P. 1988, artt. 431, 160, primo comma, 28, secondo comma, ultima parte).

(Cost., artt. 2, 3, 97 e 101) . . . . . » 68

N. 624. Ordinanza della commissione tributaria di primo grado di Verbania del 29 aprile 1991.

**Imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.) - Notifica dell'avviso di accertamento entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione - Mancata previsione della notifica dell'avviso di accertamento entro il termine di due anni, come previsto per l'imposta di registro, e, in subordine, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, come previsto in materia di I.V.A. - Violazione del principio stabilito dalla legge di delega n. 825/1971, circa l'unificazione, ove possibile, dei termini di decadenza relativi all'accertamento e riscossione dei tributi.**

(D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 43, primo comma, in relazione alla legge 9 ottobre 1971, n. 825, art. 10, secondo comma, n. 9).

(Cost., artt. 3, 76 e 77) . . . . . » 70

N. 625. Ordinanza della commissione del tribunale di secondo grado di Taranto dell'8 aprile 1991.

**Tributi in genere - Definizione agevolata delle pendenze tributarie - Facoltà degli eredi del contribuente deceduto tra il 31 luglio 1982 ed il 15 marzo 1983 di presentare dichiarazione integrativa relativamente alle imposte dovute dal loro dante causa entro sei mesi da tale ultima data - Mancata previsione della facoltà di presentare la dichiarazione integrativa in materia di imposta indiretta entro detto termine anche per gli eredi dei contribuenti deceduti nello stesso periodo - Ingiustificata disparità di trattamento di situazioni analoghe.**

(D.-L. 25 dicembre 1982, n. 916, art. 2-bis, convertito in legge 12 febbraio 1983, n. 27).

(Cost., art. 3) . . . . . Pag. 72

N. 626. Ordinanza del pretore di Genova del 15 luglio 1991.

**Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Attribuzione ai lavoratori siderurgici di un'anzianità contributiva aumentata di un periodo pari a quello compreso tra la data di risoluzione del rapporto di lavoro e quella di compimento del sessantesimo anno di età se uomo e del cinquantacinquesimo anno di età se donna - Ingiustificato deterioro trattamento delle lavoratrici rispetto ai lavoratori - Riferimento alle sentenze nn. 371/1989 e 134/1991.**

(Legge 15 maggio 1989, n. 181, art. 2, secondo comma).

(Cost., artt. 3 e 37) . . . . . » 75

N. 627. Ordinanza della Corte di cassazione del 21 giugno 1991.

**Processo penale - Rito abbreviato - Sentenza di condanna a pena detentiva e concessione del beneficio della sospensione condizionale - Appello - Improprietà - Conversione in ricorso per Cassazione - Preclusione all'esame dei motivi di merito - Lamentata disparità di trattamento rispetto agli imputati che non usufruiscono di tale beneficio.**

(C.P.P. 1988, art. 443, secondo comma).

(Cost., art. 3) . . . . . » 76

# ATTI DI PROMOVIAMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 604

*Ordinanza emessa il 29 maggio 1991 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Padova nel procedimento penale a carico di Andreetta Benito ed altro*

**Processo penale - Richiesta di archiviazione al g.i.p. - Mancata condivisione - Restituzione degli atti al p.m. per formulazione dell'imputazione - Adempimento - Conseguente fissazione dell'udienza preliminare innanzi al medesimo g.i.p. - Lamentata omessa previsione di incompatibilità di tale giudice - Contrasto con i principi e le direttive della legge-delega - Lesione del principio dell'indipendenza del giudice - Richiamo alla sentenza n. 469/1990.**

(C.P.P. 1988, art. 34, secondo comma).

(Cost., artt. 25, 76, 77 e 101).

## IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Ha pronunciato la seguente ordinanza, proc.to penale n. 620/89 r.g. n.r., proc.to penale n. 9338/90 r.g. g.i.p.

Premesso che il 30 novembre 1990 il p.m. presso il tribunale di Padova chiedeva che il g.i.p. pronunciasse archiviazione nel procedimento intestato nei confronti di Benito Andreetta e Antonio Scarparo, e che il g.i.p. dopo aver fissato l'udienza *ex art. 409*, secondo comma, del c.p.p., con provvedimento 18 febbraio 1991 disponeva che il p.m. formulasse l'imputazione nei confronti dei summenzionati;

Premesso che con sentenza n. 469/1990 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del c.p.p. nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al successivo giudizio abbreviato il giudice per le indagini preliminari presso la pretura che abbia emesso l'ordinanza di cui all'art. 554, secondo comma, del c.p.p.:

Premesso che la Corte è pervenuta a tale conclusione osservando come «il regime delle incompatibilità indicato nella delega risponde invero all'esigenza di evitare che la valutazione di merito del giudice possa essere (o possa ritenersi che sia) condizionata dallo svolgimento di determinate attività nelle precedenti fasi del procedimento» e come «respingendo la richiesta di archiviazione ed ordinando conseguentemente di formulare l'imputazione il giudice per le indagini preliminari compie infatti una valutazione non formale, ma di contenuto dei risultati delle indagini preliminari e della sussistenza delle condizioni necessarie per assoggettare l'imputato al giudizio di merito» aggiungendo poi che tale valutazione «non è dissimile, nella sostanza, da quella che nel procedimento dinanzi al tribunale lo stesso giudice per le indagini preliminari compie ... nell'emettere il provvedimento conclusivo dell'udienza preliminare con il quale appunto valuta l'ipotesi accusatoria e dispone se del caso il rinvio a giudizio»;

Rilevato che come già asserito dal g.i.p. di Roma con ordinanza 11 ottobre 1990, sulla base delle considerazioni testè riferite appare non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del c.p.p. nella parte in cui tale norma non prevede che non possa partecipare alla successiva udienza preliminare e decidere quindi in ordine al rinvio a giudizio dell'imputato il g.i.p. presso il tribunale che abbia ordinato al p.m. di formulare l'imputazione ai sensi dell'art. 409, quinto comma, dato che tale giudice deve considerarsi aver già esplicitato una propria valutazione sui risultati dell'attività di indagine preliminare e, in definitiva sia pure implicitamente anche sulla sussistenza delle condizioni necessarie per disporre il rinvio a giudizio dell'imputato;

Ritenuto infatti che i principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza sopra citata appaiono riferibili anche al caso di specie se è vero, come appare vero, che al di là delle differenze dei due casi ciò che rimane di caratteristico e decisivo per entrambi è il fatto che «ai fini della valutazione sull'incompatibilità conta non tanto la natura dell'atto quanto la constatazione che con esse il giudice per le indagini preliminari dà *ex officio* l'impulso determinante alla procedura che condurrà all'emanazione di una sentenza» e il fatto che «nel nuovo sistema il rilievo assegnato alla terzietà del giudice è stato significativamente accentuato» (sentenza Corte costituzionale citata);

Ritenuto, con particolare riguardo all'ultima considerazione, che pare potersi affermare che tale rilievo dà un'impronta del tutto particolare al nuovo codice posto che una delle caratteristiche dello stesso è proprio il fatto della netta separazione tra funzioni requirenti e funzioni giudicanti (al fine dell'attuazione d'un sistema accusatorio) cosicché pare potersi superare la possibile obiezione che i parametri di valutazione del giudice per le indagini preliminari, all'esito dell'udienza preliminare, non sono gli stessi, ma sono significativamente diversi da quelli del giudice del dibattimento;

Ritenuto che i parametri normativi della presente questione debbono rinvenirsi, da un lato, negli artt. 76 e 77 della Costituzione con riferimento all'art. 2 della legge delega che impone una netta separazione tra funzioni requirenti e giudicanti al fine dell'attuazione di un sistema accusatorio e, d'altro lato, negli artt. 25 e 101 della Costituzione perché anche il solo sospetto d'una valutazione preconstituita e prefissata viene a ledere l'indipendenza del giudice intesa come percepita sicurezza della sua imparzialità e terzietà, requisiti anche dalla sua condizione di giudice naturale;

Ritenuto che la questione è rilevante ai fini della decisione nel caso di specie riguardando l'incompatibilità del giudice che, anche in applicazione della norma di cui all'art. 4 del d.P.R. n. 449/1988 (che ha introdotto l'art. 7-ter dell'ordinamento giudiziario attualmente in vigore) è attualmente investito dalla decisione relativa all'udienza preliminare dopo che lo stesso giudice con il proprio provvedimento ha ordinato al p.m. di formulare le imputazioni nei confronti di Andretta e Scarparo oggi portati all'udienza preliminare e ciò dopo che il p.m. stesso aveva nei loro confronti richiesto l'archiviazione, sentite le conclusioni delle parti.

*P. Q. M.*

*Visti gli artt. 134 e segg. della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;*

*Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del c.p.p. nella parte in cui non prevede che non possa partecipare alla successiva udienza preliminare il g.i.p. presso il tribunale che abbia ordinato al p.m., ai sensi dell'art. 409, quinto comma, del c.p.p., di formulare l'imputazione, in riferimento agli artt. 25, 101, 76 e 77 della Costituzione;*

*Sospende il presente procedimento;*

*Dispone l'immediata trasmissione degli articoli alla Corte costituzionale;*

*Ordina alla cancelleria gli adempimenti di cui all'art. 23, quinto comma, della legge n. 87/1953.*

Padova, addì 29 maggio 1991

*Il giudice per le indagini preliminari: APOSTOLI CAPPELLO*

91C1078

**N. 605**

*Ordinanza emessa il 16 gennaio 1991 (pervenuta alla Corte costituzionale il 13 settembre 1991)  
dal pretore di Milano nel procedimento civile vertente tra De Zordo Matteo e la S.r.l. Cenacolo professionale*

**Lavoro (controversie in materia di) - Tentativo obbligatorio di conciliazione secondo le procedure previste dai contratti collettivi o dagli artt. 410 e 411 del c.p.c. - Condizione di procedibilità - Ritenuto inutile duplicato del tentativo di conciliazione esperito dal giudice del lavoro - Disparità di trattamento tra ricorrente in cause di lavoro e attore in causa ordinaria - Ingiustificata limitazione del diritto di difesa.**

**(Legge 11 maggio 1990, n. 108, art. 5).**

**(Cost., artt. 3 e 24).**

**IL PRETORE**

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa n. 6774/1990 promossa da Matteo De Zordo col proc. uom. avv. Solari contro la Cenacolo professionale S.r.l. col proc. dom. avv. Ceriani.

Ritiene il giudicante di sollevare di ufficio eccezione di incostituzionalità dell'art. 5 della legge 11 maggio 1990, n. 108, nella parte in cui prevede il tentativo obbligatorio di conciliazione come condizione di procedibilità per violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione.

Recita la norma: «La domanda in giudizio di cui all'art. 2 della presente legge non può essere proposta se non è preceduta dalla richiesta di conciliazione avanzata secondo le procedure previste dai contratti e accordi collettivi di lavoro, ovvero dagli artt. 410 e 411 del c.p.c.».

La causa è stata proposta ai sensi e per gli effetti della normativa introdotta dalla recente legge n. 108/1990. La controparte ha eccepito *in limine* che il processo doveva ritenersi improcedibile perché non era stato preventivamente esperito il tentativo di conciliazione imposto dalla legge all'art. 5 citato.

È pacifico che tale procedura non è stata esperita.

A questo punto il pretore ha tentato la conciliazione che però ha dato esito negativo e perciò dovrebbe sospendere il giudizio alla stregua della norma citata.

La questione è quindi rilevante perché condiziona il comportamento del giudice nel prosieguo del giudizio.

Ma ad avviso del giudicante la questione è anche non manifestamente infondata per i rilievi che seguono.

Il rito del lavoro (legge 11 agosto 1973, n. 533) già prevede all'art. 420 il tentativo obbligatorio di conciliazione ad opera del giudice del lavoro, quindi il tentativo di conciliazione davanti all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione (ma non solo), già facoltativo ai sensi dell'art. 410 del c.p.c. e divenuto obbligatorio ai sensi art. 5 della legge n. 108/1990, appare un inutile doppione.

Ma quel che più conta costituisce una espropriazione del potere del giudice ordinario, che anche se provvisoriamente viene spogliato del processo, che poi allo stesso sempre e comunque ritorna dopo l'esito infruttuoso del tentativo.

A parere del giudicante tale meccanismo invece di snellire il contenzioso lo ritarda ed in questo senso lo aggrava.

Quindi la violazione del diritto di difesa *ex art. 24* della Costituzione (sotto il profilo del ritardo) non può trovare giustificazione in una pretesa esigenza di ridurre il contenzioso, perché detto compito è già assolto validamente dal giudice in apertura di processo.

È consapevole il giudice che non opera in questo caso la giurisprudenza (Cass. 4 luglio 1969, n. 2472) per cui le clausole di contratto collettivo che prevedono condizioni di procedibilità sono invalide, perché la determinazione dei requisiti necessari per la valida instaurazione e per il libero svolgimento del processo, rispondendo ad esigenze di ordine pubblico, non lascia alcun margine dispositivo all'autonomia negoziale dei privati.

Infatti nella specie la condizione di procedibilità è prevista dalla legge e non da un contratto.

Ma ad avviso del giudicante la legge ordinaria in questo caso viola il diritto di difesa che è norma sovraordinata.

Si rinviene solo un altro caso in cui la legge prevede una condizione di procedibilità ed è dato dall'art. 443 del c.p.c. nella parte in cui subordina la procedibilità dell'azione giudiziaria al preventivo esaurimento della procedura amministrativa.

Ma qui la norma ha una giustificazione in quanto la fase amministrativa con i suoi controlli superiori (vedi ricorsi amministrativi) può consentire di pervenire ad una composizione della controversia. Nel caso di specie invece l'interlocutore del ricorrente è sempre lo stesso, il datore di lavoro nella persona dei suoi organi responsabili, e quindi la fase per così dire amministrativa non può offrire alcuna eventualità in più rispetto a quelle che possono emergere in fase conciliativa davanti al pretore del lavoro.

Diversi sono i casi della procedura conciliativa, pur essa obbligatoria, prevista dall'accordo interconfederale 5 maggio 1965 sui licenziamenti per riduzione di personale, e della procedura di consultazione sindacale, prevista dall'art. 5 della legge 20 maggio 1975, n. 164, sull'integrazione guadagni, perché in tali casi la procedura si colloca in una fase anteriore al licenziamento e rispettivamente alla messa in cassa integrazione.

In questi casi infatti non si tratta di condizione di procedibilità ma di requisiti di merito, che non comportano la improcedibilità dell'azione bensì la infondatezza della domanda.

A questo proposito la giurisprudenza ha enunciato questo principio: «poiché in ipotesi di intervento della c.i.g. straordinaria, la consultazione preventiva delle r.s.a. è posta chiaramente come obbligatoria dalla legge, la sua non effettuazione configura un vizio di legittimità dei provvedimenti di sospensione adottati dall'azienda».

Queste norme sono valide perché non incidono sul diritto di difesa, mentre ad avviso del giudicante una norma, come quella in esame, che limita il diritto di difesa senza alcuna giustificazione, appare lesiva della Costituzione.

Sotto altro profilo la norma in oggetto appare anche lesiva del principio di uguaglianza, atteso che non è dato rinvenire neanche sotto questo aspetto alcuna giustificazione della disparità di trattamento tra un ricorrente in causa di lavoro (penalizzato) ed un attore in causa ordinaria (avvantaggiato).

P. Q. M.

*Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;*

*Dichiara non manifestamente infondata l'eccezione di incostituzionalità dell'art. 5 della legge 11 maggio 1990, n. 108, nella parte in cui prevede il tentativo obbligatorio di conciliazione come condizione di procedibilità ai sensi degli artt. 3 e 24 della Costituzione;*

*Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;*

*Sospende il giudizio in corso;*

*Ordina che a cura della cancelleria l'ordinanza di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale sia notificata alle parti in causa, nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.*

Così deciso in Milano, 16 gennaio 1991

*Il pretore del lavoro: BONAVITACOLA*

91C1079

N. 606

*Ordinanza emessa il 18 luglio 1991 dal tribunale di Ragusa  
nel procedimento civile vertente tra Schininà Filippo e l'I.N.P.S.*

**Pensioni - Personale del comparto sanitario in servizio o già cessato dal servizio che ha optato, ai sensi dell'art. 75, primo comma, del d.P.R. n. 761/1979, per il trattamento di quiescenza a carico dell'a.g.o. e dei fondi integrativi - Diritto alla pensionabilità degli emolumenti a carattere fisso e continuativo - Decorrenza dal 1° gennaio 1989 - Mancata previsione della decorrenza dall'entrata in vigore della legge n. 131/1983 che ha concesso il medesimo diritto ai dipendenti del comparto sanitario iscritti alla Cassa di previdenza gestita dal Ministero del tesoro ovvero a quella per i dipendenti degli enti locali - Irrazionalità ed ingiustificata disparità di trattamento di situazioni analoghe.**

**(Legge 27 ottobre 1988, n. 482, art. 2, quinto comma).**

**(Cost., art. 3).**

#### IL TRIBUNALE

Ha emesso la seguente ordinanza nella causa civile di appello iscritta al n. 650/1990 proposta da Schininà dott. Filippo nato a Ragusa il 16 dicembre 1929, rappr. e difeso dagli avv. ti C. e G. Distefano, contro l'I.N.P.S. - Ragusa, rappr. e difeso dall'avv. R. Gianneri;

Letti gli atti;

#### RITENUTO IN FATTO

Con ricorso del 27 aprile 1988 il dott. Filippo Schininà, premesso di avere prestato servizio alle dipendenze dell'Istituto nazionale per l'assistenza contro le malattie dal 1° luglio 1953 al 30 giugno 1981 data in cui, quale direttore della sede di Ragusa, era passato alle dipendenze dell'u.s.l. n. 23 di Ragusa in qualità di direttore amministrativo - capo servizio e con l'incarico di coordinatore amministrativo e di essere stato, quindi, collocato a riposo dal 1° febbraio 1985 dopo avere dichiarato, ai sensi e con le modalità stabiliti dall'art. 75 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, di optare per il mantenimento della posizione assicurativa già costituita nell'ambito dell'assicurazione generale obbligatoria e del fondo integrativo di previdenza esistente presso l'I.N.A.M., chiese al pretore di Ragusa la condanna dell'I.N.P.S. - Gestione speciale del fondo ad esaurimento «ex I.N.A.M.» alla liquidazione del trattamento integrativo di pensione a carico della predetta gestione speciale sulla base di tutti gli emolumenti a carattere fisso e continuativo in godimento alla data di collocamento a riposo (1° febbraio 1985) nonché alla corresponsione, in proprio favore, di una quota capitale pari al 20% del trattamento complessivo di pensione.

Costitutosi il contraddittorio, l'I.N.P.S. si oppose all'accoglimento delle domande del ricorrente osservando che, avendo quest'ultimo optato per il mantenimento della posizione assicurativa in essere presso l'ente di provenienza, dovevano trovare applicazione «le disposizioni regolamentari dei preesistenti fondi di previdenza» (art. 75, terzo comma, del d.P.R. n. 761/1979) e, pertanto, anche la norma dell'art. 5 del regolamento di previdenza dell'I.N.A.M. del 3 ottobre 1969, in forza della quale dovevano considerarsi far parte della retribuzione pensionabile lo stipendio lordo calcolato per quindici mensilità annue, eventuali assegni personali pensionabili nonché altre eventuali competenze di carattere fisso e continuativo riconosciute utili ai fini del trattamento di previdenza e di quiescenza con deliberazione del c. di a. approvata dai Ministeri competenti.

Con sentenza del 26 maggio 1989, il pretore rigettò la domanda dello Schininà, rilevando che in corso di causa era entrata in vigore la legge 27 ottobre 1988, n. 482, il cui art. 2, quinto comma, prevede, per il personale del comparto sanitario in servizio o già cessato dal servizio che aveva optato per il trattamento di quiescenza a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e dei fondi integrativi, il diritto, con decorrenza dal 1° gennaio 1989, alla pensionabilità dello stipendio e delle altre spettanze corrisposte a carattere fisso e continuativo e che, pertanto, doveva escludersi che per il periodo anteriore al 1° gennaio 1989 potesse tenersi conto, ai fini del calcolo del trattamento di quiescenza, delle indennità di direzione, di partecipazione all'ufficio di direzione e di coordinamento che lo Schininà riceveva al momento del collocamento a riposo.

Quanto alla domanda relativa alla liquidazione della quota del 20% del complessivo trattamento di pensione, il pretore rilevò che l'importo suddetto risultava essere stato già liquidato nella misura di L. 9.623.198, com'era desumibile «... dal provvedimento prodotto agli atti del fascicolo di parte».

Con ricorso depositato il 1° febbraio 1990 lo Schininà propose appello avverso la citata sentenza, censurandola per due motivi:

a) la liquidazione del trattamento integrativo di pensione avrebbe dovuto tener conto non già del solo stipendio di L. 1.813.000 mensili bensì, anche, delle indennità di direzione, di partecipazione all'ufficio di direzione e di coordinamento che portavano la retribuzione mensile all'importo di L. 2.712.999;

b) la quota capitale del 20% del trattamento complessivo di quiescenza ad esso Schininà spettante non ammontava alla somma, al lordo, di L. 19.561.803 (già corrispostagli) bensì a quella di L. 75.621.251 calcolata sulla base della retribuzione annua pensionabile di L. 30.072.875 (alla data del collocamento a riposo) e del tetto massimo pensionabile di L. 21.600.000 vigente alla data della suddetta cessazione dal servizio.

L'appellante sollevò altresì l'eccezione di illegittimità costituzionale degli artt. 2 e 5 della legge 27 ottobre 1988, n. 482 e dell'art. 9 della legge 15 aprile 1985, n. 140.

#### RITENUTO IN DIRITTO

L'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 2, quinto comma, della legge 27 ottobre 1988, n. 482, non è, ad avviso del collegio, manifestamente infondata.

La norma, nel prevedere il diritto alla pensionabilità dello stipendio e degli altri emolumenti corrisposti a carattere fisso e continuativo in favore del personale «... del comparto sanitario in servizio o già cessato dal servizio che ha optato per il trattamento di quiescenza dell'assicurazione generale obbligatoria e fondi integrativi» solo a far tempo dal 1° gennaio 1989, appare palesemente in contrasto con l'art. 3 della Costituzione finendo con l'operare un'irrazionale ed ingiustificata discriminazione, agli effetti del trattamento di quiescenza, tra soggetti in identica posizione funzionale per avere prestato la medesima attività lavorativa.

Tanto più che, com'è reso evidente dal tenore testuale dell'ultima parte del quinto comma dell'art. 2, la norma ha inteso equiparare il personale destinatario del predetto allargamento della base retributiva a quei dipendenti del medesimo comparto sanitario che, non avendo optato per il mantenimento della posizione esistente nell'ambito dell'a.g.o. e dei fondi di previdenza integrativa degli enti di provenienza, risultano iscritti alla Cassa pensioni sanitari ovvero a quella per i dipendenti enti locali amministrati dal Ministero del tesoro e che, in forza del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, godono, sin dall'entrata in vigore di tale provvedimento, della pensionabilità, oltreché dello stipendio, degli altri emolumenti aventi carattere fisso e continuativo.

Orbene, la fissazione del termine di decorrenza al 1° gennaio 1989, vale a dire a circa sei anni di distanza dall'entrata in vigore della legge n. 131/1983 non sembra rispondere a criteri di ragionevolezza e denota un esercizio non corretto, da parte del legislatore, del suo potere discrezionale giacché, nel suindicato arco temporale, i trattamenti di quiescenza dei dipendenti passati alle dipendenze delle unità sanitarie locali risultano divergere fra loro in modo macroscopico a seconda che si sia o meno esercitato il diritto di opzione per il mantenimento della posizione assicurativa in godimento presso gli enti di provenienza.

Sarebbe stato, invece, incensurabile sul piano della legittimità costituzionale la norma in esame ove il predetto termine di decorrenza fosse stato ancorato alla data d'entrata in vigore della legge n. 131/1983 (ovvero, anche, al momento dei collocamenti a riposo, successivi a tale data, dei dipendenti interessati).

La questione è altresì rilevante ai fini della decisione.

Posto, infatti, che, così come ha stabilito il s.c. nella sentenza 18 maggio 1989, n. 2594, pronunciata sul ricorso proposto nei confronti dell'I.N.A.D.E.L. dall'odierno appellante, l'indennità di coordinamento e, *a fortiori*, le indennità di direzione e di partecipazione all'ufficio di direzione debbono considerarsi facenti parte della retribuzione annua contributiva per i loro caratteri di fissità e di continuità e che, tuttavia, essendo divenuto impossibile, per

l'intervenuta soppressione dell'I.N.A.M., ente di provenienza dello Schininà, il riconoscimento della loro utilità e computabilità ai fini pensionistici da parte del c. d'a. di quell'ente (giusta la previsione di cui all'art. 5 del regolamento di previdenza), le predette indennità non potevano farsi rientrare nella nozione di retribuzione annua contributiva mancando, prima della entrata in vigore della legge n. 482/1988, un'espressa previsione normativa in tal senso, non è contestabile che l'inclusione delle indennità surricordate nella retribuzione percepita dallo Schininà al momento del suo collocamento a riposo determinerebbe in suo favore la liquidazione di un trattamento complessivo di quiescenza di gran lunga migliore rispetto a quello a cui egli ha comunque diritto di far tempo dal 1° gennaio 1989; e ciò sia ai fini dell'importo della pensione mensile che ai fini della determinazione del trattamento complessivo utile per la chiesta liquidazione dell'aliquota del 20% in valore capitale.

È invece del tutto infondata la questione relativa alla pretesa illegittimità dell'art. 9 della legge 15 aprile 1985, n. 140, non esistendo alcuna norma costituzionale che vieti al legislatore ordinario di disciplinare in modo diverso, ed anche con efficacia retroattiva, i diritti previdenziali dei cittadini mentre, sul piano della rilevanza, deve osservarsi che il problema che il tribunale è richiamato a risolvere concerne la applicabilità, nel caso in esame, del citato art. 9 in relazione alla data di collocamento a riposo dello Schininà.

*P. Q. M.*

*Visti gli artt. 1 della legge 9 febbraio 1948, n. 1, e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;*

*Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, quinto comma, della legge 27 ottobre 1988, n. 482, per possibile contrasto con l'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui stabilisce che il diritto alla pensionabilità degli emolumenti a carattere fisso e continuativo del personale del comparto sanitario in servizio o già cessato dal servizio che ha optato, ai sensi dell'art. 75, primo comma, del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, per il trattamento di quiescenza a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e dei fondi integrativi, decorre dal 1° gennaio 1989, invece che dall'entrata in vigore della legge 26 aprile 1983, n. 131 (di conversione, con modificazioni, del d.-l. 28 febbraio 1983, n. 55), che ha concesso il medesimo diritto ai dipendenti del comparto sanitario iscritti alla cassa di previdenza amministrata dal Ministero del tesoro;*

*Sospende il giudizio ed ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, previa notificazione della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicazione ai Presidenti dei due rami del Parlamento a cura della cancelleria.*

Ragusa, addì 18 luglio 1991

*Il presidente: PILATO*

91C1080

N. 607

*Ordinanza emessa il 19 luglio 1991 dal pretore di Bergamo - sezione distaccata di Clusone, nel procedimento penale a carico di Lunghi Gualtiero*

**Processo penale - Procedimento pretorile - Dibattimento - Sopravvenuta irripetibilità di testimonianza per decesso del testo dopo l'emissione del decreto di citazione a giudizio e l'apertura del dibattimento - Testimonianza già resa alla p.g. - Lettura degli atti o acquisizione degli stessi al fascicolo del dibattimento già costituito - Omessa previsione - Deteriore trattamento rispetto ai procedimenti relativi a reati eccedenti la competenza del pretore - Irragionevole travalicamento dei principi della legge-delega.**

(C.P.P. 1988, artt. 431 e 512).

(Cost., artt. 3, 76, 77; legge 16 febbraio 1987, n. 81, punti 76 e 57).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale n. 3123/1991 r.g. a carico di Lunghi Gualtiero:

OSSERVA

L'imputato è stato tratto a giudizio per rispondere del delitto di furto aggravato:

Il p.m. nella lista *ex art.* 468 del c.p.p. tempestivamente depositato, ha indicato quale teste, fra gli altri, Ferrari Luigi, parte offesa e teste oculare del delitto;

Il teste veniva ammesso dal pretore all'udienza del 31 maggio 1991, ma, non essendo egli comparso a tale udienza, benché ritualmente intimato, ne veniva disposto l'accompagnamento coattivo a mezzo dei carabinieri ed il processo veniva conseguentemente rinviato all'odierna udienza;

Con fonogramma del 16 luglio 1991, i carabinieri di Ponte Nossa, incaricati dell'accompagnamento suddetto, informavano questo pretore che il Ferrari Luigi era deceduto in Vertova il 4 luglio 1991;

Oggi, a seguito di tale comunicazione, il p.m. ha chiesto che, ai sensi degli artt. 512 e 431 lett. B del c.p.p. venga data lettura delle dichiarazioni rese dal predetto Ferrari alla polizia giudiziaria in data 20 ottobre 1989, data del fatto, stante la sopravvenuta impossibilità di esame del teste deceduto, ciò che rende irripetibile l'atto sopra descritto;

La difesa si è opposta rilevando che la norma di cui all'art. 512 del c.p.p. non sarebbe applicabile alla fattispecie, sia sotto il profilo che trattasi di dichiarazioni assunte dalla p.g., anziché dal p.m. e dal giudice nell'udienza preliminare (udienza comune non esistente per il giudizio pretorile); sia sotto il profilo che comunque per la nozione di irripetibilità dovrebbe aversi riguardo alla assoluta irripetibilità dell'atto, ossia ad una peculiarità già prevedibile e sussistente come tale al momento dell'assunzione (mentre non poteva ritenersi imprevedibile la morte di un referente o testimone); ed infine per il profilo che l'art. 431 si trova applicazione esclusiva per la formazione del fascicolo prima dell'inoltro al giudice, e non anche alla fase dibattimentale.

Ritiene il pretore che, non potendosi applicare in via analogica od estensiva la disposizione dell'art. 512 del c.p.p. (a ciò ostando sia l'art. 12 preleggi, sia l'art. 191 in relazione all'art. 511, primo comma, prima parte e l'art. 514 del c.p.p. atteso che gli atti di p.g. in discorso non sono o non possono essere allo stato allegati al fascicolo del dibattimento) effettivamente le norme invocate dal p.m. non consentono di acquisire al fascicolo, previa lettura, l'atto (influyente per la decisione e) irripetibile compiuto dalla p.g. (o comunque divenuto tale per sopravvenuta morte del teste, morte che, se in astratto è ben prevedibile per ciascun essere umano, non pare tuttavia evento concretamente riferibile ad un testimone nato nel 1934 come il Ferrari, e non affetto, per quanto noto al p.m. al momento delle indagini preliminari, da patologie tali da lasciarne appunto prevedere la prematura scomparsa).

Nondimeno, tale impossibilità giuridica è effetto delle norme di cui agli artt. 431 lett. B e 512 del c.p.p. nella parte in cui non ricomprendono, tra gli atti dei quali possa esser disposta (anche d'ufficio, come voleva il punto 76 della legge delega) lettura, anche quelli compiuti dalla polizia giudiziaria, e comunque quelli che sono divenuti in concreto irripetibili, benché tali non fossero (né potesse ragionevolmente prevedersi che sarebbero divenuti) al momento della loro assunzione.

Invero, le direttive di cui ai punti n. 76 e 57 della legge 16 febbraio 1987, n. 81 (delegazione legislativa al governo della repubblica per l'emanazione del nuovo c.p.p.), imponevano al delegato di prevedere (oltretutto, anche di ufficio: cfr punto 76) che potesse darsi lettura in dibattimento degli atti indicati al n. 57 (atti ..... non ripetibili compiuti o ricevuti dalla polizia giudiziaria e dal p.m.). La irragionevole esclusione, ad opera del legislatore delegato, della estensione della possibilità di lettura in dibattimento (e conseguente utilizzazione per la decisione) anche agli atti sopra elencati, possibilità attualmente circoscritta ai soli atti compiuti dal pubblico ministero e dal giudice nel corso della udienza preliminare, pare pertanto contrastare sia con gli artt. 76 e 77 della Costituzione (in considerazione dell'indebito ed irragionevole travalicamento del legislatore delegato rispetto ai principi fissati dal delegante), sia con l'art. 3 della Costituzione (in quanto la norma di cui all'art. 512 del c.p.p., evidentemente utilizzabile solo nel giudizio per cui sia prevista l'udienza preliminare, e quindi solo per reati di competenza eccedente quella del pretore, consente che per gli imputati di tali reati vi sia un trattamento probatorio differenziato rispetto a quello previsto per i reati di competenza pretorile, e ciò senza ragionevole giustificazione).

Analoghe censure possono essere mosse all'art. 431 del c.p.p. ove si ritenga — come alla lettera si deve — che gli atti ivi elencati come irripetibili (fra cui anche quelli compiuti dal solo p.m., ossia senza l'intervento del giudice che pare esigito dall'art. 512 del c.p.p.), non possano formare oggetto di successivo inserimento nel fascicolo a fini probatori per sopravvenuta ricorrenza della condizione che, se preesistenti, avrebbero legittimato il p.m. ad inserirveli sin dalla formazione del medesimo fascicolo per il dibattimento.

Vanno pertanto adottati i provvedimenti di cui al dispositivo, atteso che d'ufficio deve affermarsi la non manifesta infondatezza della questione, e la sua evidente rilevanza ai fini del decidere circa la penale responsabilità del prevenuto quanto al delitto ascrittogli e denunciato in data 20 ottobre 1989 dal teste Ferrari Luigi, deceduto dopo l'emissione del decreto di citazione a giudizio e comunque dopo l'apertura del presente dibattimento.

*P. Q. M.*

*Letti ed applicati gli artt. 134 della Costituzione, 23 della legge n. 87/1953.*

*Dichiara d'ufficio non manifestamente infondata, e rilevante ai fini del decidere, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 431 e 512 del c.p.p. 1988, nella parte in cui tali norme escludono che, per il caso di sopravvenuta irripetibilità di un atto compiuto o ricevuto dalla polizia giudiziaria, in relazione a reati di competenza pretorile, sia data lettura degli atti medesimi, o comunque che essi atti siano acquisiti al fascicolo del dibattimento ed utilizzati per la decisione in riferimento ai parametri costituzionali rappresentati dagli artt. 76 e 77 (in riferimento alle direttive di cui ai punti 76 e 57 della legge 81/1987) e 3 della Costituzione, come da motivazione;*

*Sospende il processo in corso;*

*Dispone che tutti gli atti del presente giudizio siano tempestivamente trasmessi alla Corte costituzionale;*

*Dispone che a cura della Cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri, e che ne venga data comunicazione al Presidente del Senato e al Presidente della Camera dei Deputati. Si dà atto che la presente ordinanza viene letta, unitamente alla motivazione, alla presenza del p.m. dell'imputato e del suo difensore.*

Così deciso in Clusone, il 19 luglio 1991.

*Il pretore: PERTILE*

*Il cancelliere: (firma illeggibile)*

91C1081

N. 608

*Ordinanza emessa il 20 marzo 1991 dalla commissione tributaria di secondo grado di Lecce sul ricorso proposto da Calvi Corrado contro l'ufficio imposte dirette di Gallipoli*

**Contenzioso tributario - Impossibilità di far valere innanzi alle commissioni tributarie la sentenza penale di proscioglimento (relativa a reati previsti in materia di imposta sui redditi e sul valore aggiunto) divenuta irrevocabile successivamente alla scadenza dei termini per il ricorso - Ingiustificato eguale trattamento del contribuente che ha ottenuto sentenza di assoluzione e del contribuente condannato - Incidenza sui principi di difesa in giudizio, di capacità contributiva e di imparzialità e buon andamento della p.a.).**

(Legge 7 agosto 1982, n. 516, art. 12, secondo comma; d.P.R. 3 novembre 1981, n. 739, art. 16).

(Cost., artt. 3, 24, 53 e 97).

#### LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO

Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso prodotto da Calvi Corrado, elettivamente domiciliato in Lecce via Don Bosco n. 28 presso lo studio dell'avv. Franco Perrone avverso la decisione della commissione tributaria di primo grado di Lecce dell'8 novembre 1989 notificato l'11 dicembre 1989;

Letti gli atti;

#### RITENUTO IN FATTO

Con atto del 20 dicembre 1989, Calvi Corrado da Gallipoli proponeva appello avverso la decisione della commissione tributaria di primo grado di Lecce dell'8 novembre 1989 (sezione quinta, dec. n. 13150, r.g. 4174 e 206), notificata in data 11 dicembre 1989, che di seguito si riporta: «ritenuto in fatto; con p.v., del 16 maggio 1985 e del 21 marzo 1986, la guardia di finanza di Lecce constatava, tra l'altro, nei confronti di Calvi Corrado, agente di commercio, l'omessa fatturazione ed annotazione nelle scritture contabili di provvigioni per L. 37.142.000, nell'anno 1983, e per L. 38.204.000 nell'anno 1984.

Instauratosi procedimento penale per le contravvenzioni di cui all'art. 1, secondo comma, nn. 1 e 2, del d.-l. 10 luglio 1982, n. 429, il Calvi veniva giudicato con sentenza 24 febbraio 1987 del tribunale di Lecce, divenuta irrevocabile, ed assolto dai reati ascrittigli «perché il fatto non sussiste». Sulla base dei medesimi verbali di constatazione, l'ufficio imposte dirette di Gallipoli rettificava, con avvisi notificati il 26 novembre 1987 (e cioè dopo il passaggio in giudicato della sentenza penale), le dichiarazioni mod. 740 del Calvi relative agli anni 1983 e 1984 ed accertava, per il 1983, un reddito di impresa ai fini Irpef ed Ilor di L. 152.644.000 contro un importo dichiarato di L. 11.629.000, con irrogazione della pena pecuniaria per infedele dichiarazione pari ad una volta e mezzo le imposte evase, nonché, per il 1984, un reddito d'impresa di L. 42.602.000 contro una perdita dichiarata di L. 35.252.000 con irrogazione di analoga pena pecuniaria.

Con le predette rettifiche, il maggior reddito veniva determinato, oltre che per il computo dei maggiori ricavi derivanti dalla omessa fatturazione delle provvigioni di cui al procedimento penale, anche per la esclusione di alcuni conti e per altri rilievi.

Entrambi gli accertamenti non venivano tempestivamente impugnati. Veniva quindi eseguita iscrizione a ruolo delle relative imposte, delle pene pecuniarie (ridotte queste ultime a metà per l'omessa impugnazione degli accertamenti) e degli interessi (cartella notificata il 25 agosto 1988), ma non veniva proposto ricorso avverso il ruolo da parte del contribuente.

In data 9 settembre 1988, con istanza diretta all'ufficio imposte dirette di Gallipoli (oltre che all'intendenza di finanza, all'ispettorato ed al Ministero delle finanze), il Calvi chiedeva che l'ufficio imposte revocasse gli avvisi di accertamento ai sensi dell'art. 12, secondo comma, del d.-l. n. 429/1982, ed, in virtù del potere di autotutela, eliminasse i corrispettivi dichiarati inesistenti dal tribunale, riliquidando le imposte ed eseguendo lo sgravio relativo.

Il 26 settembre 1988 veniva notificato avviso di mora, contro il quale proponeva ricorso il Calvi il 25 novembre 1988, richiedendo l'annullamento dello stesso nella parte in cui l'iscrizione a ruolo di imposte, addizionali e sanzioni derivava dai maggiori corrispettivi dichiarati inesistenti dal tribunale di Lecce con la sentenza di assoluzione 24 febbraio 1987.

In data 11 gennaio 1989 il Calvi proponeva, inoltre, ricorso avverso il silenzio-rifiuto dell'ufficio imposte dirette di Gallipoli sull'istanza del 9 settembre 1988 con la quale era stata invocata l'applicazione dell'art. 12 del d.-l. n. 429/1982.

Sosteneva il ricorrente che l'iscrizione a ruolo era parzialmente illegittimata, in quanto l'amministrazione finanziaria aveva emesso gli avvisi di accertamento ad eseguire le relative iscrizioni a ruolo ignorando la sentenza di assoluzione del tribunale, che, a norma dell'art. 12 del d.-l. n. 429/1982, aveva autorità di cosa giudicata per i fatti materiali oggetto di giudizio penale.

Sosteneva, inoltre, che il dovere dell'ufficio di uniformarsi al giudicato penale sussisteva anche in presenza di accertamenti divenuti definitivi e che, comunque, l'a.f. aveva sempre ritenuto possibile il riesame degli accertamenti divenuti definitivi.

L'ufficio deduceva che il ricorso contro l'avviso di mora doveva essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto, non per vizi propri di tale atto, ma per motivi attinenti all'accertamento e che del pari inammissibile era il ricorso contro il silenzio-rifiuto, in quanto l'istanza 9 settembre 1988 era un atto diverso da quelli tassativamente previsti dall'art. 16 del d.P.R. n. 636/1972.

All'udienza di discussione entrambi i ricorsi venivano riuniti perché connessi oggettivamente e soggettivamente.

La commissione ritiene che entrambi i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili.

È certamente inammissibile il ricorso contro l'avviso di mora per i motivi indicati nelle deduzioni dell'ufficio.

Il ricorso, infatti, è stato proposto per motivi attinenti all'accertamento e che avrebbero dovuto essere fatti valere impugnando quest'ultimo.

Il terzo comma dell'art. 16 stabilisce espressamente che il ricorso contro il ruolo e l'avviso di mora «è ammesso anche per motivi diversi da quelli relativi a vizi loro propri soltanto se tali atti non siano stati preceduti dalla notificazione dell'avviso di accertamento», notificazione che nella fattispecie è certamente avvenuta.

Non appare ammissibile, altresì, il ricorso contro il silenzio rifiuto dell'ufficio imposte.

Anche per tale ricorso l'inammissibilità è espressamente prevista dal predetto art. 16, in quanto il silenzio-rifiuto impugnato non è compreso tra gli atti tassativamente indicati nel primo comma del predetto art. 16.

Anche a ritenere che quella presentata il 9 settembre 1988 non possa essere considerata un'istanza di rimborso (col ricorso s'impugna espressamente il silenzio-rifiuto a rimborsare), è di tutta evidenza che il ricorso proposto è senz'altro inammissibile, in quanto nella fattispecie non ricorrono le condizioni previste dal sesto comma dell'art. 16 del d.P.R. n. 636/1972; non ci troviamo, cioè, di fronte ad un caso di versamento diretto e comunque non si può dire che «manchino o non siano notificati gli atti indicati nel primo comma», essendo stati invece regolarmente notificati gli avvisi di accertamento ed il ruolo.

Ovviamente, entrambi i ricorsi sarebbero inammissibili perché intempestivi se dovessero essere considerati come proposti avverso gli avvisi di accertamento, i quali, pertanto, sono divenuti definitivi indipendentemente dalla loro fondatezza.

L'inammissibilità dei ricorsi preclude alla commissione la possibilità di verificare la fondatezza di quanto addebitato ai ricorrenti con gli avvisi di accertamento ed in particolare di accertare se ed in quale misura l'ufficio abbia ignorato «i fatti materiali accertati nel procedimento penale».

Non può essere evidentemente sindacato in sede giurisdizionale l'eventuale mancato esercizio del potere di autotutela da parte dell'a.f. P.Q.M. la commissione dichiara inammissibili i ricorsi. Lecce, 8 novembre 1989, il relatore; il presidente».

Il Calvi sosteneva in fatto che, «con processi verbali del 16 ottobre 1985 e del 21 marzo 1986, la guardia di finanza di Lecce constatava l'omessa fatturazione ed annotazione nelle scritture contabili obbligatorie delle somme, percepite a titolo di provvigione, di L. 37.142.000 per l'anno 1983 e di L. 38.264.000 per l'anno 1984.

In seguito alla conseguente comunicazione alla procura della Repubblica di Lecce, si instaurava giudizio penale in danno del contribuente con l'imputazione del reato previsto e punito dall'art. 81 del codice penale e dall'art. 1, secondo comma, nn. 1 e 2 del d.-l. 10 luglio 1982, n. 429, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 1982, n. 516.

L'amministrazione delle finanze dello Stato si costituiva «parte civile» e veniva rappresentata e difesa dall'avvocatura distrettuale dello Stato di Lecce.

Il processo si celebrava in data 24 febbraio 1987 dinanzi alla seconda sezione (penale) del tribunale di Lecce e si concludeva con l'assoluzione del sig. Calvi «perché il fatto non sussiste» (ossia non erano state omesse né la fatturazione né l'annotazione degli importi sopra indicati).

Il deposito in cancelleria della sentenza avveniva in data 14 marzo 1987 e la stessa diveniva irrevocabile e definitiva nel mese di giugno dello stesso anno.

L'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Gallipoli, in data 12 novembre 1987, procedeva alla compilazione di appositi avvisi di accertamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) e dell'imposta locale sui redditi (Ilor) per ciascuno degli anni 1983 e 1984 (rispettivamente nn. 41 e 42), rettificando analiticamente le prodotte dichiarazioni ed aumentando i redditi ivi comprendendovi — tra l'altro — gli importi sopra indicati, ritenuti evasi, dichiarati inesistenti con la richiamata sentenza del tribunale di Lecce.

Il contribuente, stante la conclusione della vicenda in seguito all'assoluzione da parte del giudice penale, omise di impugnare detti avvisi di accertamento.

L'ufficio delle imposte dirette di Gallipoli, pertanto procedeva alla seguente iscrizione a ruolo: anno 1983: Irpef (4001) L. 58.661.000; pena pecuniaria (4071) L. 46.713.000; interessi moratori (4110) L. 23.758.000; Ilor (3350) L. 19.462.000; addizionale Ilor (3355) L. 1.596.000; pena pecuniaria Ilor (3371) L. 14.958.000; interessi Ilor (3410) L. 7.882.000; interessi addizionali Ilor (3416) L. 646.000. Anno 1984: Irpef (4001) L. 10.864.000; pena pecuniaria (4071) L. 9.594.000; interessi moratori (4110) L. 3.096.000; Ilor (3350) L. 3.418.000; addizionale Ilor (3355) L. 270.000; pena pecuniaria Ilor (3371) L. 2.992.000; interessi Ilor (3410) L. 974.000; interessi addizionali Ilor (3416) L. 77.000; totale L. 204.961.000.

La relativa cartella esattoriale veniva notificata in data 25 agosto 1988 ed il contribuente produceva all'ufficio imposte dirette di Gallipoli un'articolata istanza con cui chiedeva in buona sostanza lo sgravio delle imposte iscritte in eccedenza e relative ai redditi nascenti dai fatti annullati dal tribunale di Lecce come conseguenza della revisione degli accertamenti definitivi (anch'essa chiesta) e, nelle more, la sospensione della riscossione (mod. 8, n. 236, del 9 settembre 1988 e raccomandate nn. 5044, 5042 e 5043 del 10 successivo).

Il mancato, tempestivo provvedimento di sgravio da parte dell'ufficio, determinava l'esattore a notificare in data 26 settembre 1988 l'avviso di mora n. 1324 contro cui si instaurava contenzioso dinanzi alla commissione di primo grado.

Nelle more, poiché l'ufficio imposte di Gallipoli non rispondeva all'istanza di rimborso, si produceva ricorso contro il silenzio-rifiuto relativo.

Il giudice di primo grado, all'udienza dell'8 novembre 1989, riuniva i ricorsi perché connessi oggettivamente e soggettivamente e quindi li dichiarava entrambi inammissibili perché non previsti dall'art. 16 del d.P.R. n. 636/1972, rispettivamente al terzo ed al primo comma.

Il ricorrente sosteneva, poi, in diritto, che l'iscrizione a ruolo deve ritenersi parzialmente illegittimata — e quindi nulla — in quanto, al momento della compilazione degli avvisi di accertamento nn. 41 e 42 per gli anni 1983 e 1984, ossia alla data del 12 novembre 1987, l'amministrazione finanziaria era a conoscenza della sentenza di assoluzione del contribuente e quindi della sua assoluta estraneità alla evasione contestatagli, riguardante corrispettivi di L. 37.142.000 per il 1983 e di L. 38.264.000 per il 1984; altrimenti non avrebbe avuto senso e significato la costituzione della stessa come «parte civile» nel processo citato.

L'art. 12 del d.-l. 10 luglio 1982, n. 429, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 1982, n. 516, stabilisce che la sentenza irrevocabile di condanna o di proscioglimento pronunciata in seguito a giudizio relativa a reati previsti in materia di imposte sui redditi e di imposta sul valore aggiunto ha autorità di cosa giudicata nel processo tributario per quanto concerne i «fatti materiali» che sono stati oggetto nel giudizio penale.

E il secondo comma rileva che, proprio sulla base di tali fatti, gli uffici finanziari, se non è scaduto il termine per l'accertamento, procedono ad accertamenti e possono integrare, modificare o revocare gli accertamenti già notificati.

La più autorevole dottrina (Cesare Glendi, l'oggetto del processo tributario, Padova, Cedam, 1984, pag. 794, 795) sottolinea che «il giudicato penale non agisce sull'azione amministrativa a livello di una immediata incidenza sugli atti e relativi effetti, ma quale dato di fatto acquisito, che comporta la riattivazione della funzione»; ne consegue che gli spazi aperti dall'art. 12, secondo comma, della legge n. 516/1982, per una eventuale *reformatio in melius* non devono considerarsi chiusi al momento della scadenza del termine stabilito per l'accertamento, o della definitività di quest'ultimo.

Sarebbe assurdo, in altra ipotesi, che il giudicato penale più favorevole al contribuente venga a cozzare contro la inoppugnabilità della decisione emessa dalla Commissione tributaria nel giudizio avente lo stesso oggetto e l'esame degli «stessi fatti», divenuta irrevocabile per mancanza di ulteriori mezzi di impugnazione.

D'altronde, è del 20 dicembre 1989 una ulteriore sentenza del tribunale di Lecce che ha ritenuto di assolvere il sig. Calvi — dichiarando che il fatto non sussiste — dalla imputazione del delitto di cui all'art. 4, n. 7, del d.l. n. 429/1982 e successive modificazioni, per avere redatto la dichiarazione annuale dei redditi 1983, simulando componenti negativi di reddito pari a L. 75.848.502 (note di credito emesse nel 1984 — e pertanto comunque non di pertinenza del 1983 — ad annullamento di tre fatture di pari importo del 1983) tali da alterare in misura rilevante il risultato della dichiarazione.

Anche in tali ipotesi la sentenza del tribunale di Lecce, divenuta inoppugnabile in data 20 gennaio 1990, sarebbe del tutto priva di concreta validità, ove la stessa dovesse limitarsi a restare una semplice enunciazione di principio ai fini fiscali.

In tale caso, sarebbe vana la presenza dell'art. 12 citato e del suo contenuto.

E non è ciò che ha voluto il legislatore.

Anche prima dell'emanazione di detta norma, l'amministrazione finanziaria aveva la facoltà di procedere al riesame degli accertamenti divenuti definitivi; ma, ciò che prima era solo facoltà, oggi assume la veste di fatto dovuto.

Per il passato, si cita: risoluzione ministeriale n. 200337 del 2 agosto 1985 della direzione generale tasse ... una volta che sia intervenuta la predetta ordinanza di «estinzione», è impedita ai contribuenti la possibilità di contestare, con un nuovo ricorso, il criterio impositivo divenuto definitivo, consolidato ed ormai inoppugnabile.

Si ritiene, pertanto, che anche relativamente all'ipotesi in esame in osservanza del disposto di cui al ricordato art. 44 comporti l'impossibilità di prendere in considerazione l'istanza di parte intesa a contestare il criterio di tassazione adottato dall'ufficio.

La suddetta preclusione potrebbe essere superata — come, d'altra parte, prospettato dall'istante — soltanto dall'esercizio del potere di autotutela che consente l'annullamento d'ufficio degli atti precedentemente emanati ogni qualvolta si riconosca l'insussistenza dei presupposti impositivi sui quali l'amministrazione ha fondato il proprio accertamento.

Questa Direzione Generale ha talvolta ritenuto di applicare il citato principio per alcune ipotesi riguardanti questioni di valutazione ed in presenza di errori di fatto (errori circa la consistenza di un bene, erronea denuncia di un cespite non appartenente al *de cuius* - cfr. tra le altre la risoluzione n. 271993/79 del 31 gennaio 1980).

Risoluzione ministeriale 271988 dell'8 gennaio 1980 della direzione generale delle tasse.

«... La facoltà dell'amministrazione di rivedere il proprio operato, nelle ipotesi di accertamento resosi definitivo, risponde ad un principio di giustizia...».

In senso conforme: risoluzione ministeriale n. 11/508 del 2 giugno 1980, della direzione generale imposte dirette; nota ministeriale n. 11/589 del 2 giugno 1980; nota ministeriale n. 88923 del 10 marzo 1980; risoluzione ministeriale n. 7/3741 del 28 marzo 1980 della direzione generale delle imposte dirette.

In base a quanto esposto, con riserva di produrre memorie e documenti, il Calvi chiede che questa commissione voglia accogliere integralmente i motivi e le ragioni esposte e, per l'effetto, riformare l'impugnata decisione, riconoscendo legittime e produttive di effetti sia l'istanza di rimborso che l'impugnazione dell'avviso di mora.

Voglia, quindi, ordinare all'ufficio imposte di Gallipoli di accogliere istanza di rimborso e comunque annullare l'impugnato avviso di mora nella parte in cui le iscrizioni a ruolo di Irpef, Ilor, addizionale e sovrattasse derivano dai maggiori corrispettivi dichiarati inesistenti dal tribunale di Lecce e, quindi, riducendo a L. 115.502.000 (L. 152.644.000 - L. 37.142.000) il reddito d'impresa accertato per l'anno 1983 ed a L. 4.338.000 (L. 42.602.000 - L. 38.264.000) il reddito d'impresa accertato per l'anno 1984.

Il 12 marzo 1991, l'ufficio presentava le seguenti deduzioni: In data 16 novembre 1987 sono stati notificati avvisi di accertamento relativi ai redditi 1984 e 1985, mod. 7/740 nn. 41 e 42 al contribuente in oggetto citato, il quale non li impugnò innanzi la commissione tributaria di primo grado di Lecce, secondo la ritualità previste dall'art. 16 del d.P.R. n. 636/1972.

Conseguenzialmente agli accertamenti, furono iscritti a ruolo — con la rata di settembre 1988 — i relativi tributi Irpef ed Ilor, pene pecuniarie ed interessi e la relativa cartella esattoriale n. 7355 fu notificata il 25 agosto 1988.

Né il ruolo né la cartella esattoriale sono state impuginate dinanzi all'organo competente, ovvero sia la commissione tributaria.

Successivamente, in data 9 settembre 1988, seguendo una procedura alquanto insolita e priva di fondamento giuridico, il Calvi presentava, contestualmente a quest'ufficio, all'intendenza di finanza di Lecce, all'ispettorato compartimentale di Bari ed alla direzione generale delle imposte dirette di Roma, una complessa istanza di revisione di accertamenti definitivi con relativa sospensione o sgravio, alla quale, salvo una breve sospensione degli atti esecutivi per giorni trenta fatta dall'intendenza all'esattoria con nota n. 16914/88 rep. 6° del 3 ottobre 1988, non è stato emesso alcun provvedimento, all'attualità, da alcuno degli enti interessati con la detta istanza.

In seguito, il contribuente, come rappresentato, ha prodotto con racc. a.r. n. 6827 del 25 novembre 1988 ricorso contro avviso di mora n. 1324, notificato il 26 settembre 1988 dall'esattoria imposte dirette di Gallipoli, innanzi a codesta commissione di primo grado, che all'udienza dell'8 novembre 1989, ha dichiarato inammissibili i ricorsi, accogliendo in pieno l'operato dell'ufficio.

In data 7 febbraio 1990 il contribuente, nella persona del proprio rappresentante, ha presentato appello avverso la decisione citata in oggetto, ripetendo, in buona parte le inutili lagnanze già prospettate e risolte in primo grado.

Bisogna, ancora una volta ripetere che la definitività degli accertamenti e la definitività del ruolo e della rispettiva cartella esattoriale impediscono, sul piano strettamente giuridico-tributario, di porre in discussione la pretesa fiscale, contenuta negli accertamenti ed impediscono l'applicazione automatica della disposizione dell'art. 12 della legge n. 516/1982 ed escludono l'obbligo della revisione e del conseguente sgravio parziale degli accertamenti definitivi.

Il potere di integrare, modificare o revocare gli accertamenti già notificati, in base ai fatti materiali che sono stati oggetto del giudizio penale, va esercitato per gli accertamenti che non si sono resi definitivi, ma non per gli accertamenti resi intangibili ed irrevocabili, perché non oppugnati nei termini di prescrizione o di decadenza.

Non si deve confondere l'influenza della sentenza penale nel processo tributario fissata dal richiamato art. 12 col potere di autotutela, che consiste in una mera facoltà dell'amministrazione finanziaria di procedere all'opportuno annullamento parziale del carico tributario in relazione ai fatti materiali oggetto della sentenza di proscioglimento passata in giudicato.

Il procedimento penale, quello tributario e l'esercizio del potere di autotutela sono tre momenti diversi autonomi e distinti dell'ordinamento giuridico, che pur interferenti l'uno negli altri o viceversa, non si annullano automaticamente a vicenda, in quanto i fatti materiali possono avere diversa rilevanza nel procedimento penale ed in quello tributario, anche per il comportamento processuale, nelle diverse sedi, che assumono i soggetti attivi e passivi interessati.

I mancati ricorsi contro gli avvisi di accertamento incidono sulla esistenza del debito d'imposta e del rapporto tributario, creando effetti preclusivi al ricorso contro il ruolo, alla richiesta di sgravio delle imposte iscritte a ruolo, al ricorso contro l'avviso di mora e contro gli atti esecutivi.

L'art. 16, terzo comma, del d.P.R. n. 636/1972, novellato dall'art. 7 del d.P.R. 3 novembre 1981, n. 739, ipotizza ed ammette il ricorso contro l'avviso di mora anche per motivi diversi da quelli relativi a vizi suoi propri se tale atto non sia stato preceduto dalla notificazione dell'avviso dell'accertamento. Nel caso concreto, invece, si è in presenza non solo della notificazione degli avvisi di accertamento, ma anche della loro definitività ed intangibilità per non essere stati mai impugnati e della definitività del ruolo e della cartella esattoriale, così come ha giustamente evidenziato anche la commissione tributaria di primo grado.

Pertanto considerato quanto sopra esposto si chiede la conferma della legittima decisione in oggetto segnata e conseguentemente dell'operato dell'ufficio.

All'udienza di discussione del 20 marzo 1991, il contribuente ribadiva quanto evidenziato nell'atto di appello — di cui si è diffusamente detto — e ne chiedeva l'accoglimento, mentre il rappresentante dell'ufficio resisteva e chiedeva il rigetto dell'appello per i motivi già ampiamente sopra precisati.

Questa commissione, riunitasi in camera di consiglio sollevava di ufficio questione di costituzionalità degli artt. 12, primo e secondo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 516 e 16 del d.P.R. 3 novembre 1981, n. 739, con riferimento agli artt. 3, 24, 53 e 97 della Costituzione italiana come da dispositivo letto nella stessa udienza, ed ora.

## OSSERVA IN DIRITTO

È indubbio che, sulla base della vigente legislazione in materia (art. 16, terzo comma, del d.P.R. n. 636/1972, novellato dall'art. 7 del d.P.R. 3 novembre 1981, n. 739), contro «l'avviso di mora» ed il «silenzio rifiuto» nei confronti di istanza di rimborso, è ammesso il ricorso alla commissione tributaria nei limiti stabiliti chiaramente dallo stesso art. 16, così come precisato dalla commissione di primo grado di Lecce nella sua decisione dell'8 novembre 1989, notificata in data 11 dicembre 1989.

Ritiene, però, questa commissione che occorre soffermarsi, anzitutto, su quanto disposto dall'art. 12 della legge 7 agosto 1982, n. 216, che, all'uopo, si riporta testualmente: «In deroga a quanto disposto dall'art. 3 del codice di procedura penale il processo tributario non può essere sospeso; tuttavia la sentenza irrevocabile di condanna o di proscioglimento pronunciata in seguito a giudizio relativa a reati previsti in materia di imposte sui redditi e di imposta sul valore aggiunto ha autorità di cosa giudicata nel processo tributario per quanto concerne i fatti materiali che sono stati oggetto del giudizio penale. In base ai fatti di cui al comma precedente gli uffici delle imposte sui redditi e gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto, se non è scaduto il termine per l'accertamento, procedono ad accertamenti e possono integrare, modificare o revocare gli accertamenti già notificati nonché irrogare o revocare le pene pecuniarie previste per i fatti stessi dalle disposizioni in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto».

Orbene, è necessario tener presente che, con tale disposizione, si introduceva nel processo tributario, anzitutto, una deroga a quanto disposto dall'art. 3 del codice di procedura penale, all'epoca vigente (c.p.p. del 1930), statuendosi che «il processo tributario non può essere sospeso».

Inoltre, si stabiliva immotivatamente che «la sentenza irrevocabile di condanna o di proscioglimento pronunciata in seguito a giudizio, relativa a reati previsti in materia di imposte sui redditi e di imposta sul valore aggiunto ha autorità di cosa giudicata nel processo tributario per quanto concerne i fatti materiali che sono stati oggetto del giudizio penale».

Con ciò, a parere di questa commissione, si interveniva con una norma speciale in rapporto a quanto previsto dagli artt. 27 e 28 del codice di procedura penale, allora vigente, secondo cui «la sentenza penale irrevocabile di condanna o di proscioglimento pronunciata in seguito a giudizio ed il decreto di condanna divenuto esecutivo hanno autorità di cosa giudicata nel giudizio civile o amministrativo, quando in questo si controverte intorno ad un diritto il cui riconoscimento dipende dall'accertamento dei fatti materiali che furono oggetto del giudizio penale, salvo che la legge civile ponga limitazioni alla prova del diritto controverso».

Aggiungasi che, la Corte costituzionale, con sentenza del 22 marzo 1971, n. 55, dichiarava la illegittimità costituzionale di detto articolo «nella parte in cui dispone che nel giudizio civile o amministrativo l'accertamento dei fatti materiali che furono oggetto del giudizio penale sia vincolante anche nei confronti di coloro che rimasero ad esso estranei perché non posti in condizioni di intervenire».

Appare evidente, quindi, che l'autorità di giudicato nel processo tributario della sentenza irrevocabile di condanna o di proscioglimento, per espressa disposizione legislativa (avente, di sicuro, un'adeguata *ratio*, di cui si dirà) non veniva limitata, così come previsto dal codice di procedura penale in relazione al giudizio civile o ad altri giudizi amministrativi.

Ritiene inoltre questa commissione — per completezza di indagine — che la situazione a livello normativo, testé descritta, non possa considerarsi modificata neppure in seguito a quanto è previsto dall'art. 654 del del codice di procedura penale del 1989 (corrispondente, in parte, all'art. 28 del c.p.p. previgente che, in sostanza, è riprodotto nell'art. 654, con la precisazione che debba trattarsi di «sentenza penale irrevocabile di condanna o di assoluzione con efficacia esclusivamente nei confronti dell'imputato, della parte civile e del responsabile civile che si sia costituito o che sia intervenuto nel processo penale»).

Specialità, pertanto, dell'art. 12 della legge n. 516/1982, non potendosi assolutamente concordare con chi ritiene, addirittura l'attuale inapplicabilità della stessa norma in considerazione di quanto previsto dall'art. 27 del d.lgs. n. 271/1989; norma di coordinamento che, a prescindere dalla sua naturale portata, si riferisce esclusivamente ai «procedimenti relativi a tutti i reati, anche se previsti da leggi speciali», mancando, invece, qualsiasi riferimento al processo tributario.

Peraltro, la medesima norma riproduce quasi testualmente l'art. 56 delle disposizioni di coordinamento del c.p.p. del 1930, senza che vi siano stati particolari effetti, oltre quelli della chiara lettura *legis*.

Aggiungasi un argomento altrettanto importante, a parere di questa commissione, e cioè la mancata modifica della stessa norma (art. 12/1982) da parte del legislatore del 1991 (e quindi dopo l'entrata in vigore del nuovo c.p.p.), il quale, con legge 15 marzo 1991, n. 154, ha apportato notevoli modifiche alla legge n. 516/1982, senza alcun accenno all'art. 12 della medesima legge.

Permane, pertanto, la validità di quanto assunto da parte della dottrina, secondo cui l'art. 12 più volte richiamato, in base all'originario impianto legislativo, doveva farè da «ponte» tra processo penale e processo tributario, accentuando le garanzie in quest'ultimo, in linea anche, con quanto affermato dalla Corte costituzionale, la quale, con sentenza n. 287 del 27 dicembre 1974, ha riconosciuto la giurisdizionalità assoluta delle nuove commissioni tributarie sancita dallo stesso legislatore (d.P.R. 26 ottobre 1932, n. 636, e succ. mod. del 1981) « tale da escludere che, nell'interpretazione delle precedenti norme, possa attribuirsi alle vecchie commissioni natura esclusivamente amministrativa».

L'importanza di quanto stabilito nell'art. 12 del 1982 veniva ribadita anche dall'amministrazione finanziaria, la quale, con nota n. 1/3691 del 23 ottobre 1986 del Ministero delle finanze, direzione generale del contenzioso, si pronunciava nel modo che segue: «L'art. 12 del d.-l. 10 luglio 1982, n. 429, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 1982, n. 516, dispone che in deroga a quanto disposto dall'art. 3 del codice di procedura penale il processo tributario non può essere sospeso».

Si ritiene che tale norma oltre ad essere priva di razionalità e di logica giustificazione viola, in primo luogo il principio dell'economia processuale, ovvero della certezza del diritto in quanto omette di delineare le procedure di coordinamento a salvaguardia delle posizioni e dei diritti delle parti.

In secondo luogo, non s'intravede la ragione per cui nel processo tributario, che è modellato su quello civile, non debba applicarsi la sospensione per pregiudizialità penale di cui all'art. 295 del codice di rito.

La norma, pertanto, appare in contrasto con l'art. 3 della Costituzione perché priva il contribuente della possibilità di accertamenti completi ed univoci dei fatti posti alla cognizione del giudice penale come di quello tributario.

Inoltre, poiché la *ratio* dell'art. 3 del codice di procedura penale consiste nel sommo grado di efficacia che ha l'accertamento del giudizio penale rispetto alle altre giurisdizioni, va da sé che la relativa deroga si risolve in una minore garanzia per cui la stessa appare in contrasto anche con l'art. 2 della Costituzione poiché è diritto del soggetto inquisito non essere condannato per un fatto non ancora definitivamente accertato; nonché con l'art. 25 della Costituzione medesima, poiché si distoglie dal giudice preconstituito per legge un soggetto cui è stato attribuito un fatto qualificato come reato.

La norma, infine, — si conclude — collide con l'art. 53 della Carta in quanto quest'ultimo, pur sancendo da una parte la necessità contributiva come fatto generale e dall'altra la progressività della contribuzione, in nessun caso afferma la prevalenza della ragione fiscale rispetto ad altri diritti sanciti sul piano costituzionale.

Esaminata la questione, preliminarmente si osserva che con la legge delega per la riforma tributaria il Parlamento dispose nel senso, poi concretizzato nella legislazione delegata, di attribuire alle commissioni tributarie la cognizione delle controversie tributarie, sottraendo quindi al giudice penale ogni competenza ad accertare l'ammontare dell'imposta dovuta ed eventualmente sottratta all'erario.

Peraltro è noto che per i reati tributari prima della entrata in vigore della legge n. 516/1982, vigeva il principio della cosiddetta pregiudiziale tributaria, in forza della quale il giudice non poteva procedere all'accertamento dei reati previsti dalle leggi sui tributi diretti ed indiretti se prima non era divenuto definitivo l'accertamento fiscale.

Il rapporto di pregiudizialità-dipendenza aveva privato la sanzione di ogni funzione preventiva, in conseguenza del lungo tempo che intercorreva tra la commissione del fatto e la sentenza penale, perciò stesso vanificandola.

Di qui la necessità di modificare tale sistema.

Il d.-l. 10 luglio 1982, n. 429, ha abolito la pregiudiziale tributaria ed ha introdotto nuove e diverse figure di reato, che non suppongono un già avvenuto accertamento dell'evasione tributaria, ma prendono in considerazione singoli fatti rilevatori di una manovra di evasione.

È stato, in ultima analisi, introdotto il sistema cosiddetto del doppio binario o dell'indipendenza reciproca dei due processi.

L'art. 12, sostanzia tale nuova procedura con il solo vincolo che l'eventuale sentenza irrevocabile di condanna o di proscioglimento, pronunciata in seguito al giudizio relativo a reati in materia di imposte sui redditi e dell'Iva ha autorità di cosa giudicata per quanto concerne i fatti materiali che sono stati oggetto del giudizio penale.

Con ciò a questa direzione generale sembra che il legislatore abbia fissato un principio assoluto, nel senso che il giudicato penale incide comunque sul processo tributario, indipendentemente dal fattore cronologico di conclusione di quest'ultimo.

La chiave di lettura in tal senso si rinviene, ad avviso della scrivente, nel secondo comma dello stesso art. 12 il quale, attribuendo agli uffici Iva e imposte dirette il potere di modificare, integrare o revocare gli accertamenti già notificati, sempre che non sia decorso il termine per l'accertamento, consente di intervenire sia a favore sia contro il contribuente.

Se il giudizio tributario invece, si è definitivamente chiuso, le parti possono far valere le proprie ragioni sulla base delle risultanze penali facendo ricorso al mezzo straordinario della revocazione di cui all'art. 41 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636.

Alla luce delle suesposte considerazioni la questione, da un punto di vista strettamente processuale, sembra infondata; ma non si nasconde il dubbio circa le ripercussioni economiche che possono derivare per entrambe le parti nell'ipotesi che la sentenza penale irrevocabile sopraggiunga a processo tributario conclusioni nella direzione opposta.

Deve aggiungersi, a questo punto, che, nel secondo comma dello stesso art. 12, a parere di questa commissione, vi è già una ingiustificata limitazione dell'efficacia di cosa giudicata della sentenza irrevocabile del giudice penale nel processo tributario, in quanto, in definitiva, nonostante la notevole innovazione del primo comma dello stesso articolo per quanto sopra precisato, rimane sempre agli uffici dell'amministrazione finanziaria il potere e non il dovere di modificare integrare o revocare gli accertamenti già notificati, intervenendo sia a favore sia contro il contribuente dopo aver accertato i fatti materiali, oggetto del giudizio penale divenuto irrevocabile.

In ogni caso devesi riconoscere che, nonostante il potere e non il dovere di cui si è ora detto, l'amministrazione finanziaria (tenendo, probabilmente, anche conto della abolizione della cosiddetta pregiudiziale tributaria, sia da parte del legislatore del 1982 (art. 13 della legge n. 516) e, molto recentemente, dalla Corte costituzionale, con sentenza n. 258/1991) si è espressa come segue: Risoluzione ministeriale n. 200337 del 2 agosto 1985 della direzione generale tasse: «...una volta che sia intervenuta la predetta ordinanza di estinzione, è impedita ai contribuenti la possibilità di contestare, con un nuovo ricorso, il criterio impositivo divenuto definitivo, consolidato ed ormai inoppugnabile.

Si ritiene pertanto che, anche relativamente all'ipotesi in esame, l'inosservanza del disposto di cui al ricordato art. 44 comporti l'impossibilità di prendere in considerazione l'istanza di parte intesa a contestare il criterio di tassazione adottato dall'ufficio.

La suddetta preclusione potrebbe essere superata come, d'altra parte, prospettato dall'istante, soltanto dall'esercizio del potere di autotutela che consente l'annullamento d'ufficio degli atti precedentemente emanati ogni qualvolta si riconosca l'insussistenza dei presupposti impositivi sui quali l'amministrazione ha fondato il proprio accertamento.

Questa direzione generale ha talvolta ritenuto di applicare il citato principio per alcune ipotesi riguardanti questioni di valutazione ed in presenza di errori di fatto (errori circa la consistenza di un bene, erronea denuncia di un cespite non appartenente al *de cuius*; cfr., tra le altre, la risoluzione n. 271993/79 del 31 gennaio 1980).

Risoluzione ministeriale n. 271988 dell'8 gennaio 1980 della direzione generale delle tasse «... la facoltà dell'amministrazione di rivedere il proprio operato, nelle ipotesi di accertamento resosi definitivo, risponde ad un principio di giustizia ...».

In senso conforme: risoluzione ministeriale n. 11/508 del 2 giugno 1980, della direzione generale imposte dirette; nota ministeriale n. 11/589 del 2 giugno 1980; nota ministeriale n. 88923 del 10 marzo 1980; risoluzione ministeriale n. 7/3741 del 28 marzo 1980 della direzione generale delle imposte dirette.

Allo stato della legislazione, però, trattasi chiaramente di esercizio del potere di autotutela dell'amministrazione finanziaria alla quale non incombe alcun obbligo, come, invece, sostenuto dal contribuente di questo procedimento.

Pertanto, come esattamente concluso dalla commissione di primo grado, non può esser sindacato, in sede giurisdizionale, l'eventuale mancato esercizio dello stesso potere.

Ciò nonostante, ritiene questa commissione di non poter obbliterare che la amministrazione finanziaria — come si è già visto — con la risoluzione ministeriale n. 200337 del 2 agosto, 1985 e quella n. 271988 dell'8 gennaio 1980 della direzione generale delle tasse, ha esercitato il suo potere di autotutela per errori di fatto (e non questioni di diritto) anche al cospetto di accertamenti definitivi e non più impugnabili; circostanza, questa, che certamente discende della particolare caratteristica di «parte» dell'amministrazione finanziaria, che ritiene espressamente di adeguarsi a «principi di giustizia».

Tutto ciò necessariamente premesso, ritiene questa commissione — convinta delle considerazioni già svolte in ordine all'attuale vigenza dell'art. 12, primo comma, così come formulato dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, con la contestuale soppressione della c.d. pregiudiziale tributaria — che l'intento di quel legislatore sia stato di privilegiare l'accertamento dei «fatti materiali» compiuto in sede penale con sentenza irrevocabile di condanna o di proscioglimento pronunciata in seguito a giudizio, non solo e non tanto in ossequio al pur validissimo principio del nostro ordinamento e cioè quello della unità della giurisdizione: ma per evitare, comunque, l'aberrante conseguenza non soltanto per il contribuente ma anche per il fisco, di un'imposizione di tributi (o di una non imposizione), nonostante un accertamento insuperabile in sede penale dell'inesistenza (o della esistenza) di «fatti materiali che costituiscono l'indispensabile presupposto per il corretto esercizio della funzione».

Per queste ragioni di giustizia sostanziale e di diritto «vivente», a parere di questa commissione, non può condividersi quanto apoditticamente e — forse anche incomprensibilmente — affermato dall'ufficio appellato, secondo cui «il procedimento penale, quello tributario e l'esercizio del potere di autotutela sono tre momenti diversi, autonomi e distinti dell'ordinamento giuridico, che, pur interferenti l'uno negli altri o viceversa (sic!), non si annullano automaticamente a vicenda, in quanto i fatti materiali possono avere diversa rilevanza nel procedimento penale ed in quella tributaria, anche per il comportamento processuale nelle diverse sedi, che assumono i soggetti attivi e passivi interessati».

All'uopo occorre soltanto aggiungere che se può esser vero che la diversità del regime dei mezzi di prova nel processo tributario rispetto a quello penale (divieto di giuramento e di prova testimoniale) avvalorava il dubbio che il principio della unità della giurisdizione non possa esser perseguito sino al punto di sacrificare gli strumenti di difesa nonché la «effettività» della valutazione probatoria, così come affermato nell'ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale, con riferimento alla questione di costituzionalità della c.d. pregiudiziale tributaria (ord. trib. Pistoia del 16 maggio 1990, accolta dalla Corte con sentenza n. 258/1991), non può dirsi altrettanto se si è al cospetto di fatti materiali la cui esistenza o inesistenza è stata accertata irrevocabilmente in sede penale e non può non incidere nel processo tributario per quanto espressamente disposto dal primo comma dell'art. 12 della legge n. 516/1982, più volte richiamato; nonostante le tendenze «separatiste», in tema di rapporti tra azione penale, civile ed amministrativa, evidenziatisi nel nuovo codice di procedura penale, così come rilevato dalla Corte costituzionale nella già citata sentenza n. 258/1991.

Se quanto è stato detto fin qui è vero, questa commissione, tornando al caso di specie, e richiamando quanto già esposto nella narrativa del fatto, rileva che il contribuente Calvi Corrado, in seguito ad un intervento della guardia di finanza di Lecce, veniva denunciato, nella sua qualità di agente di commercio, per l'omessa fatturazione ed annotazione delle scritture contabili di provvigioni per L. 37.142.000, nell'anno 1983, e per L. 38.244.000, nell'anno 1984.

In seguito a ciò, il suddetto Calvi veniva rinviato a giudizio e giudicato dal tribunale di Lecce con sentenza del 24 febbraio 1987, ottenendo l'assoluzione per i reati ascrittigli perché il fatto non sussiste, avendo accertato il giudice penale che il fatto materiale contenuto nel capo di accusa era risultato mancante, l'amministrazione finanziaria, inoltre, si era costituita parte civile nel giudizio e la sentenza del tribunale era divenuta irrevocabile nel giugno 1987.

Nonostante ciò, il 12 novembre dello stesso anno, l'ufficio distrettuale impose dirette di Gallipoli, in data 12 novembre 1987, procedeva alla compilazione di appositi avvisi di accertamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) e dell'imposta locale sui redditi (Ilor) per ciascuno degli anni 1983 e 1984, rettificando, secondo l'assunto del contribuente, in modo analitico, le prodotte dichiarazioni e aumentando i redditi, ivi comprendendovi, tra l'altro, gli importi sopra indicati, ritenuti evasi, pur essendo stati dichiarati inesistenti con la richiamata, sentenza del tribunale di Lecce.

Il contribuente stesso, stante la conclusione della vicenda, in seguito alla assoluzione del giudice penale per inesistenza dei fatti materiali, — oggetto di quel giudizio, ove, come ora si è detto, si era costituito parte civile l'ufficio, — non impugnò gli avvisi di accertamento e l'ufficio imposte dirette di Gallipoli procedette ad iscrizione a ruolo delle somme indicate nella narrativa del fatto.

La relativa cartella esattoriale, come risultato dagli atti, veniva notificata in data 25 agosto 1988 e il medesimo contribuente produceva all'ufficio imposte dirette di Gallipoli una articolata istanza con cui chiedeva, in buona sostanza, lo sgravio delle imposte iscritte in eccedenza e relative ai redditi nascenti dai fatti dichiarati inesistenti dal tribunale di Lecce, come conseguenza della revisione degli accertamenti definitivi (anch'essa chiesta), e, nella more, la sospensione della riscossione.

Il mancato, tempestivo provvedimento di sgravio da parte dell'ufficio, determinava l'esattore a notificare, in data 26 settembre 1988, l'avviso di mora n. 1324, contro cui si instaurava il contenzioso dinnanzi alla commissione tributaria di primo grado di Lecce.

Come già si è detto nella narrativa del fatto, la commissione dichiarava inammissibile il ricorso contro l'avviso di mora perché proposto per motivi attinenti all'accertamento e che avrebbero dovuto esser fatti valere impugnando quest'ultimo; ciò perché, il terzo comma dell'art. 16 del d.P.R. n. 636/1972 stabilisce espressamente che il ricorso contro il ruolo e l'avviso di mora è ammesso anche per motivi diversi da quelli relativi a vizi loro propri, soltanto se tali atti non siano stati preceduti dalla notificazione dell'avviso di accertamento; notificazione che, nella fattispecie, era certamente avvenuta; veniva dichiarato, altresì, inammissibile il ricorso contro il silenzio-rifiuto dell'ufficio imposte, in quanto, per tale ricorso, l'inammissibilità è espressamente prevista dal predetto art. 16, non essendo il silenzio-rifiuto compreso fra gli atti tassativamente indicati nel primo comma del medesimo articolo.

La commissione di primo grado affermava altresì che, «anche a ritenere che quella presentata il 9 settembre 1988 possa essere considerata un'istanza di rimborso (con ricorso si impugna espressamente il silenzio-rifiuto a rimborsare), è di tutte evidenzia che il ricorso stesso è senz'altro inammissibile in quanto, nella fattispecie, non ricorrono le condizioni previste dal sesto comma dell'art. 16 del d.P.R. n. 636/1971, non trattandosi di un caso di «versamento diretto» e, comunque, non potendosi dire che manchino, o non siano notificati, gli atti indicati nel primo comma, essendo stati, invece, regolarmente notificati gli avvisi di accertamento ed il ruolo.

Per queste e per le altre conclusioni della commissione di primo grado, già riportate, si è già detto in premessa che, allo stato della legislazione, la decisione della commissione non merita censura alcuna.

Tuttavia, dopo essersi soffermata ampiamente su quanto disposto dall'art. 12 della legge 7 agosto 1972, n. 216, e su tutti gli altri contributi in materia da parte della dottrina e della giurisprudenza, nonché sul comportamento improntato, in generale, od apprezzabile obiettività da parte dell'amministrazione finanziaria, questa commissione non può non evidenziare la peculiarità del caso in esame, in quanto, insieme ai motivi di appello proposto dal contribuente contro la decisione della commissione tributaria di primo grado di Lecce, si è trovata al cospetto di un'altra sentenza irrevocabile di assoluzione dello stesso imputato contribuente — sentenza divenuta irrevocabile, dopo la conclusione del giudizio di primo grado — con la quale il medesimo Calvi veniva assolto per insussistenza dei fatti materiali (simulazione di componenti negativi di reddito pari a L. 75.848.502), fatti relativi al delitto di cui all'art. 4, n. 7, del d.-l. n. 429/1972 e succ. mod., e presupposti dai redditi accertati dall'ufficio imposte dirette di Gallipoli con riferimento alla dichiarazione annuale dei redditi del 1983 del Calvi.

Orbene, sembra a questa commissione, senza entrare nel merito, che, sulla base della documentazione prodotta e con riferimento ai fatti materiali oggetto del processo penale e di quello tributario, stante l'espressa previsione dell'art. 12 della legge 7 agosto 1982, n. 516 (il cui contenuto si è più che sufficientemente esaminato), non venga rispettato l'intento del legislatore del 1982 di fare incidere, comunque, sul processo tributario, il giudicato penale, indipendentemente dal fattore cronologico di conclusione di quest'ultimo, così come rilevato dalla stessa amministrazione finanziaria con la risoluzione n. 1/3691 del 23 ottobre 1986 del Ministero delle finanze, direzione generale del contenzioso, già riportato.

Pertanto, questa stessa commissione, sulla base di quanto sin qui necessariamente evidenziato, avverte il dubbio di costituzionalità della normativa vigente in materia, con riferimento anzitutto all'art. 12, secondo comma, della legge n. 516/1982, in quanto, pure al cospetto di fatti materiali che sono stati oggetto di giudizio penale per i reati previsti in materia di imposte sui redditi e quelle sul valore aggiunto, dispone (vedi legge di conversione del d.-l. 10 luglio 1982, n. 429) che gli uffici tributari debbano procedere ad accertamenti, senza stabilire però l'obbligo di uniformarsi ai fatti materiali accertati, irrevocabilmente in sede penale, ed, inoltre, soltanto se non sia scaduto il termine per l'accertamento; tutto ciò con conseguenze decisamente negative nell'ambito del processo tributario, così come sembra accaduto nel caso in esame.

Ritiene, altresì, questa commissione che si evidenziano seri dubbi sulla costituzionalità dell'art. 16 del contenzioso tributario, entrato in vigore il 1° gennaio 1982 (in epoca, comunque, anteriore alle innovazioni apportate dalla legge n. 516 del 7 agosto 1982) nella parte in cui non prevede che anche contro l'avviso di mora ed il silenzio-rifiuto in seguito alla presentazione dell'istanza di rimborso, possa essere proposto ricorso alle commissioni tributarie, allorquando si vuol fare valere, in quest'ultima sede, la sentenza penale irrevocabile di condanna e di proscioglimento pronunciata in seguito a giudizio e relativa a reati previsti in materia di imposte sui redditi e di quelle sul valore aggiunto, per l'autorità di cosa giudicata, nel processo tributario, in ordine ai fatti materiali che sono stati oggetto del giudizio penale.

A giudizio di questa commissione ed, ovviamente, basandosi sulle promesse — non a caso diffusamente esposte — potrebbe ravvisarsi, la violazione dell'art. 3 della Costituzione italiana, in quanto, specie allorquando la sentenza penale di condanna o di proscioglimento diviene irrevocabile in epoca successiva agli accertamenti ormai definiti dall'amministrazione finanziaria, finiscono con l'essere posti sullo stesso piano impositivo il contribuente che per i fatti materiali oggetto del giudizio penale e di quello tributario è stato assolto perché il fatto non sussiste dai reati tributari ascrittigli, stante l'inesistenza di detti fatti, ed il contribuente che, invece, tale assoluzione non ha ottenuto.

Da ciò si sviluppa, a parere di questa stessa commissione, la possibile violazione del diritto di difesa ex art. 24, secondo comma, della Costituzione, in quanto, il contribuente assolto in sede penale con sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste, pur con l'espressa previsione dell'art. 12, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 516, non può far valere l'autorità di cosa giudicata dei fatti materiali accertati dal giudice penale, in qualsiasi atto di natura impositiva che riceva dalla stessa amministrazione finanziaria.

Rammentandosi, in proposito, il diritto al rimborso di quanto non dovuto.

È evidente poi che, in tal modo, non è riconosciuto, in definitiva al contribuente stesso il diritto di concorrere alla necessità contributiva, come fatto generale, in ragione della sua effettiva capacità contributiva (art. 53 della Costituzione).

Infine, a parere di questa commissione, la legislazione in materia come sopra descritta non rispetta compiutamente l'art. 97 della Costituzione italiana, in relazione al buon andamento e alla imparzialità dell'amministrazione:

La rilevanza della questione, così come proposta, sembra più che evidente a questa commissione, in quanto, laddove detta questione fosse ritenuta non manifestamente infondata o ammissibile da parte della Corte costituzionale, essendo ancora pendente il giudizio dinanzi a questa commissione, potrebbe proseguire nell'esame del merito, non essendovi più la pregiudiziale inammissibilità del ricorso, così come formulato dal medesimo contribuente, in base alla legislazione vigente.

*P. Q. M.*

*Letti gli atti processuali e valutate le conclusioni dell'ufficio e del contribuente:*

*Dichiara non manifestamente infondata la questione di costituzionalità degli artt. 12, secondo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 516, e 16 del d.P.R. 3 novembre 1981, n. 739, con riferimento e per violazione degli artt. 3, 24, 53 e 97 della Costituzione italiana in quanto, nonostante l'ampliamento della incidenza della sentenza irrevocabile del giudice penale, con l'assoluzione perché il fatto non sussiste, su quello tributario, (per quanto disposto dall'art. 12 già richiamato), non prevede, specie nel caso in cui la sentenza irrevocabile di assoluzione diviene tale successivamente alla scadenza dei termini per proporre ricorso avverso i vari atti previsti dall'art. 16 della legge n. 739/1981, che il contribuente possa adire la commissione tributaria competente nei termini del rito tributario;*

*Sospende, pertanto, il procedimento e dispone che gli atti siano trasmessi immediatamente e, dopo la notificazione della seguente ordinanza, alla Corte costituzionale, con notificazione al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicazione al Presidente delle due Camere.*

Lecce, addì 20 marzo 1991

*Il presidente estensore: SODO*

91C1082

N. 609

*Ordinanza emessa il 25 ottobre 1990 (pervenuta alla Corte costituzionale il 13 settembre 1991) dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la regione siciliana, sul ricorso proposto da Fiorella Vincenzo*

**Pensioni - Domanda di riscatto di servizi ai fini del trattamento di quiescenza - Termine di novanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di cessazione dal servizio nell'ipotesi di collocamento a riposo non per limiti di età - Termine di novanta giorni per il ricorso alla Corte dei conti contro il decreto concessivo o negativo di riscatto, decorrente dalla data di comunicazione del decreto stesso - Irrazionalità, di fronte al riconosciuto principio della imprescrittibilità del diritto a pensione, della relativa brevità e del carattere decadenziale dei suddetti termini - Incidenza sul principio della retribuzione (anche differita) proporzionata ed adeguata - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 203/1985 e 197/1987 nonché all'ordinanza n. 852/1988.**

**(Legge 15 febbraio 1958, n. 46, art. 6, settimo comma; d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, art. 147, secondo comma). (Cost., artt. 3 e 36).**

LA CORTE DEI CONTI

Ha emesso la seguente ordinanza n. 120/91/ord. nel giudizio in materia di pensioni civili promosso dal sig. Vincenzo Fiorella, nato a Valledlunga il 3 gennaio 1923 e residente in Palermo, via Domenico Trentacoste n. 6;

Visto il ricorso introduttivo del giudizio, depositato il 16 febbraio 1985 presso la segreteria della terza sezione per le pensioni civili in Roma ed iscritto al n. 123927 del relativo registro (ora, n. 875/C);

Visti gli altri atti e documenti di causa;

Uditi, nella pubblica udienza del 25 ottobre 1990, il relatore, consigliere Salvatore Cilia, e il pubblico ministero, nella persona del vice procuratore generale Guido Carlino; non rappresentato il ricorrente.

## FATTO

Col ricorso indicato in epigrafe, il sig. Vincenzo Fiorella impugnò la nota 19 marzo 1979, prot. n. 1294/78, con cui l'intendenza di finanza di Palermo, uniformandosi ad una osservazione della delegazione regionale della Corte dei conti, aveva negato il diritto al riscatto del periodo legale di studi universitari in base alla considerazione che tra i servizi resi dal Fiorella prima alla regione siciliana e poi allo Stato (Ministero delle finanze) non vi era stata — né poteva esserci — ricongiunzione. Nel ricorso, per contro, i sig. Fiorella, attraverso una analitica esegesi della normativa disciplinante il riscatto, perviene alla conclusione della illegittimità del diniego e chiede pertanto che questa Corte voglia riconoscere il relativo diritto.

Peraltro, pochi giorni prima della proposizione del ricorso il Fiorella aveva reiterato all'amministrazione delle finanze la domanda di riscatto, richiamando quella iniziale del 2 febbraio 1972 e l'integrazione del 25 ottobre 1976, ma l'intendenza di finanza di Palermo, con nota in data 8 febbraio 1985 (prot. n. 4/85/815), oppose l'irricevibilità della nuova istanza in quanto presentata oltre il termine previsto dal secondo comma dell'art. 147 del d.P.R. n. 1092/1973 (il Fiorella, infatti, era andato in pensione per dimissioni).

Con atto depositato in segreteria il 2 gennaio 1987, la procura generale, da una parte, ha eccepito l'irricevibilità del ricorso in quanto promosso oltre il termine di novanta giorni concesso per l'impugnativa (decreto intendenzioso notificato il 7 aprile 1979, ricorso depositato il 16 febbraio 1985), e, dall'altra, ha proposto la sua inaccogliibilità, per i motivi esposti nella citata nota dell'8 febbraio 1985, contro la quale il gravame si può ritenere esteso.

All'udienza di discussione, il procuratore generale ha confermato le richieste formulate con l'atto scritto di irricevibilità del ricorso o, comunque, di rigetto dello stesso.

## DIRITTO

La sezione ritiene di sollevare d'ufficio q.l.c. del settimo comma dell'art. 6 della legge 15 febbraio 1958, n. 46 (in base al quale il ricorso alla Corte dei conti avverso il decreto con il quale si concede o si nega il riscatto deve essere presentato entro novanta giorni dalla data di comunicazione del decreto stesso), nonché del secondo comma dell'art. 147 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (il quale prevede che la domanda di riscatto di servizi debba aver luogo, quando il collocamento a riposo avviene non per limiti di età, entro novanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di cessazione dal servizio), per violazione degli artt. 3 e 36 della Costituzione.

La rilevanza delle proposte questioni deriva dal fatto che, secondo l'interpretazione del remittente, il sig. Fiorella avrebbe diritto al riscatto del periodo di studi universitari. Invero, la tesi secondo cui, essendo stato il servizio prestato dal Fiorella alla regione siciliana «computato» ai sensi dell'art. 12 del d.P.R. n. 1092/1973 e non «ricongiunto» ai sensi dell'art. 113, il riscatto della laurea non sarebbe ammissibile per la inapplicabilità dell'art. 25 della legge 3 maggio 1967, n. 315 (richiamato, per l'appunto, dall'ultimo comma dell'art. 113), non può essere condivisa stante che l'art. 13 di tale d.P.R. non potrebbe non riguardare — la formulazione del primo comma dell'art. 10 è all'uopo molto chiara — anche i «servizi resi ad enti diversi» dallo Stato (art. 12); laddove, nell'ambito del capo I del titolo VII del ripetuto d.P.R., il richiamo dell'art. 25 della legge n. 315/1967 si rendeva necessario in quanto ivi non è contenuta alcuna norma di carattere generale sul riscatto dei titoli di studio. D'altra parte, se tale interpretazione del combinato disposto degli artt. 10, 12 e 13 del d.P.R. n. 1092/1973 non fosse esatta, difficilmente si potrebbe evitare una censura di incostituzionalità, per violazione del principio di eguaglianza, di tali norme interpretate in senso opposto, stante che il «computo» e la «ricongiunzione» danno luogo, almeno nell'ottica che interessa in questa sede, a situazioni quantomeno simili, ove non si voglia considerare addirittura che i servizi «computabili» presentano forse una più marcata valenza giuridica rispetto a quelli «ricongiungibili», nel senso che i primi sembrano più assimilabili ai servizi «effettivi» di quanto non lo siano gli altri.

Per quanto riguarda la non manifestata infondatezza, il collegio è ben consapevole che la Corte costituzionale si è più volte pronunciata sulla materia, e precisamente con sentenze n. 203/1985 e n. 197/1987 e con ordinanza n. 852/1988, dichiarando sempre infondate le relative questioni di l.c. (proposte con riferimento agli artt. 3, 36 e 38 oppure agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione), in base alle assorbenti considerazioni che il diritto a pensione e il diritto a riscatto costituiscono «due diritti ontologicamente distinti e strutturalmente diversi» e che «l'esercizio di ogni diritto, anche quello costituzionalmente garantito, può essere dalla legge regolato e sottoposto a limite, sempre che questo sia compatibile con la funzione del diritto di cui si tratta e non si traduca comunque nella esclusione dell'effettiva possibilità dell'esercizio in parola». Ma è proprio il concetto della ontologica e strutturale diversità fra pensione e riscatto che, facendo permanere qualche ulteriore perplessità, induce il collegio a sottoporre nuovamente la questione all'esame della Corte costituzionale con motivazioni e prospettazioni in parte diverse rispetto a quelle risultanti dalle precedenti ordinanze di rimessione.

In primo luogo, infatti, si deve rilevare che sotto nessun profilo il riscatto (di servizi o di studi) può considerarsi un diritto «autonomo» in quanto, di per sé, non sarebbe in grado di produrre alcun beneficio, essendo invece meramente «strumentale» al diritto a pensione (per aumentarne il *quantum* o addirittura per consentire il raggiungimento dell'anzianità minima pensionabile), oltre che, eventualmente, all'indennità di buonuscita. D'altra parte, se il legislatore ha ritenuto di affidare alla giurisdizione della Corte dei conti la cognizione dei giudizi in una materia come quella dei riscatti che, in senso generale, si prospetta come tipica materia di «attività di servizio» — tento è vero che, in via normale, la relativa domanda deve essere presentata, ai sensi del primo comma dell'art. 147 del più volte citato d.P.R. n. 1092/1973, almeno due anni prima della data fissata per il collocamento a riposo — e che quindi avrebbe potuto essere attribuita alla cognizione del giudice amministrativo, la ragione non può che essere, appunto, l'intimo, imprescindibile e «strumentale» collegamento di tale materia con quella pensionistica; tanto è vero, fra l'altro, che l'art. 67 del t.u. delle leggi sulla Corte dei conti (r.d. 12 luglio 1934, n. 1214) — che non prevede, per i giudizi pronunciati dalle singole sezioni, ordinarie e speciali, del contenzioso pensionistico, l'appello alle sezioni riunite — è stato sempre ritenuto applicabile, senza alcuna perplessità, alla materia dei riscatti.

Non appare superfluo, inoltre, mettere nella giusta evidenza che nel sistema anteriore alla legge 15 febbraio 1958, n. 46, il terzo comma, dell'art. 4, del r.d. 27 giugno 1933, n. 703 (poi trasfuso nel terzo comma dell'art. 62 del t.u. delle leggi sulla Corte dei conti), statuiva che il ricorso giurisdizionale in materia di riscatti fosse proponibile soltanto contro i decreti concernenti il trattamento di quiescenza (quando questo, evidentemente, premetteva o limitava il diritto al riscatto). Infatti, se tale connubio — tutt'altro che ibrido — trovava, ancora una volta, ragione e fondamento nel fatto che, nell'ottica del legislatore, riscatto e pensione sono evidentemente due facce della stessa medaglia (fin quasi a fondersi), la circostanza che il settimo comma dell'art. 6 della legge n. 46/1958 abbia sganciato, ai fini dell'impugnativa, il decreto di riscatto dal decreto di pensione non può essere certo interpretata come un drastico rovesciamento dell'impostazione di principio, essendo chiaramente e opportunamente finalizzata a mettere il dipendente in condizione di conoscere in modo certo, durante il corso della carriera, tutti i periodi valutabili a fini pensionistici.

D'altra parte, se il termine decadenziale previsto dal primo comma dell'art. 147 del d.P.R. n. 1092/1973, pur continuando ad apparire irrazionale nell'ottica delle finalità che intende perseguire (la tempestiva liquidazione del trattamento di quiescenza dovrebbe scaturire da più agili meccanismi amministrativi e non dalla imposizione di sanzioni decadenziali per il dipendente), si appalesa, in linea generale, non iugulatorio, in quanto il dipendente ha avuto comunque tanti anni per «riflettere», non altrettanto può dirsi per i termini previsti dalle norme impugnate. Certo, come si evince chiaramente dalle tre pronunce già citate della Corte costituzionale, i termini di cui si discute (novanta giorni, sia per la domanda di riscatto nel caso di collocamento a riposo non per limiti di età, sia per l'impugnativa del decreto con cui si concede o si nega il riscatto stesso) non sono talmente brevi da risultare incompatibili con l'effettivo esercizio del diritto, ma continuano purtuttavia ad apparire non coerenti rispetto alla imprescrittibilità del diritto a pensione, al quale — si vuole ripetere — il riscatto è ontologicamente, strumentalmente e pressoché esclusivamente collegato.

Non si ritiene inutile, infine, segnalare come la legislazione sui riscatti abbia subito una evoluzione nel senso del *favor* del dipendente, ove si consideri, ad esempio, che il riscatto del titolo di studio di istruzione superiore, prima ammesso (art. 7 della legge n. 46/1958 e art. 13 del d.P.R. n. 1092/1973) soltanto quando la laurea era stata richiesta «come condizione necessaria per l'ammissione in servizio di ruolo», è stato successivamente riconosciuto (art. 2, quinto comma, del decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 694, introdotto con la legge di conversione 29 novembre 1982, n. 881) «a quanti, muniti di diploma di laurea, si trovino inquadrati in una carriera direttiva dello Stato anche se tale diploma sia stato considerato, ai fini degli sviluppi di carriera, successivamente alla immissione in ruolo»; e le norme qui impugnate non appaiono certo in sintonia, fra l'altro, con tale evoluzione normativa di *favor*.

Tutto ciò premesso e considerato, l'art. 3 della Costituzione appare vulnerato (con riferimento al settimo comma dell'art. 6 della legge n. 46/1958) dal fatto che l'amministrazione potrebbe — e senza incorrere in censure di illegittimità — favorire alcuni dipendenti non emettendo (solo in alcuni casi, appunto) un autonomo decreto di riscatto ma unificando il provvedimento sul riscatto con quello di pensione, rispetto al quale il termine decadenziale di novanta giorni per l'impugnativa, già previsto dall'art. 63 del t.u. n. 1214/1934, non è più vigente in virtù della sentenza n. 8/1976 della Corte costituzionale (in tale caso, infatti, non sarebbe né logico né — si ritiene — possibile far valere i diversi regimi di impugnativa nei confronti di un provvedimento unitario).

L'art. 36 appare violato (in relazione ad entrambe le norme impugnate) in base alla considerazione che la pensione «retribuzione differita» per pacifica giurisprudenza) potrebbe essere determinata in misura ridotta o potrebbe essere addirittura non concessa (risultando così non «proporzionata alla quantità» del lavoro prestato) ove dovessero continuare a valere i predetti termini decadenziali rispetto ad un istituto che è finalizzato proprio a determinare il *quantum* pensionistico o addirittura a far sorgere il relativo diritto.

*P. Q. M.*

*Visti gli artt. 134 della Costituzione, 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e 23 terzo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87;*

*Dichiara rilevante per la definizione del presente giudizio e non manifestamente infondata, nei termini di cui in motivazione, e solleva d'ufficio, q.l.c. dell'art. 6, settimo comma, della legge 15 febbraio 1958, n. 46, nonché dell'art. 147, secondo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, per violazione degli artt. 3 e 36 della Costituzione;*

*Sospende il giudizio in corso e ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;*

*Ordina che la presente ordinanza sia notificata, a cura della segreteria, al ricorrente, al pubblico ministero e al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.*

Così deliberato in Palermo, nella camera di consiglio del 25 ottobre 1990.

*Il presidente f.f.: CASAMICHELE*

Depositata in segreteria il 24 giugno 1991.

*Il direttore della segreteria: (firma illeggibile)*

91C1083

N. 610

*Ordinanza emessa il 24 aprile 1991 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Crotona nel procedimento penale a carico di Viscomi Giovanni ed altro*

**Stupefacenti - Detenzione ad uso personale non terapeutico di sostanze stupefacenti o psicotrope in misura superiore alla dose media giornaliera come determinata dal decreto del Ministro della sanità n. 180/1990 - Conseguente assoggettamento di tale condotta alla sanzione penale anziché amministrativa - Violazione del principio di eguaglianza - Discriminazione per il consumatore di elevate quantità di droga rispetto al detentore di modiche quantità che può avvalersi della presunzione della destinazione all'uso personale.**

(D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, artt. 75, primo comma, e 73, primo comma).

(Cost., art. 3).

#### IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

All'esito dell'odierna udienza preliminare;

Premesso, che in data 27 novembre 1990, Dornio Francesco e Viscomi Giovanni veniva notati da un equipaggio della sezione narcotici della squadra mobile della questura di Catanzaro nell'atto di addentrarsi, a bordo di una Fiat Panda, in una zona di aperta campagna del comune di Isola Capo Rizzuto;

che in sede d'ispezione e controllo del mezzo, all'interno del porta-oggetti posto accanto alla portiera dx, venivano rinvenute due siringhe epidermiche e involucro di carta stagnola contenente sostanza, che in sede di esame speditivo con kit-narcotest, risultava essere stupefacente del tipo eroina e per un peso di milligrammi 700;

che i due, tratti in arresto, in sede di udienza di convalida concordemente dichiaravano il loro stato di tossicodipendenza e che nelle circostanze di cui al loro arresto s'erano appartati con l'intento di iniettarsi lo stupefacente, del quale contestavano in ogni caso il dato quantitativo indicato dagli agenti;

che l'accertamento tecnico, espletato dal p.m. nella forma degli atti non ripetibili ex art. 360 del c.p.p., accertava che il reparto era costituito da gr 0,4673 netti di polvere beige;

che l'analisi qualitativa e quantitativa vi individuava la presenza di principio attivo del tipo H e H CL incluso nella tabella I del d.m. n. 180 del 12 luglio 1990 alla voce Diacetil morfina (eroina), per un peso di gr 0,232, del quale secondo il consulente, tenuto conto dei dati epidemiologici relativi a consumatori abituali di tale sostanza psicotropa con fabbisogno giornaliero «medio» di gr 0,1 — per come stabilito dal richiamato d.m. —, si sarebbe ricavate in totale due dosi;

che in data 4 febbraio 1991 il p.m., evidenziando quali fonti di prova le dichiarazioni da loro rese in sede di convalida e i risultati dell'accertamento tecnico, richiedeva a questo g.i.p., l'emissione di decreto di rinvio a giudizio nei confronti del Dornio e del Viscomi per il reato di cui all'art. 73, primo e quinto comma, del t.u. di cui al d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309;

che nell'odierna udienza preliminare, il p.m. ha insistito nel rinvio a giudizio e la difesa ha eccepito l'incostituzionalità della norma incriminatrice e del presupposto primo comma dell'art. 75 del t.u. stupefacenti per violazione art. 3, primo comma, della Costituzione.

#### OSSERVA

La richiesta di rinvio a giudizio dei due tossicodipendenti pone una questione di costituzionalità della richiamata norma incriminatrice ai fini di una eventuale declaratoria di non luogo a procedere, per trattare di fatto non previsto dalla legge come reato.

Il p.m., nel richiedere il rinvio a giudizio, rettamente, alla luce dei vigenti primi commi degli artt. 75 e 78 del t.u. stupefacenti e d.m. sanità 12 luglio 1990 n. 180, ha tenuto conto del solo dato quantitativo rappresentato dall'eccedenza di gr 0,032 di eroina rispetto ai limiti massimi della dose media giornaliera di gr 0,200 riferita a due consumatori, pur in presenza di un quadro probatorio (costituito dallo stato di tossicodipendenza dei due incriminati, dall'essere stati costoro sorpresi nell'atto di immettersi in una tranquilla e sperduta campagna, luogo prediletto dei tossici per iniettarsi l'eroina, e nella detenzione complessiva di due dosi e di due siringhe) evidenziatene il certo, imminente e personale uso.

Poiché l'uso personale, pur ritenuto illecito, in via di principio dal primo comma dell'art. 72 del t.u. n. 309/1990, non è di per sé sancito con pena criminale, mentre con tale pena è sancita la detenzione di sostanze stupefacenti per tale uso in quantità superiore ai limiti quantitativi massimi di principio attivo predeterminati in via astratta per le dosi medie giornaliere, il differente trattamento sanzionatorio dettato dall'art. 75, primo comma, del t.u. n. 309/1990, con sanzioni amministrative per i detentori per uso personale di una certa sostanza stupefacente entro i limiti dettati dal d.m. n. 180/1990 e quello dettato dall'art. 73, primo, quarto e quinto comma con pena criminale per i detentori sempre per uso personale, ma oltre il predetto limite, pone problemi di legittimità costituzionale delle due richiamate norme, che prevedono sanzioni profondamente diverse nella loro natura ed afflittività, pur sanzionando la stessa condotta illecita.

E se una diversa quantità di stupefacente detenuto può giustificare una diversa sanzione rispetto ad un limite astratto e predeterminato dal legislatore per stabilire, in assenza di concreti atti di spaccio o cessione, una presunzione di destinazione all'uso personale e consequenzialmente di insussistenza di reato, non così quando il consumatore è sorpreso sì nella materiale detenzione della sostanza stupefacente in quantità eccedente i limiti consentiti per l'uso personale, ma in chiara, evidente ed imminente assunzione dell'intero quantitativo di stupefacente, perché *il surplus* rispetto a detti limiti può trovare giustificazione in un maggiore fabbisogno del consumatore, il cui grado di tossicità ed assuefazione può essere superiore a quello di altri per i quali i limiti «medi» sono sufficienti. In tali ipotesi la condotta illecita, e sotto il profilo oggettivo e sotto il profilo soggettivo, è identica ed il diverso trattamento sanzionatorio previsto dai richiamati primo comma dell'art. 75 e primo comma dell'art. 73, quest'ultimo nella parte in cui richiama le ipotesi dell'articolo 75, cozza inequivocabilmente contro il principio d'eguaglianza ex art. 3 alla Costituzione. Il primo comma dell'art. 75 del t.u. n. 309/1990 presenta così profili d'incostituzionalità nella parte in cui non prevede in ogni caso l'assoggettamento alla sanzione amministrativa in essa dettata di chi detenga sostanza stupefacente o psicotropa in quantità anche superiore a quella per la stessa specificatamente individuata dal d.m. sanità n. 180 del 12 luglio 1990, ma tale che, anche per le modalità ed i termini dell'accertamento dell'illecito, sia evidente l'imminente e totale assunzione della stessa da parte del detentore.

L'attuale trattamento discrimina il consumatore di elevate quantità di droga, sorpreso nell'atto dell'assunzione, rispetto al detentore di più modiche quantità, ma sfugge alla sanzione penale, avvalendosi della presunzione di destinazione all'uso personale, quando tale uso in concreto non è provato. La questione così prospettata appare rilevante ai fini della decisione da adottare da questo g.i.p., posto che l'interpretazione additiva richiesta alla Corte costituzionale, se accolta, comporterebbe pronuncia di sentenza di non luogo a procedere perché il fatto rimproverato al Viscomi ed al Dornio non sarebbe più previsto dalla legge come reato, ma come illecito amministrativo, con invio degli atti al prefetto di Catanzaro.

P. Q. M.

*Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;*

*Dichiarava rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del primo comma dell'art. 75, nonché del primo comma dell'art. 73 — nella parte in cui quest'ultimo richiama l'art. 75 — di cui al d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, del t.u. delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, dettare norme relative a «sanzioni amministrative» in relazione all'art. 3, primo comma, della Costituzione, nel senso e nei limiti di cui in motivazione;*

*Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;*

*Sospende il procedimento in corso;*

*Dispone che la presente ordinanza sia notificata, a cura della cancelleria, al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.*

Crotone, addì 24 aprile 1991

*Il giudice per le indagini preliminari: LUCENTE*

91C1084

N. 611

*Ordinanza emessa il 9 luglio 1991 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Roma nel procedimento penale a carico di Boni Claudio*

**Processo penale - Conflitto tra g.i.p. e giudice del dibattimento - Prevista prevalenza della decisione del secondo - Violazione della legge-delega, del principio del giudice naturale e della sottoposizione dell'organo giudicante alla sola legge.**

**(C.P.P. 1988, art. 28, secondo comma, parte seconda).**

**(Cost., artt. 25, 76 e 101).**

#### IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Rilevato, in fatto che a seguito di richiesta di rinvio a giudizio di Boni Claudio in ordine al reato di cui all'art. 1, primo comma (seconda previsione) legge 7 agosto 1982, n. 516, fu disposta l'udienza preliminare del 14 marzo 1991; l'udienza, su richiesta del difensore di fiducia avv. Rocco B. Condoleo, fu rinviata al giorno 13 maggio 1991; l'imputato, con dichiarazione in data 15 maggio 1991 autenticata dal difensore avv. Condoleo, elesse domicilio presso lo studio di quest'ultimo; la data di fissazione della nuova udienza del 14 maggio 1991 fu notificata all'imputato presso il domicilio eletto in data 8 aprile 1991; all'udienza fissata non si presentarono né l'imputato né il difensore, entrambi ritualmente avvisati; fu nominato un sostituto del difensore ai sensi dell'art. 97, quarto comma, del c.p.p. e fu emesso il decreto che dispose il giudizio per il giorno 25 giugno 1991; il decreto fu ritualmente notificato all'imputato assente presso il domicilio eletto; all'udienza dibattimentale del 25 giugno 1991, il difensore, avv. Frezzolini in sostituzione dell'avv. Rocco Condoleo, dichiarò che il Boni era detenuto per altro presso la c.c. (Regina Coeli) e si accertò che era detenuto dal 2 maggio 1991; il p.m. eccepì la nullità dell'ordinanza (sic!) di rinvio a giudizio per la mancata traduzione all'udienza preliminare dell'imputato detenuto; il Tribunale dispose in conformità;

Ritenuto, in diritto, che l'eccezione del p.m. è infondata e la decisione del tribunale è abnorme in quanto entrambe sono in contrasto con l'art. 162 del c.p.p. non avendo avuto lo scrivente notizia dall'interessato (o dal suo difensore) della sua detenzione, e quindi della sua impossibilità a comparire all'udienza del 13 maggio 1991, né del mutamento (eventuale) del domicilio eletto per cui in questa fattispecie era ed è applicabile il disposto dell'art. 162 nel capov. del c.p.p., in difetto assoluto delle condizioni di cui all'art. 485 e 486, primo e secondo comma, del c.p.p., che prevede la validità della notificazione effettuata presso il domicilio eletto;

Non è previsto, infatti, da alcuna norma processuale — e se lo fosse sarebbe ultragarantista — che il giudice dell'udienza preliminare o dibattimentale, in assenza di qualsivoglia notizia o comunicazione da chiunque provenga, in caso di mancata comparizione non giustificata dell'imputato debba accertarne le cause (tra cui l'eventuale detenzione);

La comunicazione della presenza di un impedimento è onere che compete all'imputato che deve farlo risultare al giudice personalmente o a mezzo del suo difensore specialmente in presenza di un'elezione di domicilio con le conseguenze legali che comporta; non è possibile elevare conflitto di competenza stante il divieto di cui all'art. 28, secondo comma, parte seconda, del c.p.p., ribadito dalla corte di cassazione (sezione prima) con sentenza n. 2053 del 30 aprile 1991;

Ritenuto, che l'art. 28, secondo comma, parte seconda del c.p.p. deve essere esaminato sotto il profilo costituzionale per accertare se sia conforme o meno ai principi della Carta costituzionale;

Ad avviso dello scrivente tre sono i motivi che fanno ritenere contraria alla Costituzione la norma in questione: *a*) violazione della legge di delega; *b*) violazione dell'art. 25 della Costituzione; *c*) violazione dell'art. 101, primo capoverso, della Costituzione;

A) La direttiva n. 15 di cui all'art. 2 della legge 16 febbraio 1987, n. 81, in relazione alla disciplina dei conflitti di giurisdizione e di competenza non prevede alcuna statuizione in ordine ai rapporti tra giudice dell'udienza preliminare e giudice del dibattimento, ritenendo, ovviamente, il legislatore, che in ipotesi del genere si applicassero i principi generali del diritto e cioè che in presenza di situazioni derivate da provvedimenti abnormi o da palesi nullità per violazione dei suddetti principi, il giudice dell'udienza preliminare, in assenza di previsione d'impugnativa da parte del p.m., potesse eccipire la questione innanzi alla Corte di cassazione supremo giudice della legalità.

Il legislatore delegato, invece, dando preminenza all'interesse di una sollecita definizione del processo, in assenza di qualsivoglia direttiva o previsione del legislatore delegante in tal senso, ha preferito privilegiare tale interesse (sollecita definizione) a quella del giudice a non essere vincolato alla definizione di altro giudice (v. relazione ministeriale al progetto preliminare p. I, libro I, titolo I, capo V, capo VII e seg.) anche in violazione della prima parte della direttiva 15 che prevede l'attribuzione, ad ogni parte, del potere di denunciare il conflitto proprio o improprio che sia.

In conclusione, il divieto al giudice dell'udienza preliminare di denunciare conflitti col giudice del dibattimento non solo non è previsto dalla norma delegante, ma è in contrasto con la stessa: viola quindi l'art. 76 della Costituzione con tutte le conseguenze del caso;

B) Nel caso di specie, l'art. 28, secondo comma, parte seconda, del c.p.p. viola anche il principio del giudice naturale: infatti, in presenza di un provvedimento abnorme o, quantomeno, affetto da palese nullità assoluta, non essendo possibile elevare il conflitto (improprio) di competenza, l'imputato sarebbe stato sottratto al suo giudice naturale (giudice del dibattimento) in violazione dell'art. 25 della Costituzione in virtù di un principio «di fretteolosità» (ci si scusa per la terminologia non giuridica) che non ha, non può avere e, si spesa, non avrà mai ingresso nel nostro sistema giuridico;

C) Infine l'art. 28, secondo comma, parte seconda, del c.p.p. viola il principio della sottoposizione del giudice solo alla legge (art. 101, secondo comma, della costituzione): impedendo l'elevazione di un eventuale conflitto di competenza costringe il giudice dell'udienza preliminare a sottostare alla decisione illegittima di altro giudice in palese violazione del dettato costituzionale. Nel caso di specie, infatti il g.u.p. dovrà dar corso ad altra udienza preliminare, *rebus sic stantibus*, in palese violazione di legge;

*Ad abundantiam*, valga anche una considerazione metagiuridica: la norma in questione impedisce l'intervento della Corte regolatrice di tutti quei casi che sorgono dalla diversa interpretazione di una stessa norma di legge ad opera del tribunale e del g.u.p., intervento tanto più necessario tenuto conto delle novità introdotte dal codice vigente;

Ritenuto, pertanto, di non poter proseguire nel giudizio indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, secondo comma, seconda parte, del c.p.p. in relazione agli artt. 25, 76 e 101 della Costituzione.

*P. Q. M.*

*Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;*

*Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso;*

*Ordina, a cura della cancelleria, la notificazione della presente ordinanza alle parti in causa, al p.m., al Presidente del Consiglio dei Ministri pro-tempore, e la comunicazione della stessa ai Presidenti pro-tempore delle due Camere del Parlamento.*

Roma, addì 9 luglio 1991

*Il giudice: CAPIELLO*

## N. 612

*Ordinanza emessa il 22 aprile 1991 dal giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Avellino nel procedimento penale a carico di Santoro Emilio*

**Processo penale - Procedimento pretorile - Indagini preliminari - Richiesta di archiviazione del p.m. avanzata dopo il decorso dei termini - Mancata condivisione da parte del g.i.p. - Ritenuta preclusione a richiedere con ordinanza al p.m. ulteriori indagini, fissando un termine per il loro compimento - Disparità di trattamento tra il g.i.p. richiesto dell'archiviazione prima della scadenza dei termini e il g.i.p., richiesto dell'archiviazione dopo tale scadenza - Violazione del principio di obbligatorietà dell'azione penale.**

(C.P.P. 1988, art. 554, secondo comma).

(Cost., artt. 3 e 112).

## IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Letti gli atti;

Letta la richiesta di archiviazione del p.m.

## O S S E R V A

In data 19 aprile 1991 il p.m. ha chiesto l'archiviazione degli atti in quanto i reati denunciati «sono estinti per amnistia».

Il procedimento in esame risulta iscritto in data 11 agosto 1990 a carico di Santoro Emilio, onde sono da tempo decorsi i termini per le indagini preliminari, mai prorogati.

Ravvisa questo giudice l'esigenza di ulteriori indagini, volte tra l'altro ad accertare se taluno dei reati denunciati (art. 570 del c.p.) rientri o no nell'ambito di operatività del d.P.R. n. 75/1990.

Orbene, pur potendosi ritenere che il g.i.p. presso la pretura possa indicare *ex art. 554 del c.p.p.* le ulteriori indagini da svolgere — fissando il relativo termine — al p.m. che abbia richiesto l'archiviazione perché il reato è estinto (ciò in forza del richiamo operato dall'art. 411 del c.p.p. alle disposizioni di cui all'art. 408 del c.p.p., onde, anche se la Corte costituzionale con la sentenza n. 445/1990 ha previsto tale potere del g.i.p. richiesto dell'archiviazione per infondatezza della *notitia criminis*, non può non ritenersi che il citato potere competa altresì al g.i.p. richiesto dell'archiviazione a mente dell'art. 411 del c.p.p.), nel caso in esame, però, un tale potere sembrerebbe interdetto per la circostanza che il termine delle indagini preliminari è già scaduto. Senonché in tal modo l'art. 554 cpv. del c.p.p. (come risultante a seguito della citata Corte costituzionale n. 445/1990) contrasterebbe, nella parte in cui non prevede che il termine per le ulteriori indagini fissato dal g.i.p. il quale ravvisi l'esigenza di tali ulteriori indagini e le indichi al p.m. possa superare il termine per le indagini preliminari, sia con l'art. 3 della Costituzione (per la irragionevole disparità tra la posizione del g.i.p. richiesto dell'archiviazione prima dello spirare dei termini ed il g.i.p. richiesto dell'archiviazione dopo detto spirare) che con l'art. 112 della Costituzione (poiché il g.i.p. nel caso in esame vedrebbe venir meno l'effettività del suo controllo e tutela della obbligatorietà dell'azione penale).

La citata questione di costituzionalità si appalesa non manifestamente infondata per le considerazioni appena esposte. Essa è inoltre rilevante in quanto dalla sua risoluzione dipende il provvedimento che questo ufficio dovrà emanare, dovendosi peraltro ritenere che l'inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine (art. 407, terzo comma, del c.p.p.) riguardi unicamente le indagini svolte dal p.m. autonomamente e non anche quelle svolte su indicazione del g.i.p. con fissazione del relativo termine.

## P. Q. M.

*Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 554 cpv. del c.p.p. come risultante a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 445/1990 nella parte in cui non prevede che il termine per le ulteriori indagini fissato dal g.i.p. il quale ravvisi l'esigenza di tali ulteriori indagini e le indichi al p.m. possa superare il termine per le indagini preliminari, per contrasto con gli artt. 3 e 112 della Costituzione;*

*Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;*

*Ordina che la presente ordinanza venga notificata alle parti e comunicata al Presidente del Consiglio dei Ministri nonché al Presidente del Senato ed al Presidente della Camera dei deputati;*

*Dichiara la sospensione del procedimento.*

Avellino, addì 22 aprile 1991

*Il giudice per le indagini preliminari: (firma illeggibile)*

N. 613

*Ordinanza emessa il 12 luglio 1991 dal giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Avellino nel procedimento penale a carico di Scafuro Santolo ed altri*

**Processo penale - Procedimento pretorile - Richiesta di archiviazione non condivisa dal g.i.p. - Indicazioni di ulteriori indagini - Mancata ottemperanza del p.m. - Inesistenza di conseguenze procedurali - Mancata previsione della possibilità per il g.i.p. di effettuare, d'ufficio, le indagini ancora ritenute indispensabili, disponendo all'esito l'archiviazione o che il p.m. formuli l'imputazione - Irrazionalità - Lesione dei principi di obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale per il p.m., della soggezione del giudice alla sola legge e del buon andamento e funzionalità dell'amministrazione.**

(C.P.P. 1988, art. 554, secondo comma).

(Cost., artt. 3, 97 e 112).

#### IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Letti gli atti del fascicolo n. 316/90 r.n.r. - 31/91 r. giudice per le indagini preliminari;

Letta la richiesta di archiviazione formulata dal p.m. il 7 gennaio 1991 ed in pari data depositata nella cancelleria di questo giudice;

Visto il proprio provvedimento con il quale, trattenuti gli atti presso il proprio ufficio, venivano indicate al p.m. ulteriori indagini da svolgere;

Letta la sentenza con la quale la suprema Corte rigettava il ricorso del p.m. avverso il provvedimento di questo ufficio;

Visto l'adempimento totale del p.m. all'ordinanza del giudice per le indagini preliminari con la quale venivano indicate le ulteriori indagini;

Visto il provvedimento dell'11 luglio 1991 con il quale il p.m. ha «rinnovato» la richiesta di archiviazione del 7 gennaio 1991;

#### OSSERVA

In base all'originaria formulazione dell'art. 554 cpv. del c.p.p. quando il p.m., concluse le indagini, trasmetteva gli atti con la richiesta di archiviazione al giudice per le indagini preliminari, quest'ultimo poteva o accogliere la richiesta archiviando il procedimento o con ordinanza restituire gli atti al p.m. disponendo che quest'ultimo formulasse la imputazione: sicché ove il giudice avesse riscontrato l'esigenza di ulteriori indagini, altro non poteva fare, a mente dell'art. 157 delle disp. att. del c.p.p., che archiviare, trasmettere gli atti al p.m. e contemporaneamente informare il procuratore generale presso la corte di appello per l'eventuale riapertura delle indagini ex art. 414 del c.p.p.

Il sistema su delineato ha suscitato, come era immaginabile, numerosi dubbi di costituzionalità e la Corte costituzionale, con la sentenza n. 445/1990, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 157 predetto nonché dell'art. 157 predetto nonché dell'art. 554 cpv. del c.p.p. nella parte in cui non prevede che il giudice per le indagini preliminari, richiesto dal p.m. della archiviazione per infondatezza della notizia di reato, possa indicare con ordinanza al p.m. le ulteriori indagini da compiere, fissando allo stesso il termine indispensabile per il loro compimento (così estendendo anche alla pretura il regime previsto dall'art. 409, quarto comma, del c.p.p.).

La pronuncia della consulta se da un lato ha risolto dei dubbi, dall'altro ne ha suscitati di nuovi e complessi.

Innanzitutto, per quanto riguarda la procedura con la quale le ulteriori indagini possono essere richieste dal giudice per le indagini preliminari al p.m., potrebbe dirsi che a seguito dell'intervento della Corte la disciplina prevista in pretura sia la stessa che è disposta per i procedimenti di competenza del tribunale dall'art. 409, secondo, terzo e quarto comma, del c.p.p.

Senonché una siffatta procedura in primo luogo contrasterebbe con il principio di massima snellezza indicato nella legge-delega per i procedimenti pretorili; peraltro la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 554, secondo comma, del c.p.p. per contrasto con l'art. 3 della Costituzione quale principio di coerenza e ragionevolezza, e non già con riferimento alla differenza di disciplina tra il sistema operante in pretura e quello valido per il tribunale, onde pienamente legittima può dirsi una differenziazione dei riti (per il tribunale, quindi, si applica la disciplina prevista dall'art. 408 del c.p.p., per la pretura, invece, quella espressamente prevista dall'art. 554 cpv. del c.p.p. nella formulazione modificata dalla consulta).

Deve pertanto ritenersi, anche per non estendere la pronuncia della Corte al di là del testuale contenuto della stessa e per non introdurre in pretura quell'udienza preliminare che è tipica del procedimento dinanzi al tribunale, che il giudice per le indagini preliminari presso la pretura il quale ritenga necessarie ulteriori indagini possa e debba emettere l'ordinanza con cui indica al p.m. le ulteriori indagini da compiere senza dover previamente fissare udienza preliminare in camera di consiglio a mente degli artt. 127 e 409 c.p.p.: in questi sensi si è ormai più volte pronunciata peraltro la suprema Corte (cfr. Cass. n. 2026 del 4 maggio 1991, Cass. n. 2212 del 10 maggio 1991).

Risolto il primo dubbio interpretativo, ne sorge immediatamente un altro: non è chiaro, infatti, se a seguito dell'espletamento delle ulteriori indagini da parte del p.m., così come indicate dal giudice per le indagini preliminari, sia il p.m. stesso — cui gli atti siano stati ritrasmessi dal giudice per le indagini preliminari — a poter scegliere se *a*) emettere direttamente il decreto di citazione a giudizio, ovvero *b*) reiterare la richiesta di archiviazione, oppure se sia il giudice per le indagini preliminari a dover valutare — senza ritrasmettere gli atti fintantoché il p.m. non abbia adempiuto all'ordinanza — se *a*) accedere alla (originaria) richiesta di archiviazione, qualora le ulteriori indagini svolte dal p.m. non abbiano evidenziato la fondatezza della notizia di reato, ovvero *b*) disporre che il p.m. formuli coattivamente l'imputazione.

Invero la prima tesi («valutazione» da parte della pubblica accusa) sembra essere stata quella cui ha aderito (in motivazione) la citata sentenza della Corte costituzionale che parla delle possibilità del p.m. di riproporre la richiesta di archiviazione «a seconda dell'esito delle ulteriori indagini» (ma, sempre in motivazione, la Corte, nel differenziare il rito pretorile da quello dinanzi al tribunale, sembra aderire alla tesi opposta in base alla quale, richiesta l'archiviazione, spetta al giudice la scelta tra il disporre l'archiviazione e lo imporre la formulazione della imputazione all'esito delle ulteriori indagini: né può ritenersi che la Corte intendesse far riferimento al solo procedimento dinanzi al tribunale, in quanto sarebbe illogico che solo per questo rito la Corte ritenesse che la valutazione a seguito delle ulteriori indagini spetti al giudice e non al p.m. poiché, in mancanza d'una espressa disciplina, i principi non possono che essere gli stessi). Senonché da un lato va rilevato che la portata delle pronunce d'incostituzionalità non può essere esteso oltre i limiti risultanti dal dispositivo della sentenza della Corte costituzionale; dall'altro lato detta tesi, pur non essendo priva di coerenza nell'ambito del rinnovato sistema processualpenalistico, incontra un limite insuperabile consistente nella assoluta impossibilità d'un effettivo controllo giurisdizionale endoprocedimentale dell'attività di ulteriore indagine da svolgersi dal p.m. su indicazione del giudice per le indagini preliminari: nessun controllo, infatti, circa l'avvenuto svolgimento delle ulteriori indagini sarebbe attribuito al giudice per le indagini preliminari nell'ipotesi in cui il p.m. decidesse di emettere direttamente il decreto di citazione a giudizio; né un tale controllo potrebbe essere utilmente esercitato dal pretore in sede dibattimentale, non essendo previsto che nel fascicolo per il dibattimento vengano inclusi anche l'ordinanza con la quale il giudice per le indagini preliminari ha disposto ulteriori indagini ed i verbali di tali indagini.

Il problema — si noti per inciso — insorge solo nel rito pretorile, atteso che nei procedimenti di competenza del tribunale il rinvio a giudizio è disposto dal giudice per le indagini preliminari a seguito dell'udienza preliminare (nella quale viene verificata la completezza delle indagini e, ovviamente, il rispetto da parte della pubblica accusa della ordinanza con la quale erano state disposte ulteriori indagini).

Peraltro non vi è dubbio che il p.m. abbia l'obbligo di compiere le indagini indicate dal giudice (pur essendo libero circa i singoli atti d'indagine che ritenga di svolgere per soddisfare l'esigenza evidenziata dal giudice per le indagini preliminari) trattandosi d'un obbligo intimamente connesso con il precetto costituzionale dell'art. 112 della Costituzione dell'obbligatorietà dell'azione penale (v. Corte costituzionale nn. 88 e 253 del 1991), principio che concorre a garantire da un lato l'indipendenza del p.m. nell'esercizio delle sue funzioni e dall'altro l'eguaglianza dei cittadini dinanzi alla legge penale, sicché l'azione è a tale organo attribuita senza consentirgli alcun margine di discrezionalità nell'adempimento di tale doveroso ufficio (Corte costituzionale n. 84/1979).

A ben vedere, lasciare al p.m. la facoltà di emettere autonomamente e direttamente il decreto di citazione a giudizio all'esito delle ulteriori indagini svolte su indicazione del giudice per le indagini preliminari finirebbe con lo svuotare sostanzialmente di contenuto e di forza tale indicazione, vanificando la portata della sentenza della Corte costituzionale n. 445/1990.

Questa, richiamando un parere del C.S.M., ha evidenziato in motivazione che «appare difficilmente comprensibile come si possa, nello stesso tempo, disporre l'archiviazione e segnalare, da parte del giudice "terzo", l'esigenza di ulteriori indagini senza poi nulla poter fare di fronte ad una mancata richiesta di riapertura delle indagini»: nondimeno incomprensibile deve ritenersi quindi come si possa allo stesso tempo indicare da parte del giudice ulteriori indagini senza poi nulla poter fare se tali indagini non siano svolte adeguatamente o se essere addirittura non siano svolte affatto

(cosa della quale esso giudice per le indagini preliminari potrebbe anche non venir mai a conoscenza, così come potrebbe non venirne a conoscenza il giudice del dibattimento). In tal modo — si ribadisce — verrebbe vanificata la sentenza della Corte costituzionale n. 445/1990 e si aprirebbe una breccia insanabile al principio dell'obbligatorietà dell'azione penale, a presidio del quale è posto il potere-dovere del giudice per le indagini preliminari di indicare ulteriori indagini (v. Corte costituzionale nn. 88 e 253 del 1991, citate).

Tenuto conto di quanto sopra, va senz'altro privilegiata la seconda tesi, in base alla quale il pubblico ministero, svolte le ulteriori indagini indicategli dal giudice per le indagini preliminari, dovrà trasmettere la relativa documentazione a quest'ultimo organo il quale, valutati gli atti nella loro interezza (sia quelli già trasmessi con la richiesta di archiviazione, sia questa ulteriore documentazione), verificherà se archiviare gli atti ovvero provvedere a norma dell'art. 554 cpv. del c.p.p.

Tale tesi, peraltro, appare più consona alla portata testuale dell'art. 554 cpv. del c.p.p. quale risulta a seguito del dispositivo della ripetuta sentenza della corte costituzionale n. 445/1990.

Quest'ultima sentenza, infatti, non ha affermato che il giudice per le indagini preliminari debba con ordinanza trasmettere gli atti al p.m. indicando le ulteriori indagini da svolgere ma unicamente che il giudice per le indagini preliminari, cui gli atti sono stati trasmessi dal p.m. con la richiesta di archiviazione «se ritiene necessarie ulteriori indagini, le indichi con ordinanza al pubblico ministero, fissando il termine indispensabile per il loro compimento»: sicché bisogna ritenere, a meno di voler forzare indebitamente la portata testuale della sentenza della Corte, che a seguito della richiesta di archiviazione gli atti restino presso il giudice per le indagini preliminari fintantoché il p.m. non abbia compiuto, nel termine fissato, le ulteriori indagini indicate — eventualmente, ove lo ritenga opportuno, trattenendo copia degli atti — e che, all'esito di tali indagini, sarà il giudice oer le indagini preliminari a valutare se accogliere la richiesta di archiviazione o provvedere con ordinanza alla restituzione degli atti al p.m. disponendo che quest'ultimo formuli l'imputazione.

L'attività di ulteriore investigazione va quindi inquadrata quale compimento di atti integrativi indispensabili per consentire al giudice per le indagini preliminari un'adeguata valutazione della richiesta del p.m.

In definitiva, pertanto, richiesta dal p.m. l'archiviazione per infondatezza della notizia di reato, il giudice per le indagini preliminari potrà:

- a) pronunciare decreto motivato di archiviazione e restituire gli atti al p.m. (artt. 409 e 509 del c.p.p.);
- b) restituire con ordinanza gli atti al p.m. disponendo che, entro dieci giorni, questi formuli l'imputazione (art. 554 cpv. del c.p.p.);
- c) indicare con ordinanza al p.m. le ulteriori indagini da svolgersi, fissando il termine indispensabile per il loro compimento (sentenza Corte costituzionale n. 445/1990).

Sul punto sono intervenute, a quanto consta, due sole pronunce della Corte di cassazione, la n. 2026 del 4 maggio 1991 e la n. 2212 del 10 maggio 1991. Esse, benché provenienti dalla medesima sezione, la terza, e benché depositate a pochissimi giorni di distanza l'una dall'altra, hanno pronunciato in materia diametralmente opposta su ricorsi assolutamente identici nella motivazione della procura della Repubblica di Avellino su ordinanze, anch'esse assolutamente identiche nella motivazione, emesse da questo ufficio rispettivamente in data 16 gennaio 1991 e 7 gennaio 1991.

Entrambe le sentenze della suprema Corte appaiono però poco convincenti.

La sentenza n. 2212 (pres. Gambino, est. Cavallari) ha annullato l'ordinanza di questo giudice «limitatamente alla parte che dispone di trattenere gli atti presso l'ufficio del giudice per le indagini preliminari». Ciò in quanto — sostiene il supremo collegio — l'ordinanza «si pone contro il generale principio proprio del processo pretorile, secondo cui il p.m., senza “passare” attraverso l'udienza preliminare, ordina direttamente la citazione a giudizio. Ove, poi, il p.m., all'esito delle ulteriori indagini, insisterà nella richiesta di archiviazione, dovrà rivolgersi *ex novo* al giudice per le indagini preliminari per il relativo provvedimento: Né può sostenersi che un tal modo di procedere sottrae al giudice la valutazione in merito alla congruità delle indagini in ordine al rinvio a giudizio, dato che questo giudizio spetta, comunque, al giudice, anche se, soltanto, al giudice del dibattimento, dovendosi ritenere che nel fascicolo per il dibattimento vadano inclusi anche l'ordinanza con la quale il giudice per le indagini preliminari ha disposto le ulteriori indagini ed i verbali di tali indagini». Questa sentenza ha il pregio d'aver evidenziato l'ineludibilità d'un controllo giurisdizionale endoprocedimentale sull'adempimento dell'ordinanza emessa dal giudice per le indagini preliminari con la quale — a tutela dell'obbligatorio esercizio dell'azione penale — vengono indicate ulteriori investigazioni. Senonché è sotto alcuni aspetti palesemente erronea.

Non occorrono invero molte parole per confutare l'incredibile tesi (assolutamente priva di riscontri normativi) secondo cui nel fascicolo del dibattimento andrebbero inclusi (è da ritenere obbligatoriamente) l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari ed i verbali delle indagini svolte su indicazioni del giudice. Da un lato non si vede cosa rimarrebbe del principio (esso sì generale) secondo cui il pretore giudicante non deve avere conoscenza degli atti d'indagine preliminare svolti (salvo si tratti di atti irripetibili o che essi siano stati posti in essere con tali garanzie da configurare un vero e proprio anticipato dibattimento). In secondo luogo non è chiaro in base a quale lettura dell'art. 431 del c.p.p. si è pervenuti ad una siffatta interpretazione, a dir poco sorprendente. Infine non si vede a qual fine, sotto l'aspetto processuale, il pretore a dibattimento avrebbe conoscenza dell'esatto od inesatto adempimento dell'ordinanza del giudice per le indagini preliminari (non potendosi sostituire al p.m. in caso d'inadempimento né potendo in altro modo provvedere per far sì che le indagini indicate — che potrebbero perdipiù, per il tempo trascorso, essere assolutamente non più praticabili — vengano comunque eseguite). In realtà non ci si è resi conto dell'assoluto stravolgimento d'uno dei principi cardini del nuovo sistema processuale penale che si opererebbe ove si ritenesse che il p.m. sia obbligato ad inserire nel fascicolo per il dibattimento l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari ed i verbali delle ulteriori indagini svolte.

È da ritenere — a differenza di quanto sostenuto dalla suprema Corte nella citata sentenza n. 2212 — che nel fascicolo del dibattimento non possono e non debbono essere inseriti né il provvedimento del giudice per le indagini preliminari né, assolutamente, i verbali delle ulteriori indagini svolte, con la conseguenza che il controllo sull'esatta osservanza dell'ordinanza del giudice per le indagini preliminari (che, non ci si stanca di ripetere, è posta a garanzia della obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale: Corte costituzionale nn. 88 e 253 del 1991) rimarrebbe affidato..... al p.m. stesso!

Ciò detto, non può condividersi neanche l'affermazione secondo cui il giudice per le indagini preliminari, trattenendo il fascicolo per il breve periodo occorrente al p.m. per adempiere all'obbligo impostogli, si porrebbe contro «il generale principio proprio del processo pretorile, secondo cui il p.m., senza "passare" attraverso l'udienza preliminare, ordina direttamente la citazione a giudizio».

A parte la considerazione che è proprio quest'omesso «passaggio», come è stato evidenziato prima, a far sorgere in ambito pretorile il problema del controllo dell'esatto adempimento dell'ordinanza del giudice per le indagini preliminari, invero non si è mai ritenuto necessaria una udienza preliminare anche in pretura (e ciò, rigettando sul punto il ricorso della procura della Repubblica presso la pretura di Avellino, è stato chiaramente sostenuto — in questo caso con argomentazioni ineccepibili — dalla suprema Corte). Né si vede quale illegittimità od abnormità sia riscontrabile nel fatto che sia poi il giudice per le indagini preliminari, in ossequio al disposto dell'art. 554 cpv. del c.p.p., ad ordinare al p.m. di formulare l'imputazione! Il fatto che il giudice per le indagini preliminari in pretura sia tenuto a trattenere gli atti presso di sé per il breve periodo occorrente per lo svolgimento delle indagini indicate al p.m., lungi dall'essere un comportamento strano ed abnorme, è, a sommo avviso di questo ufficio, l'unico sistema praticabile per consentire in pretura il doveroso controllo giurisdizionale dell'attività d'indagine svolta su indicazione del giudice a tutela del principio di cui all'art. 112 della Costituzione.

D'altronde già vi sono altre ipotesi di cui il giudice per le indagini preliminari trattiene gli atti presso di sé per il periodo di tempo occorrente ad acquisire elementi indispensabili per la sua valutazione.

Si pensi, ad esempio, all'ipotesi — analoga a quella di cui si discute, pur essendovi ovvie differenze atteso che si è in tribunale, ed in sede di udienza preliminare — in cui il giudice per le indagini preliminari, nella predetta sede, ritenga di avvalersi del potere di «indicare alle parti temi nuovi o incompleti sui quali si rende necessario acquisire ulteriori informazioni ai fini della decisione»: in tal caso è pacifico che il fascicolo, contenente tutti gli atti indicati nell'art. 416 cpv. del c.p.p. (notizia di reato, documentazione relativa alle indagini espletate, verbali degli atti compiuti davanti al giudice per le indagini preliminari), viene trattenuto presso l'ufficio del giudice fintantoché le parti non abbiano adempiuto a quanto disposto dal giudice per le indagini preliminari, sì da consentire quindi a quest'ultimo organo il doveroso controllo circa l'adempimento dell'ordinanza onde valutare se accogliere la richiesta del p.m. di rinvio a giudizio ovvero pronunciare sentenza di non luogo a procedere (cfr., al riguardo, il punto n. 53) della legge-delega, dal quale emerge chiaramente che gli atti processuali, pur dopo l'emissione dell'ordinanza da parte del giudice per le indagini preliminari, rimangono presso quest'ultimo ufficio).

Se la sentenza n. 2212 della suprema Corte è, come si è visto, assolutamente non convincente, non può andare esente da critiche neppure la sentenza n. 2026 (pres. Accinni, est. Montoro).

Quest'ultima ha considerato legittima l'ordinanza di questo ufficio (con la quale il giudice per le indagini preliminari, richiesto dell'archiviazione, aveva respinto detta richiesta, trattenendo gli atti presso di sé, ed indicato al p.m. ulteriori investigazioni da svolgere), ordinanza avverso la quale aveva proposto ricorso il p.m.

Ciò sulla considerazione che «solo nel caso d'inadempimento successivo del p.m., "il giudice per le indagini preliminari" avrebbe potuto restituire gli atti al p.m. e invitarlo a formulare comunque l'imputazione».

Da un lato invero si accede (purtroppo senza precisare le motivazioni) alla tesi sostenuta da quest'ufficio secondo cui gli atti non vanno restituiti al p.m. congiuntamente all'ordinanza con cui sono indicate le ulteriori indagini al p.m. stesso. Dall'altro lato però si conclude semplicisticamente affermando che il p.m. può anche non adempiere all'ordinanza del giudice per le indagini preliminari (il quale, invece di aver emesso un provvedimento a garanzia dell'insopprimibile principio costituzionale dell'obbligatorietà dell'azione penale, avrebbe emesso, in buona sostanza, un provvedimento..... per diporto), fermo restando che in tal caso il giudice per le indagini preliminari può ritrasmettere gli atti al p.m. ed «invitarlo a formulare comunque l'imputazione».

Ma non si è adeguatamente valutato che questa facoltà il giudice per le indagini preliminari già aveva anche prima di emettere l'ordinanza di ulteriori indagini e, se non l'ha esercitata, evidentemente non vi era possibilità di farlo poiché le indagini erano carenti o addirittura, del tutto mancanti: e tali, ove il p.m. non abbia adempiuto, sono restate). A ben guardare, quindi, anche questa sentenza della Corte di cassazione vanifica la portata della sentenza della Corte costituzionale n. 445/1990, lasciando al p.m. la libertà di adempiere o no all'ordinanza del giudice per le indagini preliminari e vulnerando ahinè irreparabilmente il più volte ricordato principio dell'obbligatorietà della azione penale, a presidio del quale è posta l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari con la quale vengono indicate le ulteriori indagini (Corte costituzionale nn. 88 e 253 citate).

Deve ritenersi invece che il p.m. non possa in alcun modo esimersi dall'adempire puntualmente (pur nella sua autonomia ribadita dalla ordinanza della Corte costituzionale n. 253 citata) all'ordinanza del giudice per le indagini preliminari.

Non è però normativamente previsto cosa possa fare il giudice per le indagini preliminari, in quest'ipotesi d'inadempimento del p.m., sotto il profilo processuale.

A parte ogni responsabilità, anche disciplinare, dal p.m. per l'omesso od inesatto adempimento dell'ordinanza del giudice per le indagini preliminari, deve assolutamente essere previsto un criterio che renda ineludibile l'ordinanza: ciò a tutela del principio dell'art. 112 della Costituzione.

Non può dubitarsi infatti della necessità, rinveniente dal citato precetto costituzionale, del «controllo del giudice sull'attività omissiva del p.m., sì da fornirgli la possibilità di contrastare la inerzia e le lacune investigative di quest'ultimo ed evitare che le sue scelte si traducano in esercizio discriminatorio dell'azione (o inazione) penale» (Corte costituzionale n. 88/1991).

Tale criterio non può consistere nella obbligatoria avocazione del procuratore generale, atteso che — come ha giustamente rilevato la consulta nell'ordinanza n. 253 del 22 maggio-6 giugno 1991 — «l'intervento sostitutivo del procuratore generale previsto dalla norma denunciata non è in sé destinato a "modificare" le conclusioni del pubblico ministero o a surrogare una obiettiva inerzia in ordine alle scelte sulla azione, ovvero, ancora, a dirimere patologiche — e perciò stesso non disciplinabili — situazioni di stallo».

Nondimeno un criterio che renda ineludibile l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari con la quale vengono indicate ulteriori indagini è imposto dall'art. 112 della Costituzione, che riceverebbe altrimenti una tutela meramente formale — e ciò peraltro anche ove si volesse ritenere, il che è da escludere per motivi prima esposti, che gli atti processuali, rigettata la richiesta di archiviazione del p.m., vadano dal giudice per le indagini preliminari contestualmente restituiti al p.m. — (che significato avrebbe prevedere infatti a garanzia dell'obbligatorietà dell'azione penale lo strumento dell'ordinanza con cui sono indicate le ulteriori indagini necessarie, quando poi nulla fosse previsto per rendere effettivamente operativa detta ordinanza? Com'è possibile che non ci si accorga che fra tante parole e tante battaglie — in ogni sede — a sostegno del principio dell'obbligatorietà dell'azione penale, si perderebbe, nella sede più naturale, la battaglia più importante, volta ad evitare che il p.m. possa disporre dell'azione penale in maniera priva d'ogni controllo?. Si è riflettuto adeguatamente sulle conseguenze di un'archiviazione lasciata sostanzialmente in tutto e, per tutto nelle mani del p.m. (anche se — per ora? — non sottoposto all'esecutivo), il quale ben potrebbe richiedere l'archiviazione e, non ottenutala per essergli stata rappresentata l'esigenza di ulteriori indagini, omettere di svolgere tali investigazioni lasciando al giudice per le indagini preliminari l'«allettante» alternativa di archiviare o disporre — se pure possibile — la formulazione coattiva dell'imputazione, pur sapendo che proprio mancando quelle indagini indicate — e che nessun altro potrebbe svolgere o far svolgere, se pure esse siano ancora utilmente praticabili — il risultato processuale non potrebbe che essere assolutorio? È da intendere in quest'ultimo senso l'obbligatorietà dell'azione penale voluta dalla Costituzione? E se si è impedito, con l'introduzione dell'art. 521 cpv. del c.p.p., che il p.m., in caso di inerzia, potesse divenire l'arbitro del risultato del processo «situazione che risulterebbe perfettamente conseguente solo in un sistema imperniato sulla disponibilità dell'azione e sul vincolo alla domanda» (così Relazione, art. 521 del c.p.p.) non sarebbe ancor più il p.m. arbitro del risultato del processo in questo modo?).

Si prenda in considerazione l'esempio d'una informativa della polizia giudiziaria dalla quale emerga che è in corso un rilevante fenomeno di sospetto inquinamento delle acque d'un fiume ad opera, presumibilmente, d'una azienda posta, insieme ad altra, nelle vicinanze del fiume stesso. Il p.m. chiede l'archiviazione del procedimento instaurato a carico del titolare di tale azienda sostenendo l'infondatezza della *notitia criminis*.

Il giudice per le indagini preliminari, ravvisata l'esigenza di ulteriori indagini, rigetta la richiesta di archiviazione ed indica al p.m. di accertare, a mezzo u.s.l. o in altro modo, se vi sia stato superamento dei limiti tabellari di cui alla legge c.d. «Merli» (ai fini della configurabilità del reato p. e p. dall'art. 21, terzo comma, della legge n. 319/1976 ss.mm.). Il p.m. non svolge tali indagini e rinnova (se anche necessario) la richiesta di archiviazione.

A questo punto che può fare il giudice per le indagini preliminari?

Il suo controllo — posto a tutela dell'obbligatorietà della azione penale — verrebbe meno. L'art. 112 della Costituzione diverrebbe vuota formula.

Il giudice per le indagini preliminari infatti potrebbe, allo stato della legislazione, o archiviare gli atti, con buona pace dell'art. 112 della Costituzione (... e del fiume inquinato) — nonché dell'art. 101, secondo comma, della Costituzione, che assoggetta il giudice solo alla legge e non anche all'inerzia d'una parte — o disporre che il p.m. formuli l'imputazione: ma quale imputazione si potrebbe far formulare in mancanza d'una indagine che evidenzi l'eventuale superamento dei limiti tabellari (e che evidenzi, altresì, individuando il tipo di sostanze inquinanti, se il reato sia attribuibile all'azienda incriminata o non piuttosto ad altra azienda posta nelle vicinanze e che scarichi nel medesimo fiume)? E poi, quand'anche fosse stata disposta la coattiva formulazione dell'imputazione, a qual fine ciò avverrebbe? Il pretore a dibattimento, se pur avesse sentore — per arte divinatoria, è a ritenere — dell'esigenza che il giudice per le indagini preliminari rappresentò al p.m. di effettuare accertamenti sul superamento dei limiti tabellari da parte dell'azienda incriminata, non potrebbe che pronunciare sentenza assolutoria, essendo peraltro ormai tardi per verificare se, tanti mesi prima, si era verificata una ipotesi di inquinamento delle acque. A ben guardare, quindi, si sarebbe avuto in questo caso un apparente esercizio dell'azione penale inutile, incostituzionale e pernicioso per la funzionalità degli uffici giudiziari (trattandosi di uno di quei dibattimenti superflui che il nuovo codice tanto avversa), in contrasto quindi — oltre che con i precetti costituzionali su evidenziati — con gli artt. 3 e 97 della Costituzione (coerenza e ragionevolezza nelle scelte legislative e buon andamento della pubblica amministrazione).

La scelta costituzionalmente obbligata, allo stato della legislazione, non può che essere la seguente, nessun'altra opzione esistendo: è il giudice per le indagini preliminari stesso che, nell'ipotesi di inadempimento da parte del p.m. dell'ordinanza con la quale vengono indicate le ulteriori indagini da svolgere, può far espletare, d'ufficio, tali indagini, al fine di acquisire gli elementi indispensabili al fine di valutare se accedere alla richiesta di archiviazione formulata dal p.m. o invitare il p.m. a disporre la citazione a giudizio.

Allo stesso modo, peraltro, il giudice per le indagini preliminari già può disporre, anche d'ufficio e senza formalità «accertamenti sulle condizioni di salute o su altre condizioni o qualità personali dell'imputato» nei casi previsti dall'art. 4-ter dell'art. 299 del c.p.p., così come introdotto dall'art. 14 del d.lgs. 14 gennaio 1991, n. 12.

Vero è che in questo modo il giudice per le indagini preliminari assumerebbe un (limitato) potere inquisitorio, ma si tratterebbe invero d'un potere volto unicamente all'acquisizione di elementi indispensabili al fine di consentirgli di esercitare con pienezza il suo compito principale, cioè il controllo sull'operato del p.m. a tutela dell'obbligatorietà dell'azione penale, e di decidere quindi adeguatamente quale provvedimento adottare in ordine alla richiesta di archiviazione proveniente dalla pubblica accusa (sempreché quest'ultima sia rimasta inerte in ordine alla legittima richiesta di ulteriori investigazioni formulata dal giudice per le indagini preliminari stesso).

Non è infatti concepibile che in qualche modo il p.m. possa essere «forzato» a svolgere delle indagini che pure il giudice per le indagini preliminari reputi indispensabili (e ciò nell'esercizio del potere attribuitogli a tutela dell'art. 112 della Costituzione) ed allora nessun'altra possibilità esiste che quella di far sì che quegli elementi vengano acquisiti dall'organo stesso che li ritiene indispensabili.

Né in ciò si vede una «riedizione» del giudice istruttore: è il codice stesso invero ad attribuire al giudice per le indagini preliminari una funzione ibrida, il che deriva dal fatto che non si è voluto (né si sarebbe potuto) ritagliare al p.m. di pretura una sfera d'incontrollata libertà e discrezionalità nell'esercizio dell'azione penale. Non sembra affatto

quindi che in questo modo verrebbe «reintrodotta» il giudice istruttore, ma semplicemente — il che forse può non piacere a qualcuno — si verrebbe a disegnare una figura di giudice per le indagini preliminari che possa effettivamente ed efficacemente assicurare anche in pretura un puntuale controllo dell'obbligatorio esercizio dell'azione penale.

In considerazione di quanto sopra, si ritiene pertanto non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per contrasto con l'art. 112 della Costituzione (obbligatorio esercizio dell'azione penale da parte del p.m.), con l'art. 101, secondo comma, della Costituzione (soggezione dei giudici solo alla legge, e non anche al p.m.), con l'art. 3 della Costituzione (che impone coerenza e ragionevolezza nelle scelte legislative) nonché con l'art. 97, primo comma, della Costituzione (che impone il buon andamento e la funzionalità dell'amministrazione), dell'art. 554 cpv. del c.p.p. — come risultante a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 445/1990 — nella parte in cui non prevede che, in caso di inadempimento del p.m. all'ordinanza con la quale il giudice per le indagini preliminari ha indicato le ulteriori indagini, il giudice per le indagini preliminari stesso, ove reputi dette indagini ancora indispensabili, effettua le stesse d'ufficio, disponendo all'esito l'archiviazione ovvero disponendo che il p.m. formuli l'imputazione.

Il sistema risultante da tutte le argomentazioni che procedono è da considerarsi l'unico che consenta una ristrutturazione del rapporto p.m.-giudice per le indagini preliminari, in pretura, in ambiti conformi al dettato costituzionale.

La citata questione è altresì rilevante. Questo giudice, infatti, aveva rigettato la richiesta di archiviazione del p.m. formulata il 7 gennaio 1991, indicando ulteriori indagini da svolgere e fissando il termine indispensabile per il loro compimento. Il p.m. non ha svolto affatto tali ulteriori indagini (ed il ricorso proposto avverso l'ordinanza di questo giudice per le indagini preliminari è stato rigettato dalla Corte di cassazione con sentenza depositata il 4 maggio 1991). In data 11 luglio 1991 il p.m. ha «rinnovato» la richiesta di archiviazione del 7 gennaio 1991. Il giudice per le indagini preliminari deve pertanto (anche indipendentemente dalla nuova e superflua richiesta di archiviazione) provvedere e, reputandosi tuttora indispensabili le ulteriori indagini originariamente indicate (ma non espletate) e non potendo peraltro invitare il p.m. a formulare comunque l'imputazione (che, in difetto delle indagini indicate, porterebbe ad un superfluo dibattimento sicuramente assolutorio se pure potesse concretamente ritenersi enucleabile allo stato degli atti ed in mancanza delle indagini indicate, un capo d'imputazione ragionevole), è giocoforza ritenere che dalla risoluzione della prospettata questione di legittimità costituzionale dipende l'emanando provvedimento di questo giudice per le indagini preliminari.

*P. Q. M.*

*Visti gli artt. 134 della Costituzione, 1 della legge n. 1/1948 e 23 della legge n. 87/1953;*

*Dichiara rilevante e non manifestamente infondata — con riferimento agli artt. 3, 97, primo comma, 101, secondo comma, e 112, della Costituzione — la questione di legittimità costituzionale dell'art. 554 cpv. del c.p.p. (come risultante a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 445/1990) nella parte in cui non prevede che, in caso di inadempimento del p.m. all'ordinanza con la quale il giudice per le indagini preliminari ha indicato le ulteriori indagini, il giudice per le indagini preliminari stesso, ove reputi tali indagini ancora indispensabili, effettua le stesse d'ufficio, disponendo all'esito l'archiviazione ovvero disponendo che il p.m. formuli l'imputazione;*

*Sospende il procedimento;*

*Rimette gli atti e ne ordina la trasmissione alla Corte costituzionale per la decisione della questione di cui sopra;*

*Dispone che il presente provvedimento sia, a cura della cancelleria notificato alle parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e che lo stesso sia comunicato al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati.*

Avellino, addì 12 luglio 1991

*Il giudice per le indagini preliminari: MAINENTI*

## N. 614

*Ordinanza emessa il 1º giugno 1991 dal pretore di Roma nel procedimento civile vertente tra S.p.a. Technicolor e S.p.a. Telecolor*

**Arbitrato - Lodo arbitrale - Deposito in pretura, entro l'anno, a cura della parte che intende eseguirlo - Apposizione, con decreto, della formula esecutiva previa convocazione delle parti - Omessa previsione - Inammissibilità dell'impugnativa di tale provvedimento - Conseguente lesione del diritto di difesa.**

**(C.P.C. art. 825).**

**(Cost., art. 24).**

## IL PRETORE

Letti gli atti;

## OSSERVA

Nella specie la doglianza è diretta contro la regolarità dell'apposizione della formula esecutiva e, quindi, contro la regolare formazione del Titolo esecutivo nella parte che non attiene al contenuto del titolo stesso.

Tale opposizione è diretta specificamente anche contro tutti gli atti successivi ed è certamente da qualificarsi come opposizione agli atti esecutivi e, quindi, esperibili anche prima che sia iniziata l'esecuzione e addirittura prima della notifica del precetto che, dall'altra parte, risulta comunque essere stato notificato nelle more.

Ai sensi dell'art. 617 del c.p.c. la competenza è rimessa al giudice dell'esecuzione e non può assumere rilievo alcuno che questi sia stato adito con ricorso invece che con citazione ai sensi del primo comma dell'art. 617 del c.p.c. in quanto il contraddittorio si è comunque perfezionato in forma piena ed ampia (cfr., cass. n. 617/1974).

Nel merito con l'opposizione si lamenta che la normativa vigente (non suscettibile di diversa interpretazione) prevede che l'esecutività sul lodo arbitrale venga apposta dal pretore ai sensi dell'art. 825 del c.p.c. con decreto *inaudita altera parte*.

Tale sistema poteva essere compatibile con l'art. 24 della Costituzione e quindi, con il diritto alla difesa nella vecchia formulazione dell'art. 825 del c.p.; che prevedeva il deposito del lodo da parte di uno degli arbitri entro cinque giorni dalla data della sottoscrizione.

Conseguentemente, seppure non in forma piena, la parte soccombente aveva una concreta possibilità di opporsi alla emanazione del decreto che conferisce al lodo efficacia di sentenza.

Nella nuova articolazione dell'art. 825 tale termine è scomparso ed è rimessa alle parti la scelta del momento in cui depositare il lodo nell'arco di tempo di un anno.

Con questo anche dal punto di vista pratico ogni difesa appare impossibile.

È chiaro dunque, che in questo sistema, qualora non sia prevista la previa convocazione delle parti la possibilità della difesa di far valere in quella sede le eccezioni di cui intende farsi portatrice, sono pressoché nulle.

Nè si può dire che il sindacato del giudice è solo formale se è vero che la dottrina è portata a considerare il decreto del pretore come un atto complesso, tutt'uno con il lodo arbitrale.

E, comunque, il lodo, così trasformato in sentenza almeno per quanto riguarda l'efficacia, è il solo caso nel nostro ordinamento in cui ad un atto formatosi fuori dal sistema viene data la forza di un provvedimento del giudice.

Il decreto pertanto, assume una particolare influenza senza che su questo la parte soccombente possa interloquire per una qualsiasi evenienza (si pensi al caso, prospettato dall'apponente, del deposito di un lodo falso).

Per rafforzare maggiormente non solo l'opportunità ma la necessità che l'*exequatur* segua ad una previa comparizione delle parti è opportuno osservare che la norma prevede la possibilità di impugnare il provvedimento negativo del pretore ma non il contrario.

Appare più che evidente pertanto, il profilo di incostituzionalità della norma richiamata nella parte in cui non prevede l'obbligo da parte del giudice della previa convocazione delle parti, ed è del tutto pacifica la rilevanza della questione nel presente giudizio in quanto strettamente legata alla decisione del merito dell'opposizione.

Considerato, poi, l'evidente danno conseguente all'inizio e alla prosecuzione della procedura di esecuzione, tanto che si è provato ad eseguire in unico contesto tutti gli atti precedenti ed insieme il pignoramento, è indispensabile che medio termine resti sospesa l'efficacia del decreto con il quale è stato apposto l'*exequatur* al lodo arbitrale e di tutti gli atti successivi.

P. Q. M.

*Visto l'art. 618 del c.p.c. il pretore sospende la efficacia esecutiva del decreto con il quale è stato opposto l'execuatur sul lodo arbitrale reso tra la Technicolor S.p.a. e la Telecolor S.p.a. sottoscritto il 24 aprile 1991 e depositato presso la pretura di Roma il 9 maggio 1991 nonché di tutti gli atti successivi e inibisce l'esecuzione;*

*Visti gli artt. 23 e 24 della legge 11 marzo 1953, n. 87;*

*Ritenuta la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 825 del c.p.c. nella parte in cui non prevede l'obbligo da parte del giudice della previa convocazione delle parti non manifestamente infondata in relazione all'art. 24 della Costituzione;*

*Sospende il giudizio in corso e ordina alla cancelleria di trasmettere gli atti alla Corte costituzionale, nonché di notificare la presente ordinanza alle parti in causa, e al Presidente del Consiglio dei Ministri;*

*Dispone, infine, che l'ordinanza venga comunicata ai presidenti delle due Camere del Parlamento.*

Roma, 1º giugno 1991

Il pretore: (firma illeggibile)

91C1088

N. 615

*Ordinanza emessa il 19 marzo 1991 dal Consiglio di Stato, sezione quarta giurisdizionale, sui ricorsi riuniti proposti da S.a.s. G.S.B. Edilizia di Rapuzzi Giorgio e C. ed altri contro Giambrignoni Giulia ed altri*

**Demanio e patrimonio dello Stato - Costruzione di nuove sedi di servizio e relative pertinenze per l'Arma dei carabinieri - Equiparazione alle opere destinate alla difesa nazionale - Conseguente sottrazione delle opere stesse agli strumenti urbanistici - Arbitrarietà della predetta sottrazione - Incidenza sui principi di tutela della autonomia regionale, del paesaggio e del patrimonio storico ed artistico dello Stato - Violazione della sfera di competenza regionale.**

(Legge 6 febbraio 1985, n. 16, art. 3).

(Cost., artt. 5, 9, 117, 118 e 128).

#### IL CONSIGLIO DI STATO

Ha pronunciato la seguente ordinanza sui ricorsi riuniti in appello n. 1399 e n. 1512/89, proposti rispettivamente da:

1) (ricorso n. 1399/89) G.S.B. Edilizia di Rapuzzi Giorgio & C. S.a.s., in persona dell'accomandatario Giorgio Rapuzzi, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Ricciardi (sostituito in corso di giudizio all'avv. Gabriele Moricca, deceduto ed elettivamente domiciliato presso lo stesso avv. Ricciardi in Roma, viale Tiziano, 80;

2) (ricorso n. 1512/89) Ministero dei lavori pubblici, Ministero della difesa, Ministero dell'interno, provveditorato regionale alle opere pubbliche per la Liguria, in persona dei rispettivi titolari *pro-tempore*, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura generale dello Stato e presso la stessa legalmente domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12, entrambi contro Giambrignoni Giulia, Martino Giacomo, Tonon Bruno, Revello Stella, Spadoni Dino, Coscia Raffaele, Rossi Piera, Cassinello Gianangelo, quest'ultimo sia in proprio che nella qualità di amministratore del condominio di via Buonincontri, 4, in Santa Margherita Ligure, appellati ed appellanti incidentali, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Lorenzo Acquarone, Giovanni Gerbi e Ludovico Villani, ed elettivamente domiciliati presso quest'ultimo in Roma, piazzale Clodio, 12, e nei confronti reciprocamente, delle amministrazioni pubbliche sopra indicate nonché del comando generale dei carabinieri (ric. n. 1399/89) e della G.S.B. Edilizia S.a.s., costituite come sopra per l'annullamento della sentenza 4 aprile 1989, n. 232, del tribunale amministrativo regionale per la Liguria con la quale è stato accolto il ricorso proposto dagli attuali appellati avverso i provvedimenti di approvazione e localizzazione del progetto di ampliamento del comando intermedio carabinieri di Santa Margherita Ligure (decreto del provveditore alle opere pubbliche della Liguria, 23 novembre 1987, n. 4048) e gli atti presupposti e connessi;

Visti i ricorsi con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dei signori Giambrignoni ed altri, nonché l'atto di appello incidentale proposto dagli stessi;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese:

Visti gli atti tutti della causa;

Udita, alla pubblica udienza del 19 marzo 1991, la relazione del consigliere Lignani, e uditi altresì, gli avvocati Ricciardi Villani e Criscuoli, ciascuno per le parti rispettivamente rappresentate;

Vista la propria decisione parziale deliberata nella stessa camera di consiglio, con la quale l'appello della Soc. G.S.B. è stato dichiarato inammissibile, ed è stato rigettato in parte l'appello delle amministrazioni;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

#### FATTO

Gli attuali appellati, già ricorrenti in primo grado, sono condomini e residenti in un fabbricato in Santa Margherita Ligure, via Buonincontri, 4.

Un progetto di ampliamento del comando intermedio carabinieri di Santa Margherita Ligure, approvato con decreto del provveditore alle opere pubbliche della Liguria, 23 novembre 1987, n. 4048, in attuazione del programma di cui alla legge 6 febbraio 1985, n. 16, prevede la realizzazione di una nuova ala di fabbricato, su terreno di proprietà demaniale ma a confine ed in aderenza col suddetto fabbricato condominiale privato.

I privati interessati hanno impugnato il progetto in parola, con i relativi atti amministrativi, davanti al t.a.r. della Liguria.

Essi espongono, in punto di fatto, che la costruzione progettata si poneva per vari aspetti in contrasto con la disciplina urbanistica della zona, e contestavano, in punto di diritto, che l'opera fosse svincolata da quella disciplina, come ritenuto invece dalle autorità statali precedenti.

In particolare, i ricorrenti denunciavano la violazione e la falsa applicazione dell'art. 81 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, richiamato dalla legge 6 febbraio 1985, n. 16, nonché la violazione e la falsa applicazione di quest'ultima legge. In sostanza essi negavano che l'opera in questione fosse legittimamente assimilabile alle opere destinate alla difesa nazionale, per quanto attiene allo speciale regime urbanistico di cui all'art. 81 del d.P.R. n. 616/1977, ma sostenevano che, comunque, tale regime speciale non può esonerare l'autorità statale dall'acquisire il consenso delle autorità urbanistiche regionali e comunali, qualora, come nella specie, si tratti di realizzare opere in contrasto con gli strumenti urbanistici. Essi richiamavano anche la legge n. 497/1978 che, in materia di alloggi per militari, prevede una consultazione con le autorità regionali qualora si tratti di opere contrastanti con gli strumenti urbanistici. Deducevano anche una questione di costituzionalità, nei confronti del combinato disposto della legge n. 16/1985 e dell'art. 81 del d.P.R. n. 616/1977, qualora lo si volesse interpretare come rivolto ad estendere lo speciale regime urbanistico, dettato per le opere destinate alla difesa nazionale, anche ad opere non aventi nella sostanza tale carattere.

I ricorrenti denunciavano, inoltre, la mancata acquisizione del nulla-osta prescritto dalle leggi in materia di tutela delle bellezze naturali, trattandosi di zona vincolata ai sensi della legge n. 1497/1939.

Nel corso del giudizio di primo grado, poi, i ricorrenti hanno proposto alcuni motivi aggiunti, con riguardo all'incompetenza del provveditore regionale alle oo.pp. (il progetto avrebbe dovuto, invece, essere approvato dal Ministro dei ll.pp.), alla genericità del programma ministeriale (esso avrebbe dovuto specificare i requisiti dimensionali, funzionali e di sicurezza delle singole opere), all'insussistenza dei presupposti per l'apposizione del segreto militare al progetto contestato.

Il tribunale amministrativo regionale, con sentenza pubblicata il 4 aprile 1989, n. 232, ha accolto il ricorso.

Il t.a.r. ha affermato, innanzi tutto, di ritenere provata la difformità dell'opera rispetto alla disciplina urbanistica della zona. Ciò posto, ha osservato che l'art. 81 del d.P.R. n. 616/1977 sottrae, bensì, le opere destinate alla difesa nazionale all'onere di concessione edilizia ed allo stesso accertamento di conformità agli strumenti urbanistici, previsto per la generalità delle opere statali ed attribuito alla competenza del Ministro dei ll.pp.; ma non le sottrae allo speciale procedimento, dettato dal terzo e quarto comma dello stesso art. 81, con riguardo all'ipotesi di opere difformi dallo strumento urbanistico. E poiché nella fattispecie le procedure previste dall'art. 81 non sono state osservate, ha concluso per l'illegittimità dell'approvazione del progetto.

La sentenza è stata impugnata, con separati appelli principali, dalla società G.B.S. e dalle amministrazioni statali.

La società G.S.B. espone di essere l'appaltatrice dei lavori e sostiene che in tale qualità doveva essere considerata controinteressata e contraddittoria necessaria nel giudizio di primo grado. Poiché, invece, il ricorso di primo grado non le è stato notificato, sostiene che esso avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile. Denuncia, inoltre, l'incompletezza del contraddittorio in primo grado anche per un altro motivo, e cioè perché non è stato chiamato in giudizio il comune, titolare della potestà urbanistica. Infine contesta, nel merito, la fondatezza della decisione appellata.

Le amministrazioni dello Stato, ugualmente, contestano l'ammissibilità del ricorso di primo grado, per non essere stato stabilito il contraddittorio nei confronti della società G.S.B.; e nel merito contestano il fondamento della sentenza.

Gli originari ricorrenti, oltre a resistere agli appelli principali, hanno proposto appello incidentale condizionato, al solo fine di riproporre i motivi che il t.a.r. non ha preso in esame, considerandoli assorbiti.

Con decisione parziale, deliberata nella camera di consiglio tenuta consecutivamente all'udienza del 19 marzo 1991, la sezione, riuniti i giudizi, ha dichiarato inammissibile, per difetto di legittimazione, l'appello della Soc. G.S.B. ed ha respinto l'appello delle amministrazioni dello Stato limitatamente al primo motivo, concernente l'asserita inammissibilità del ricorso di primo grado; si è quindi riservata di esaminare con ulteriori, appositi provvedimenti le questioni prosposte dagli altri motivi d'appello.

## DIRITTO

1. — Il collegio ha risolto alcune questioni preliminari con una decisione parziale: si è giudicato inammissibile, per difetto di legittimazione, l'appello della società G.S.B. e si è respinto il primo motivo dell'appello delle amministrazioni dello Stato, concernente l'asserita inammissibilità del ricorso di primo grado per mancata notifica alla stessa società G.S.B.

Vengono ora in esame gli ulteriori motivi dell'appello delle amministrazioni dello Stato.

2. — Conviene ricordare che il tribunale amministrativo regionale ha accolto il ricorso dei privati, contro il progetto di ampliamento dell'edificio del comando intermedio carabinieri di Santa Margherita Ligure, «per violazione dell'art. 81 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616». Precisamente, secondo il t.a.r. le amministrazioni precedenti giustamente hanno ritenuto che il progetto fosse sottratto non solo alla concessione edilizia comunale, come tutte le opere pubbliche statali in genere, ma anche allo speciale accertamento di conformità agli strumenti urbanistici, di cui al secondo comma del citato art. 81; ma avrebbe errato nel ritenerlo sottratto altresì agli adempimenti dettati dai commi terzo e quarto dello stesso articolo per il caso in cui l'opera sia, come nella fattispecie, in contrasto con gli strumenti urbanistici.

Il t.a.r. è giunto a queste conclusioni in base ad una certa interpretazione dell'art. 81 del d.P.R. n. 616/1977, che viene ora contestata dalle amministrazioni dello Stato appellanti.

Donde la questione di diritto che ora il collegio deve affrontare.

3. — Le disposizioni che in vario modo sono state richiamate nella sentenza o negli atti di parte, come rilevanti ai fini della suddetta questione di diritto, sono le seguenti:

a) la legge 6 febbraio 1985, n. 16, programma quinquennale di costruzione di nuove sedi di servizio e relative pertinenze per l'arma dei carabinieri, e in particolare l'art. 3, che dispone: «Ai fini dell'accertamento di conformità previsto dell'art. 81 (...), le opere di edilizia previste dalla presente legge sono equiparate alle opere destinate alla difesa militare»;

b) l'art. 81 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, il suo secondo comma dispone che «per le opere da eseguirsi da amministrazioni statali o comunque insistenti su aree del demanio statale l'accertamento della conformità alle prescrizioni delle norme e dei piani urbanistici ed edilizi, salvo che per le opere destinate alla difesa militare, è fatto dallo Stato, d'intesa con la regione interessata»; il terzo comma dispone che la localizzazione dei progetti di opere pubbliche «se difforme dalle prescrizioni e dai vincoli delle norme o dei piani urbanistici ed edilizi, è fatta dall'amministrazione statale competente d'intesa con le regioni interessate, che devono sentire preventivamente gli enti locali nel cui territorio sono previsti gli interventi»; il quarto comma dispone che in caso di mancata intesa con la regione, il progetto può aver corso se approvato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentita la commissione interparlamentare per le questioni regionali;

c) la legge 24 dicembre 1976, n. 898, Nuova regolamentazione delle servitù militari: il suo art. 3, primo comma, dispone che «In ciascuna regione è costituito un comitato misto paritetico (composto da sei rappresentanti dello Stato e sei della regione) di reciproca consultazione per l'esame (...) dei problemi connessi all'armonizzazione tra i piani di assetto territoriale della regione ed i programmi delle installazioni militari e delle conseguenti limitazioni»; lo stesso articolo, decimo comma, riserva al Ministro della difesa la potestà di adottare «le definitive decisioni sui programmi di installazioni militari e relative limitazioni», ma attribuisce alla regione interessata la facoltà di chiedere, entro quindici giorni, che la questione sia riesaminata dal Consiglio dei Ministri;

d) la legge 18 agosto 1978, n. 497, Autorizzazione di spesa per la costruzione di alloggi di servizio per il personale militare e disciplina delle relative concessioni: il suo art. 4, nel testo novellato dalla legge 28 febbraio 1981, n. 47, dispone che il relativo programma d'interventi sarà realizzato «utilizzando aree ed immobili demaniali disponibili, in conformità alle norme ed agli strumenti urbanistici vigenti, ovvero anche in deroga ad essi ai sensi dell'art. 3 della legge 21 dicembre 1955, n. 1357», vale a dire previo nulla-osta della sezione urbanistica regionale e della soprintendenza ai monumenti; dispone altresì che le infrastrutture realizzate all'interno di basi, impianti, installazioni militari, o posti al loro diretto e funzionale servizio «sono da considerarsi a tutti gli effetti opere destinate alla difesa nazionale e, pertanto, dovranno essere realizzate con l'eccezione prevista al secondo comma dell'art. 31 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, come modificato dall'art. 10 della legge 6 agosto 1967, n. 765»;

e) la legge 11 marzo 1988, n. 67, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1988: il suo art. 17, ventiquattresimo comma, dopo aver rifinanziato il programma di alloggi di servizio per militari, di cui alla legge n. 497/1978, aggiunge: «Nella localizzazione dei predetti alloggi devono essere osservate le prescrizioni degli strumenti urbanistici adottati e delle leggi in materia di tutela paesaggistica e di protezione delle bellezze naturali».

4. — Ciò posto, occorre verificare, al di là delle deduzioni delle parti, quali fra le disposizioni testé citate siano direttamente applicabili nella fattispecie.

Non sembrano esserlo, innanzi tutti, quelle relative agli alloggi di servizio per il personale militare, di cui alla legge n. 497/1978, come integrata dalla legge n. 47/1981 e dalla legge n. 67/1988.

Queste disposizioni si riferiscono ad uno specifico programma di realizzazione di alloggi di servizio per militari, che è, con tutta evidenza, cosa diversa dal programma quinquennale di nuove sedi di servizio, e relative pertinenze per l'arma dei carabinieri, oggetto della legge n. 16/1985. I due programmi differiscono per finalità, durata, fonti di finanziamento, disciplina procedurale, e via dicendo; e non pare che le disposizioni relative al primo programma (legge n. 497/1978) possano essere mutate con riferimento a singoli progetti rientranti nel secondo programma (legge n. 16/1978) solo perché si tratti, occasionalmente, di «pertinenze» da utilizzare come alloggi.

Ma anche volendo supporre che le norme dettate per l'un programma siano applicabili pure all'altro, sta di fatto che la legge n. 67/1988 è posteriore all'approvazione del progetto ora in contestazione, e che essa ha carattere innovativo, non già interpretativo, né retroattivo, nella parte in cui esclude quella facoltà di deroga agli strumenti urbanistici, che le leggi del 1978 e del 1981 espressamente concedevano. Pertanto la legge del 1988 non potrebbe essere invocata per affermare l'illegittimità di progetti già approvati, contrastanti con gli strumenti urbanistici ma conformi alle previsioni derogatorie delle leggi del 1978 e del 1981.

Ora, in base a queste due ultime leggi, un progetto contrastante con lo strumento urbanistico doveva senz'altro considerarsi legittimo, se relativo ad opere da eseguirsi all'interno di basi, impianti o installazioni militari, o posti a diretto e funzionale servizio di essi (cfr. Cass. terza sezione pen., 29 maggio 1987, Morreale, che ha annullato pret. Taranto, 10 dicembre 1986), o, altrimenti, poteva essere autorizzato mediante nulla osta della sezione urbanistica regionale e della soprintendenza ai monumenti.

Sicché, anche volendo supporre: a) che nella fattispecie fosse applicabile la legge n. 497/1978, come modificata dalla legge n. 47/1981; b) che l'opera rientrasse fra quelle per cui, a norma di detta legge, occorreva il nulla osta in parola, emergerebbe un vizio di legittimità differente da quello ritenuto sussistente dal t.a.r.; che è, si ricorda, la mancata applicazione delle ben diverse procedure di cui al terzo e quarto comma dell'art. 81 del d.P.R. n. 616/1977.

In altre parole, il vizio di legittimità derivante dalla supposta violazione della legge n. 497/1978, non s'identificherebbe col vizio derivante dalla supposta violazione dell'art. 81 del d.P.R. n. 616/1977. Peraltro il t.a.r. ha ravvisato nella fattispecie proprio quest'ultimo vizio, con argomentazioni interpretative «interne» allo stesso art. 81, e altre derivate dai principi generali. E perciò, dato e non concesso che nella fattispecie fosse applicabile anche la legge n. 497/1978, non sarebbe questo un argomento utile per sostenere la fondatezza del giudizio dato dal t.a.r. in ordine all'interpretazione dell'art. 81.

5. — Considerazioni parzialmente analoghe possono essere fatte a proposito della legge 24 dicembre 1976, n. 898, in materia di servitù militari.

Questa volta, a sostegno dell'applicabilità della legge in parola alla fattispecie potrebbe venir invocato un autorevole precedente: la Corte costituzionale, con sentenza 6 dicembre 1988, n. 1065, pronunciata su conflitto di attribuzioni fra lo Stato e una regione, ha affermato che anche per la scelta del sito di una sede di servizio dei Carabinieri è necessaria la consultazione prevista da detta legge.

Anche in questo caso, però, il vizio derivante dalla supposta violazione della legge 24 dicembre 1976, n. 898, non potrebbe identificarsi con quello derivante dalla supposta violazione dell'art. 81 del d.P.R. n. 616/1977: così come il procedimento delineato dall'una legge non s'identifica con quello dell'altra.

E si può osservare che per l'interesse dei privati ricorrenti sembra maggiormente soddisfattiva l'affermazione che l'opera *de qua* era soggetta alle procedure di cui all'art. 81, terzo e quarto comma; viceversa, le amministrazioni dello Stato hanno interesse a far affermare che l'opera non era soggetta all'art. 81, anche se, in ipotesi, si dovesse concludere che era soggetta alla legge n. 896/1976.

Si dovrebbe ancora verificare se nel ricorso di primo grado sia ravvisabile la prospettazione di uno specifico motivo d'impugnazione riferito alla supposta violazione della legge n. 898/1976; intesa come norma direttamente applicabile nella fattispecie.

Ma pure se così fosse, resterebbe comunque prioritaria, e non potrebbe venir aggirata o elusa, la questione dell'interpretazione e dell'applicazione dell'art. 81 del d.P.R. n. 616/1977.

A questo problema sono, dunque, dedicate le considerazioni che seguono.

6. — Il tribunale amministrativo ha basato la sua interpretazione dell'art. 81 partendo da un'esegesi testuale dei commi secondo, terzo e quarto; ha poi ritenuto di poter trovare nella sistematica, nei principi generali e nella *ratio legis* le opportune conferme al risultato ottenuto per via esegetica.

In sostanza, sul piano testuale il t.a.r. ha osservato che l'inciso «salvo che per le opere destinate alla difesa militare» si legge solo nel secondo comma, non nel terzo e nel quarto. Di conseguenza, il regime differenziato delle opere militari riguarderebbe soltanto il momento dell'accertamento della conformità agli strumenti urbanistici, e consisterebbe soltanto in uno spostamento di competenza: il giudizio di conformità dovrebbe essere espresso dalla stessa amministrazione militare, anziché da quella dei lavori pubblici (cfr. art. 31 della legge n. 1150/1942) e senza bisogno d'intesa con la regione. Ma quante volte tale giudizio dovesse concludersi nel senso della difformità, il regime differenziato verrebbe meno, e le opere destinate alla difesa militare rientrerebbero nella disciplina comune alla generalità delle opere pubbliche statali non conformi ai piani regolatori.

Pare al collegio che questa ricostruzione della normativa non si giustifichi sullo stesso piano letterale. Nel secondo comma, l'inciso «salvo che per le opere destinate alla difesa militare» non sta e dispone che, per queste opere, l'accertamento di conformità segue un procedimento diverso: se questa fosse stata l'intenzione del legislatore delegato, vi sarebbe stato almeno un accenno al procedimento da seguire. Sta invece a significare che per le opere di difesa si prescinde dall'accertamento di conformità.

Ma se è così, viene meno il presupposto stesso dell'ipotizzata applicazione del terzo e del quarto comma alle opere di difesa. Essi prevedono i meccanismi per consentire la realizzazione dell'opera, superando l'ostacolo rappresentato dall'eventuale sua difformità rispetto al piano regolatore: se per determinate opere dal giudizio di conformità si prescinde, l'eventuale difformità è irrilevante e non vi è luogo a ricorrere a procedure di risoluzione del conflitto.

D'altronde, una volta che il legislatore ha ritenuto di attribuire un regime urbanistico privilegiato alle opere di difesa, differenziandole dalla generalità delle opere pubbliche statali, sembrerebbe poco ragionevole che tale regime differenziato si applicasse solo nell'ipotesi, verosimilmente marginale e di scarso interesse, di opere di difesa previste dal piano regolatore comunale; mentre in caso contrario, e cioè nell'ipotesi più frequente e di maggior rilevanza, le opere di difesa sarebbero interamente assimilate alle ordinarie opere pubbliche statali.

Inoltre, sempre con riferimento al contesto dell'art. 81, si osserva che l'ultimo comma di detto articolo fa espressamente salve le disposizioni della legge n. 898/1976 in materia di servitù militari. Peraltro, se l'art. 81 si dovesse interpretare nel senso voluto dal t.a.r., la sopravvivenza della legge del 1976 non avrebbe ragion d'essere. Le finalità di tutela delle autonomie locali, di coordinazione fra opere militari e territorio, ecc., sottese alla legge del 1976, sarebbero interamente e forse meglio soddisfatte mediante le procedure dei commi terzo e quarto dell'art. 81. A quanto pare, invece, il legislatore delegato ha fatta salva la legge del 1976, perché era consapevole che i commi terzo e quarto dell'art. 81 non sono applicabili alle opere di difesa. In alternativa, si può anche pensare che il legislatore delegato abbia considerato necessario richiamare la legge del 1976, perché riteneva che, in mancanza, alle opere militari si sarebbe estesa la disciplina generale di commi terzo e quarto: in ogni caso il risultato dell'interpretazione è lo stesso, e cioè che la confermata vigenza della legge del 1976 esclude l'applicabilità dei commi terzo e quarto alle opere di difesa.

7. — Queste conclusioni non sono contraddette dalle considerazioni, relative ai principi generali ed alla *ratio legis*, che il t.a.r. ha creduto di poter addurre a conforto della propria contraria interpretazione.

Ed invero, non pare contestabile che le opere destinate alla difesa nazionale richiedano, per loro natura, un regime urbanistico differenziato rispetto alla generalità delle opere pubbliche statali. Ciò si dice non tanto con riferimento ad una gerarchia di valore fra interessi pubblici; benché sembri tuttora sostenibile che l'interesse dello Stato a con-

servare l'integrità del territorio, la sovranità e l'indipendenza s'identifichi con l'interesse della comunità nazionale a sopravvivere come tale, e sia, pertanto, un interesse primario: *primum vivere*. Si dice piuttosto perché, secondo la comune esperienza, le esigenze connesse alla distribuzione territoriale delle opere di difesa ed alla loro progettazione trascendono le possibilità di apprezzamento delle autorità urbanistiche.

La misura, poi, del relativo affrancamento delle opere di difesa dalla pianificazione territoriale generale, con il necessario temperamento delle diverse esigenze, è questione che spetta al legislatore risolvere: in questa sede si discute *de iure condito*, e più precisamente dell'interpretazione dell'art. 81, ed il collegio non può che prendere atto della volontà espressa in questa norma.

8. — Tutto ciò vale, peraltro, a condizione che si tratti realmente di «opere destinate alla difesa nazionale», e non di opere di altra natura, artificiosamente definite tali al solo fine di sottrarle alla disciplina urbanistica propria delle ordinarie opere pubbliche statali.

Si può ammettere che, come ogni altra espressione del linguaggio giuridico, anche la nozione di «opere destinate alla difesa nazionale» abbia confini non sempre chiaramente riconoscibili; e si può ammettere che entro questi margini d'incertezza il legislatore abbia il potere d'intervenire autoritativamente, attribuendo, o negando *ex professo*, la qualità di «opera destinata alla difesa nazionale», ad un'opera il cui carattere sarebbe altrimenti controvertibile.

Ma altro è dire che il legislatore possa attribuire detta qualità ad opere che, di per sé, abbiano pacificamente altra natura, e che non rivestano alcuna di quelle speciali caratteristiche ed esigenze che giustificano uno speciale regime urbanistico.

Il problema non si porrebbe se il legislatore fosse arbitro di sottrarre, indiscriminatamente, questa o quell'opera pubblica alla disciplina urbanistica generale. Se così fosse, una ipotetica legge che qualificasse come «opere di difesa», ad es., le biblioteche pubbliche, o i cimiteri, sarebbe forse criticabile sul piano della proprietà di linguaggio, ma non censurabile sul piano giuridico.

Il legislatore, però, non è interamente libero, in quanto è soggetto ai limiti che gli derivano dalla Costituzione.

Ora, in materia di relazioni fra le opere pubbliche e la disciplina urbanistica, vengono in considerazione numerosi precetti costituzionali.

In primo luogo, vi sono gli artt. 117 e 118 della Costituzione, che attribuiscono alle regioni, rispettivamente, la potestà legislativa e quella amministrativa, nella materia dell'urbanistica.

In secondo luogo, vi sono gli artt. 5 e 128, che attribuiscono rilevanza costituzionale all'autonomia degli enti locali; autonomia che, manifestamente, non può non esprimersi, primariamente, nel governo del territorio.

In terzo luogo, vi è l'art. 9 secondo comma, che, affermando il valore costituzionale del paesaggio e del patrimonio storico ed artistico intuitivamente assoggetta ai relativi vincoli anche le opere pubbliche, salvo che il sacrificio di quei beni risulti indispensabile in vista d'interessi altrettanto tutelati sul piano costituzionale.

Pertanto, una legge che nominalmente ed arbitrariamente conferisca la qualità di «opera di difesa» ad un'opera di altra natura, al solo fine di sottrarla alla disciplina urbanistica generale, potrebbe venir giudicata incostituzionale per violazione delle norme testé riferite.

9. — Pare al collegio che questo sia il caso della legge 6 febbraio 1985, n. 16, art. 3.

Al riguardo va notato che con le parole «le opere di edilizia, previste dalla presente legge, sono equiparate alle opere destinate alla difesa militare», il legislatore stesso sembra rivelare la consapevolezza di stare operando non un semplice chiarimento interpretativo, ma una vera e propria estensione di disciplina ad opere non suscettibili, per sé, di essere giudicate «opere destinate alla difesa militare».

Da un punto di vista sostanziale, poi, si osserva che è innegabile l'intensità del pubblico interesse alla piena efficienza delle strutture edilizio-logistico-operative dell'arma dei carabinieri. Ma pare altrettanto certo che si tratti di strutture concepite essenzialmente, o almeno prevalentemente, per funzioni di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, e di polizia giudiziaria, piuttosto che per funzioni di difesa nazionale. In questa luce, l'interesse pubblico alla realizzazione dell'edificio per una stazione di carabinieri non appare qualitativamente diverso da quello relativo, ad es., ad un tribunale, una prefettura o una questura. Sicché, se lo Stato, per realizzare la nuova sede di uffici giudiziari o di uffici pubblici in genere, deve sceglierne il sito in conformità ai piani urbanistici, o altrimenti esperire, in contraddittorio con le autorità regionali e locali, le procedure di cui ai commi terzo e quarto dell'art. 81 del d.P.R. n. 616/1977, non vi è alcuna evidente ragione perché altrettanto non debba avvenire per una sede di servizio dei carabinieri.

Si tratta, in ogni caso, di strutture la cui collocazione, in genere, non è strettamente necessitata da esigenze tecniche ed operative, e per le quali è sufficiente individuare l'ambito territoriale, più o meno vasto (una circoscrizione comunale, un centro abitato, un quartiere urbano), entro il quale debbono trovare sede.

Pertanto, l'applicazione dell'art. 81, compresi i commi terzo e quarto, non si prospetta come eccessivamente gravosa o pregiudizievole per gli interessi dello Stato, tenuto anche conto che queste disposizioni consentono, in definitiva, il prevalere dell'interesse dello Stato sugli orientamenti delle autorità urbanistiche locali.

10. — Si può dunque concludere nel senso che non è manifestamente infondato il sospetto d'incostituzionalità dell'art. 3 della legge 6 febbraio 1985, n. 16, con riferimento agli articoli costituzionali 117 e 118 (riserva di competenze legislative ed amministrative alle regioni, in materia urbanistica), 5 e 128 (tutela dell'autonomia degli enti locali) e 9, secondo comma (tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico).

La questione è rilevante, perché, una volta eliminato, in ipotesi, il suddetto art. 3, si dovrebbe confermare, sia pure con motivazione parzialmente diversa, la sentenza del t.a.r., che ha giudicato illegittimo il progetto *de quo* perché non approvato con l'osservanza delle procedure di cui all'art. 81, secondo, terzo e quarto comma del d.P.R. n. 616/1977. Se, invece, l'eccezione di costituzionalità dovesse venire rigettata, in base alle considerazioni sopra esposte la sentenza dovrebbe essere riformata e il progetto dovrebbe essere giudicato, sotto questo profilo, legittimo; salvo l'eventuale accoglimento del ricorso dei privati per altri motivi, che comporterebbe conseguenze parzialmente diverse in ordine agli interessi delle parti ed alle ulteriori attività di incompetenza dell'amministrazione.

11. — Pertanto, a scioglimento della riserva contenuta nella decisione parziale già deliberata da questo collegio, si deve sospendere il giudizio e rimettere gli atti alla Corte costituzionale, per la soluzione dell'incidente di costituzionalità sopra prospettato; e riservare, all'esito dell'incidente stesso, ogni altra pronuncia in rito, in merito e sulle spese.

*P. Q. M.*

*A scioglimento della riserva contenuta nella sua precedente decisione parziale, sospende il giudizio e, riservata ogni altra pronuncia, ne ordina la remissione alla Corte costituzionale perché decida la questione, rilevante e non manifestamente infondata, della sospetta incostituzionalità dell'art. 3 della legge 6 febbraio 1985, n. 16, con riferimento agli artt. 5, 9, secondo comma, 117, 118 e 128 della Costituzione;*

*Dispone che la presente ordinanza sia notificata alle parti del giudizio e al Presidente del Consiglio dei Ministri, e sia comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento;*

*La segreteria della sezione è incaricata degli adempimenti di rito.*

Così deciso in Roma, il 19 marzo 1991.

*Il presidente:* PALEOLOGO

*L'estensore:* LIGNANI

*Il segretario:* (firma illeggibile)

91C1089

N. 616

*Ordinanza emessa il 19 marzo 1991 dal Consiglio di Stato, sezione quarta giurisdizionale, sul ricorso proposto dalla S.p.a. impresa Zumaglini e Gallina ed altri contro Parodi Milena ed altro*

**Demanio e patrimonio dello Stato - Costruzione di nuove sedi di servizio e relative pertinenze per l'Arma dei carabinieri - Equiparazione alle opere destinate alla difesa nazionale - Conseguente sottrazione delle opere stesse agli strumenti urbanistici - Arbitrarietà della predetta sottrazione - Incidenza sui principi di tutela della autonomia regionale, del paesaggio e del patrimonio storico ed artistico dello Stato - Violazione della sfera di competenza regionale.**

(Legge 6 febbraio 1985, n. 16, art. 3).

(Cost., artt. 5, 9, 117, 118 e 128).

IL CONSIGLIO DI STATO

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso in appello n. 1510/1989, proposto dall'impresa Zumaglini & Gallina S.p.a., in persona del presidente e legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Ricciardi (sostituito in corso di giudizio all'avv. Gabriele Moricca, deceduto) ed elettivamente domiciliato presso lo stesso avv. Ricciardi in Roma, viale Tiziano, 80 con appello incidentale concorrente di Ministero dei lavori pubblici,

Ministero della difesa, Ministero dell'interno, in persona dei rispettivi titolari *pro-tempore*, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura generale dello Stato e presso la stessa legalmente domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12, e nei confronti del comando generale dei carabinieri e del provveditorato regionale oo.pp., Liguria n.c.; ed entrambi contro Parodi Milena e Ballestri Alessandro, appellati ed appellanti incidentali, rappresentati e difesi dagli avvocati Lorenzo Acquarone, Lorenzo Giovanni Bormioli e Ludovico Villani, ed elettivamente domiciliati presso quest'ultimo in Roma, piazzale Clodio 12, per l'annullamento della sentenza 14 marzo 1989, n. 188, del tribunale amministrativo regionale per la Liguria con la quale è stato accolto il ricorso proposto dagli attuali appellati avverso i provvedimenti di approvazione e localizzazione, su terreno dei ricorrenti, del progetto per la nuova sede della stazione carabinieri di Lerici, con particolare riferimento ai seguenti atti:

a) decreto n. 761, del 20 febbraio 1987, con il quale il provveditore regionale alle oo.pp. ha approvato il progetto;

b) decreto del prefetto di Genova (così erroneamente indicato nel ricorso introduttivo: in realtà del prefetto della Spezia), 18 marzo 1988, n. 1482, relativo all'occupazione d'urgenza del terreno;

c) atto del provveditorato regionale oo.pp., e per esso dell'ingegnere capo designato per la provincia della Spezia, in data 7 maggio 1988, prot. 718, con il quale si dà avviso dell'immissione in possesso e della formazione dello stato di consistenza per il giorno 28 maggio 1988;

d) ogni altro atto presupposto, preparatorio, conseguente e connesso.

Visto il ricorso dell'impresa Zumaglini & Gallina S.p.a., con i relativi allegati;

Visto l'appello incidentale concorrente delle amministrazioni dello Stato;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dei signori Parodi e Ballestri, nonché l'atto di appello incidentale proposto dagli stessi;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Udita, alla pubblica udienza del 19 marzo 1991, la relazione del consigliere Lignani, e uditi altresì, gli avvocati Ricciardi, Criscuoli (avv. Stato) e Villani; ciascuno per le parti rispettivamente rappresentate;

Vista la propria decisione parziale deliberata il 19 marzo 1991, con la quale è stato dichiarato inammissibile l'appello dell'impresa Zumaglini & Gallina, con riserva di pronunciare altro provvedimento per le questioni relative all'appello dell'avvocatura;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

#### FATTO

I signori Parodi e Ballestri, ricorrenti in primo grado, sono proprietari di un terreno inedito in Lerici.

Il progetto della nuova sede della stazione carabinieri di Lerici, approvato dal provveditore regionale alle oo.pp., con decreto n. 761, del 20 febbraio 1987, in attuazione del programma di cui alla legge 6 febbraio 1985, n. 16, prevede la realizzazione dell'edificio sul terreno dei signori Parodi e Ballestri, previa espropriazione.

Gli interessati hanno impugnato il progetto in parola, con i relativi atti amministrativi, davanti al t.a.r. del Piemonte, il ricorso è stato poi rimesso per competenza al t.a.r. della Liguria.

Essi espongono, in punto di fatto, che la costruzione progettata si poneva per vari aspetti in contrasto con la disciplina urbanistica della zona, e contestavano, in punto di diritto, che l'opera fosse svincolata da quella disciplina, come ritenuto invece dalle autorità statali precedenti.

In particolare, i ricorrenti denunciavano la violazione e la falsa applicazione dell'art. 81 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, richiamato dalla legge 6 febbraio 1985, n. 16, nonché la violazione e la falsa applicazione di quest'ultima legge. In sostanza, essi prospettavano alcune riserve sul fatto che l'opera in questione fosse pienamente assimilabile alle opere destinate alla difesa nazionale, per quanto attiene allo speciale regime urbanistico di cui all'art. 81 del d.P.R. n. 616/1977, ma sostenevano che, comunque, tale regime speciale non può esonerare l'autorità statale dall'acquisire il consenso delle autorità urbanistiche regionali e comunali, qualora, come nella specie, si tratti di realizzare opere in contrasto con gli strumenti urbanistici. Essi richiamavano anche la legge n. 497/1978 che, in materia di alloggi per militari, prevede una consultazione con le autorità regionali qualora si tratti di opere contrastanti con gli strumenti urbanistici. Deducevano anche una questione di costituzionalità, nei confronti del combinato disposto della legge n. 16/1985 e dell'art. 81 del d.P.R. n. 616/1977, qualora lo si volesse interpretare come rivolto ad estendere lo speciale regime urbanistico, dettato per le opere destinate alla difesa nazionale, anche ad opere non aventi nella sostanza tale carattere.

I ricorrenti denunciavano, inoltre, la violazione del piano territoriale di coordinamento paesistico della regione Liguria e la mancata considerazione dei vincoli paesistici gravanti sul terreno interessato.

Deducevano anche altri motivi relativi al procedimento, con riguardo all'incompetenza del provveditore regionale alle oo.pp. (il progetto avrebbe dovuto, invece, essere approvato dal Ministro dei ll.pp.), alla mancata indicazione dei termini di cui all'art. 13, legge n. 2359 del 1865, alla mancata liquidazione dell'indennità, ecc. In corso di giudizio, i ricorrenti proponevano altresì alcuni motivi aggiunti, con riguardo all'asserita violazione delle regole in materia di distribuzione delle competenze fra comando generale dei carabinieri, Ministero dei ll.pp. e provveditorato regionale alle oo.pp.

Il tribunale amministrativo regionale, con sentenza pubblicata il 14 marzo 1989, n. 188, ha accolto il ricorso.

La decisione appare costruita sul presupposto, dato per certo dal t.a.r., della difformità dell'opera rispetto alla disciplina urbanistica della zona. Il t.a.r. ha quindi osservato che l'art. 81 del d.P.R. n. 616/1977 sottrae, bensì, le opere destinate alla difesa nazionale all'onere di concessione edilizia ed allo stesso accertamento di conformità agli strumenti urbanistici, previsto per la generalità delle opere statali ed attribuito alla competenza del Ministro dei ll.pp.; ma non le sottrae allo speciale procedimento, dettato dal terzo e quarto comma dello stesso art. 81, con riguardo all'ipotesi di opere difformi dallo strumento urbanistico. E poiché nella fattispecie le procedure previste dall'art. 81 non sono state osservate, ha concluso per l'illegittimità dell'approvazione del progetto.

La sentenza è stata impugnata con appello principale dall'impresa Zumaglini & Gallina S.p.a., appaltatrice dei lavori, e con appello incidentale concorrente dalle amministrazioni dello Stato.

In entrambi gli atti di appello si contesta la fondatezza, nel merito, della sentenza appellata; in particolare si sostiene una diversa interpretazione dell'art. 81, d.P.R. n. 616/1977, con riguardo ai rapporti fra opere destinate alla difesa nazionale e disciplina urbanistica.

Gli originari ricorrenti, oltre a resistere agli appelli delle controparti, hanno proposto a loro volta appello incidentale condizionato, al solo fine di riproporre i motivi che il t.a.r. non ha preso in esame, considerandoli assorbiti.

Con decisione parziale, deliberata nella camera di consiglio tenuta consecutivamente all'udienza del 19 marzo 1991, la sezione, ha dichiarato inammissibile, per difetto di legittimazione, l'appello dell'impresa, e si è riservata di risolvere le restanti questioni con separato provvedimento.

#### DIRITTO

1. --- Il collegio ha risolto alcune questioni preliminari con una decisione parziale: si è giudicato inammissibile, per difetto di legittimazione, l'appello principale dell'impresa Zumaglini & Gallina, e si è aggiunto che nondimeno rimane ritualmente introdotto l'appello delle amministrazioni dello Stato, che, incidentale quanto alla forma, non appare in alcun modo condizionato all'ammissibilità ed alla fondatezza di quello dell'impresa.

Viene ora in esame, pertanto, il merito dell'appello delle amministrazioni dello Stato.

2. Conviene ricordare che il tribunale amministrativo regionale ha accolto il ricorso dei privati, contro il progetto di ampliamento dell'edificio del comando intermedio carabinieri di Santa Margherita Ligure, «per violazione dell'art. 81 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616». Precisamente, secondo il t.a.r. le amministrazioni procedenti giustamente hanno ritenuto che il progetto fosse sottratto non solo alla concessione edilizia comunale, come tutte le opere pubbliche statali in genere, ma anche allo speciale accertamento di conformità agli strumenti urbanistici, di cui al secondo comma del citato art. 81; ma avrebbero errato nel ritenerlo sottratto altresì agli adempimenti dettati dai commi terzo e quarto dello stesso articolo per il caso in cui l'opera sia, come nella fattispecie, in contrasto con gli strumenti urbanistici.

Il t.a.r. è giunto a queste conclusioni in base ad una certa interpretazione dell'art. 81, d.P.R. n. 616/1977, che viene ora contestata dalle amministrazioni dello Stato appellanti.

Donde la questione di diritto che ora il collegio deve affrontare.

3. --- Le disposizioni che in vario modo sono state richiamate nella sentenza o negli atti di parte, come rilevanti ai fini della suddetta questione di diritto, sono le seguenti:

a) la legge 6 febbraio 1985, n. 16, programma quinquennale di costruzione di nuove sedi di servizio e relative pertinenze per l'arma dei carabinieri, e in particolare l'art. 3, che dispone: «Ai fini dell'accertamento di conformità previsto dell'art. 81 (...), le opere di edilizia previste dalla presente legge sono equiparate alle opere destinate alla difesa militare»;

b) l'art. 81 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, il suo secondo comma dispone che «per le opere da eseguirsi da amministrazioni statali o comunque insistenti su aree del demanio statale l'accertamento della conformità alle prescrizioni delle norme e dei piani urbanistici ed edilizi, salvo che per le opere destinate alla difesa militare, è fatto dallo Stato, d'intesa con la regione interessata»; il terzo comma dispone che la localizzazione dei progetti di opere pubbliche

«se difforme dalle prescrizioni e dai vincoli delle norme o dei piani urbanistici ed edilizi, è fatta dall'amministrazione statale competente d'intesa con le regioni interessate, che devono sentire preventivamente gli enti locali nel cui territorio sono previsti gli interventi»; il quarto comma dispone che in caso di mancata intesa con la regione, il progetto può aver corso se approvato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentita la commissione interparlamentare per le questioni regionali;

c) la legge 24 dicembre 1976, n. 898, Nuova regolamentazione delle servitù militari: il suo art. 3, primo comma, dispone che «In ciascuna regione è costituito un comitato misto paritetico (composto da sei rappresentanti dello Stato e sei della regione) di reciproca consultazione per l'esame (...) dei problemi connessi all'armonizzazione tra i piani di assetto territoriale della regione ed i programmi delle installazioni militari e delle conseguenti limitazioni»; lo stesso articolo, decimo comma, riserva al Ministro della difesa la potestà di adottare «le definitive decisioni sui programmi di installazioni militari e relative limitazioni», ma attribuisce alla regione interessata la facoltà di chiedere, entro quindici giorni, che la questione sia riesaminata dal Consiglio dei Ministri:

d) la legge 18 agosto 1978, n. 497, Autorizzazione di spesa per la costruzione di alloggi di servizio per il personale militare e disciplina delle relative concessioni: il suo art. 4, nel testo novellato dalla legge 28 febbraio 1981, n. 47, dispone che il relativo programma d'interventi sarà realizzato «utilizzando aree di immobili demaniali disponibili, in conformità alle norme ed agli strumenti urbanistici vigenti, ovvero anche in deroga ad essi ai sensi dell'art. 3 della legge 21 dicembre 1955, n. 1357», vale a dire previo nulla-osta della sezione urbanistica regionale e della soprintendenza ai monumenti; dispone altresì che le infrastrutture realizzate all'interno di basi, impianti, installazioni militari, o posti al loro diretto e funzionale servizio «sono da considerarsi a tutti gli effetti opere destinate alla difesa nazionale e, pertanto, dovranno essere realizzate con l'eccezione prevista al secondo comma dell'art. 31 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, come modificato dall'art. 10 della legge 6 agosto 1967, n. 765»;

e) la legge 11 marzo 1988, n. 67, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1988: il suo art. 17, ventiquattresimo comma, dopo aver rifinanziato il programma di alloggi di servizio per militari, di cui alla legge n. 497/1978, aggiunge: «Nella localizzazione dei predetti alloggi devono essere osservate le prescrizioni degli strumenti urbanistici adottati e delle leggi in materia di tutela paesaggistica e di protezione delle bellezze naturali».

4. — Ciò posto, occorre verificare, al di là delle deduzioni delle parti, quali fra le disposizioni testé citate iano direttamente applicabili nella fattispecie.

Non sembrano esserlo, innanzi tutto, quelle relative agli alloggi di servizio per il personale militare, di cui alla legge n. 497/1978, come integrata dalla legge n. 47/1981 e dalla legge n. 67/1988.

Queste disposizioni si riferiscono ad uno specifico programma di realizzazione di alloggi di servizio per militari, che è, con tutta evidenza, cosa diversa dal programma quinquennale di nuove sedi di servizio, e relative pertinenze per l'arma dei carabinieri, oggetto della legge n. 16/1985. I due programmi differiscono per finalità, durata, fonti di finanziamento, disciplina procedurale, e via dicendo; e non pare che le disposizioni relative al primo programma (legge n. 497/1978) possano essere mutate con riferimento a singoli progetti rientranti nel secondo programma (legge n. 16/1978) solo perché si tratti, occasionalmente, di «pertinenze» da utilizzare come alloggi.

Ma anche volendo supporre che le norme dettate per l'un programma siano applicabili pure all'altro, sta di fatto che la legge n. 67/1988 è posteriore all'approvazione del progetto ora in contestazione, e che essa ha carattere innovativo, non già interpretativo, né retroattivo, nella parte in cui esclude quella focaltà di deroga agli strumenti urbanistici, che le leggi del 1978 e del 1981 espressamente concedevano. Pertanto la legge del 1988 non potrebbe essere invocata per affermare l'illegittimità di progetti già approvati, contrastanti con gli strumenti urbanistici ma conformi alle previsioni derogatorie delle leggi del 1978 e del 1981.

Ora, in base a queste due ultime leggi, un progetto contrastante con lo strumento urbanistico doveva senz'altro considerarsi legittimo, se relativo ad opere da eseguirsi all'interno di basi, impianti o installazioni militari, o posti a diretto e funzionale servizio di essi (cfr. Cass. terza sezione pen., 29 maggio 1987, Morreale, che ha annullato pret. Taranto, 10 dicembre 1986), o, altrimenti, poteva essere autorizzato mediante nulla osta della sezione urbanistica regionale e della soprintendenza ai monumenti.

Sicché, anche volendo supporre: a) che nella fattispecie fosse applicabile la legge n. 497/1978, come modificata dalla legge n. 47/1981; b) che l'opera rientrasse fra quelle per cui, a norma di detta legge, occorreva il nulla osta in parola, emergerebbe un vizio di legittimità differente da quello ritenuto sussistente dal t.a.r.; che è, si ricorda, la mancata applicazione delle ben diverse procedure di cui al terzo e quarto comma dell'art. 81 del d.P.R. n. 616/1977.

In altre parole, il vizio di legittimità, derivante dalla supposta violazione della legge n. 497/1978, non s'identificherebbe col vizio derivante dalla supposta violazione dell'art. 81 del d.P.R. n. 616/1977. Peraltro il t.a.r. ha ravvisato nella fattispecie proprio quest'ultimo vizio, con argomentazioni interpretative «interne» allo stesso art. 81, e altre derivate dai principi generali. E perciò, dato e non concesso che nella fattispecie fosse applicabile anche la legge n. 497/1978, non sarebbe questo un argomento utile per sostenere la fondatezza del giudizio dato dal t.a.r. in ordine all'interpretazione dell'art. 81.

5. — Considerazioni parzialmente analoghe possono essere fatte a proposito della legge 24 dicembre 1976, n. 898, in materia di servitù militari.

Questa volta, a sostegno dell'applicabilità della legge in parola alla fattispecie potrebbe venir invocato un autorevole precedente: la Corte costituzionale, con sentenza 6 dicembre 1988, n. 1065, pronunciata su conflitto di attribuzioni fra lo Stato e una regione, ha affermato che anche per la scelta del sito di una sede di servizio dei carabinieri è necessaria la consultazione prevista da detta legge.

Anche in questo caso, però, il vizio derivante dalla supposta violazione della legge 24 dicembre 1976, n. 898, non potrebbe identificarsi con quello derivante dalla supposta violazione dell'art. 81 del d.P.R. n. 616/1977: così come il procedimento delineato dall'una legge non s'identifica con quello dell'altra.

E si può osservare che per l'interesse dei privati ricorrenti sembra maggiormente soddisfattiva l'affermazione che l'opera *de qua* era soggetta alle procedure di cui all'art. 81, terzo e quarto comma; viceversa, le amministrazioni dello Stato hanno interesse a far affermare che l'opera non era soggetta all'art. 81, anche se, in ipotesi, si dovesse concludere che era soggetta alla legge n. 896/1976.

Si dovrebbe ancora verificare se nel ricorso di primo grado sia ravvisabile la prospettazione di uno specifico motivo d'impugnazione riferito alla supposta violazione della legge n. 898/1976; intesa come norma direttamente applicabile nella fattispecie.

Ma pure se così fosse, resterebbe comunque prioritaria, e non potrebbe venir aggirata o elusa, la questione dell'interpretazione e dell'applicazione dell'art. 81 del d.P.R. n. 616/1977.

A questo problema sono, dunque, dedicate le considerazioni che seguono.

6. — Il tribunale amministrativo ha basato la sua interpretazione dell'art. 81 partendo da un'esegesi testuale del secondo, terzo e quarto comma; ha poi ritenuto di poter trovare nella sistematica, nei principi generali e nella *ratio legis* le opportune conferme al risultato ottenuto per via esegetica.

In sostanza, sul piano testuale il t.a.r. ha osservato che l'inciso «salvo che per le opere destinate alla difesa militare» si legge solo nel secondo comma, non nel terzo e nel quarto. Di conseguenza, il regime differenziato delle opere militari riguarderebbe soltanto il momento dell'accertamento della conformità agli strumenti urbanistici, e consisterebbe soltanto in uno spostamento di competenza: il giudizio di conformità dovrebbe essere espresso dalla stessa amministrazione militare, anziché da quella dei lavori pubblici (cfr. art. 31 della legge n. 1150/1942) e senza bisogno d'intesa con la regione. Ma quante volte tale giudizio dovesse concludersi nel senso della difformità, il regime differenziato verrebbe meno, e le opere destinate alla difesa militare rientrerebbero nella disciplina comune alla generalità delle opere pubbliche statali non conformi ai piani regolatori.

Pare al collegio che questa ricostruzione della normativa non si giustifichi sullo stesso piano letterale. Nel secondo comma, l'inciso «salvo che per le opere destinate alla difesa militare» non sta a disporre che, per queste opere, l'accertamento di conformità segue un procedimento diverso: se questa fosse stata l'intenzione del legislatore delegato, vi sarebbe stato almeno un accenno al procedimento da seguire. Sta invece a significare che per le opere di difesa si prescinde dall'accertamento di conformità.

Ma se è così, viene meno il presupposto stesso dell'ipotizzata applicazione del terzo e del quarto comma alle opere di difesa. Essi prevedono i meccanismi per consentire la realizzazione dell'opera, superando l'ostacolo rappresentato dall'eventuale sua difformità rispetto al piano regolatore: se per determinate opere dal giudizio di conformità si prescinde, l'eventuale difformità è irrilevante e non vi è luogo a ricorrere a procedure di risoluzione del conflitto.

D'altronde, una volta che il legislatore ha ritenuto di attribuire un regime urbanistico privilegiato alle opere di difesa, differenziandole dalla generalità delle opere pubbliche statali, sembrerebbe poco ragionevole che tale regime differenziato si applicasse solo nell'ipotesi, verosimilmente marginale e di scarso interesse, di opere di difesa previste dal piano regolatore comunale; mentre in caso contrario, e cioè nell'ipotesi più frequente e di maggior rilevanza, le opere di difesa sarebbero interamente assimilate alle ordinarie opere pubbliche statali.

Inoltre, sempre con riferimento al contesto dell'art. 81, si osserva che l'ultimo comma di detto articolo fa espressamente salve le disposizioni della legge n. 898/1976 in materia di servitù militari. Peraltro, se l'art. 81 si dovesse interpretare nel senso voluto dal t.a.r., la sopravvivenza della legge del 1976 non avrebbe ragion d'essere. Le finalità di tutela delle autonomie locali, di coordinazione fra opere militari e territorio, ecc., sottese alla legge del 1976, sarebbero interamente e forse meglio soddisfatte mediante le procedure dei commi terzo e quarto dell'art. 81. A quanto pare, invece, il legislatore delegato ha fatta salva la legge del 1976, perché era consapevole che i commi terzo e quarto dell'art. 81 non sono applicabili alle opere di difesa. In alternativa, si può anche pensare che il legislatore delegato abbia considerato necessario richiamare la legge del 1976, perché riteneva che, in mancanza, alle opere militari si sarebbe estesa la disciplina generale dei commi terzo e quarto: in ogni caso il risultato dell'interpretazione è lo stesso, e cioè che la confermata vigenza della legge del 1976 esclude l'applicabilità dei commi terzo e quarto alle opere di difesa.

7. — Queste conclusioni non sono contraddette dalle considerazioni, relative ai principi generali ed alla *ratio legis*, che il t.a.r. ha creduto di poter addurre a confronto della propria, contraria interpretazione.

Ed invero, non pare contestabile che le opere destinate alla difesa nazionale richiedano, per loro natura, un regime urbanistico differenziato rispetto alla generalità delle opere pubbliche statali. Ciò si dice non tanto con riferimento ad una gerarchia di valore fra interessi pubblici: benché sembri tuttora sostenibile che l'interesse dello Stato a conservare l'integrità del territorio, la sovranità e l'indipendenza s'identifichi con l'interesse della comunità nazionale a sopravvivere come tale, e sia, pertanto, un interesse primario: *primum vivere*. Si dice piuttosto perché, secondo la comune esperienza, le esigenze connesse alla distribuzione territoriale delle opere di difesa ed alla loro progettazione trascendono le possibilità di apprezzamento delle autorità urbanistiche.

La misura, poi, del relativo affrancamento delle opere di difesa dalla pianificazione territoriale generale, con il necessario contemperamento delle diverse esigenze, è questione che spetta al legislatore risolvere: in questa sede si discute *de iure condito*, e più precisamente dell'interpretazione dell'art. 81, ed il collegio non può che prendere atto della volontà espressa in questa norma.

8. — Tutto ciò vale, peraltro, a condizione che si tratti realmente di «opere destinate alla difesa nazionale», e non di opere di altra natura, artificiosamente definite tali al solo fine di sottrarle alla disciplina urbanistica propria delle ordinarie opere pubbliche statali.

Si può ammettere che, come ogni altra espressione del linguaggio giuridico, anche la nozione di «opere destinate alla difesa nazionale» abbia confini non sempre chiaramente riconoscibili; e si può ammettere che entro questi margini d'incertezza il legislatore abbia il potere d'intervenire autoritativamente, attribuendo, o negando *ex professo*, la qualità di «opera destinata alla difesa nazionale», ad un'opera il cui carattere sarebbe altrimenti controvertibile.

Ma altro è dire che il legislatore possa attribuire detta qualità ad opere che, di per sé, abbiano pacificamente altra natura, e che non rivestano alcuna di quelle speciali caratteristiche ed esigenze che giustificano uno speciale regime urbanistico.

Il problema non si potrebbe se il legislatore fosse arbitro di sottrarre, indiscriminatamente, questa o quell'opera pubblica alla disciplina urbanistica generale. Se così fosse, una ipotetica legge che qualificasse come «opere di difesa», ad es., le biblioteche pubbliche, o i cimiteri, sarebbe forse criticabile sul piano della proprietà di linguaggio, ma non censurabile sul piano giuridico.

Il legislatore, però, non è interamente libero, in quanto è soggetto ai limiti che gli derivano dalla Costituzione.

Ora, in materia di relazioni fra le opere pubbliche e la disciplina urbanistica, vengono in considerazione numerosi precetti costituzionali.

In primo luogo, vi sono gli artt. 117 e 118 della Costituzione, che attribuiscono alle regioni, rispettivamente, la potestà legislativa e quella amministrativa, nella materia dell'urbanistica.

In secondo luogo, vi sono gli artt. 5 e 128, che attribuiscono rilevanza costituzionale all'autonomia degli enti locali; autonomia che, manifestamente, non può non esprimersi, primariamente, nel governo del territorio.

In terzo luogo, vi è l'art. 9 secondo comma, che, affermando il valore costituzionale del paesaggio e del patrimonio storico ed artistico, intuitivamente assoggetta ai relativi vincoli anche le opere pubbliche, salvo che il sacrificio di quei beni risulti indispensabile in vista d'interessi altrettanto tutelati sul piano costituzionale.

Pertanto, una legge che nominalmente ed arbitrariamente conferisca la qualità di «opera di difesa» ad un'opera di altra natura, al solo fine di sottrarla alla disciplina urbanistica generale, potrebbe venir giudicata incostituzionale per violazione delle norme testé riferite.

9. — Pare al collegio che questo sia il caso della legge 6 febbraio 1985, n. 16, art. 3.

Al riguardo va notato che con le parole «le opere di edilizia, previste dalla presente legge, sono equiparate alle opere destinate alla difesa militare», il legislatore stesso sembra rivelare la consapevolezza di stare operando non un semplice chiarimento interpretativo, ma una vera e propria estensione di disciplina ad opere non suscettibili, per sé, di essere giudicate «opere destinate alla difesa militare».

Da un punto di vista sostanziale, poi, si osserva che è innegabile l'intensità del pubblico interesse alla piena efficienza delle strutture edilizie logistico-operative dell'arma dei carabinieri. Ma pare altrettanto certo che si tratti di strutture concepite essenzialmente, o almeno prevalentemente, per funzioni di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, e di polizia giudiziaria, piuttosto che per funzioni di difesa nazionale. In questa luce, l'interesse pubblico alla realizzazione dell'edificio per una stazione di carabinieri non appare qualitativamente diverso da quello relativo, ad es., ad un tribunale, una prefettura o una questura. Sicché, se lo Stato, per realizzare la nuova sede di uffici giudiziari o di uffici pubblici in genere, deve sceglierne il sito in conformità ai piani urbanistici, o altrimenti esperire, in contraddittorio con le autorità regionali e locali, le procedure di cui ai commi terzo e quarto dell'art. 81 del d.P.R. n. 616/1977, non vi è alcuna evidente ragione perché altrettanto non debba avvenire per una sede di servizio dei carabinieri.

Si tratta, in ogni caso, di strutture la cui collocazione, in genere, non è strettamente necessitata da esigenze tecniche ed operative, e per le quali è sufficiente individuare l'ambito territoriale, più o meno vasto (una circoscrizione comunale, un centro abitato, un quartiere urbano), entro il quale debbono trovare sede.

Pertanto, l'applicazione dell'art. 81, compresi i commi terzo e quarto, non si prospetta come eccessivamente gravosa o pregiudizievole per gli interessi dello Stato, tenuto anche conto che queste disposizioni consentono, in definitiva, il prevalere dell'interesse dello Stato sugli orientamenti delle autorità urbanistiche locali.

10. Si può dunque concludere nel senso che non è manifestamente infondato il sospetto d'incostituzionalità dell'art. 3 della legge 3 febbraio 1985, n. 16, con riferimento agli articoli costituzionali 117 e 118 (riserva di competenze legislative ed amministrative alle regioni, in materia urbanistica), 5 e 128 (tutela dell'autonomia degli enti locali) e 9, secondo comma (tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico).

La questione è rilevata, perché, una volta eliminato, in ipotesi, il suddetto art. 3, si dovrebbe confermare, sia pure con motivazione parzialmente diversa, la sentenza del t.a.r., che ha giudicato illegittimo il progetto *de quo* perché non approvato con l'osservanza delle procedure di cui all'art. 81, secondo, terzo e quarto comma del d.P.R. n. 616/1977. Se, invece, l'eccezione di costituzionalità dovesse venire rigettata, in base alle considerazioni sopra esposte la sentenza dovrebbe essere riformata e il progetto dovrebbe essere giudicato, sotto questo profilo, legittimo; salvo l'eventuale accoglimento del ricorso dei privati per altri motivi, che comporterebbe conseguenze parzialmente diverse in ordine agli interessi delle parti ed alle ulteriori attività di competenza dell'amministrazione.

11. — Pertanto, a scioglimento della riserva contenuta nella decisione parziale già deliberata da questo collegio, si deve sospendere il giudizio e rimettere gli atti alla Corte costituzionale, per la soluzione dell'incidente di costituzionalità sopra prospettato; e riservare, all'esito dell'incidente stesso, ogni altra pronuncia in rito, in merito e sulle spese.

*P. Q. M.* 1

*Sospende il giudizio e, riservata ogni altra pronuncia, ne ordina la remissione alla Corte costituzionale perché decida la questione, rilevante e non manifestamente infondata, della sospetta incostituzionalità dell'art. 3 della legge 6 febbraio 1985, n. 16, con riferimento agli artt. 5, 9, secondo comma, 117, 118 e 128, della Costituzione;*

*Dispone che la presente ordinanza sia notificata alle parti del giudizio e al Presidente del Consiglio dei Ministri, e sia comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento;*

*La segreteria della sezione è incaricata degli adempimenti di rito.*

Così deciso il 19 marzo 1991 in Roma.

*Il presidente:* PALEOLOGO

*L'estensore:* LIGNANI

Depositata in segreteria il 27 maggio 1991.

*Il segretario:* (firma illeggibile)

## N. 617

*Ordinanza emessa il 24 giugno 1991 dalla corte d'appello di Milano nel procedimento di ricusazione proposto da Tornetta Mario ed altro nei confronti di Aniello Roberto ed altra*

**Processo penale - Dibattimento - Conoscenza degli atti delle indagini preliminari per avere il giudice pronunciato o concorso a pronunciare provvedimento di natura cautelare quale componente del tribunale della libertà - Incompatibilità ad esercitare le funzioni di giudizio - Omessa previsione - Diversità di disciplina per casi analoghi - Asserita violazione dei criteri direttivi della legge-delega in ordine all'attuazione del sistema accusatorio e del regime del «doppio fascicolo» - Mancata certezza di imparzialità e terzietà del giudice - Richiamo alla sentenza n. 496/1990.**

(C.P.P. 1988, art. 34, secondo comma).

(Cost., artt. 3, 25, 76, 77 e 101).

## LA CORTE DI APPELLO

Ha emesso la seguente ordinanza nel procedimento di ricusazione dei magistrati: dott. Roberto Aniello e dott.ssa Laura Cairati sentiti il p.g. e la difesa.

Tornetta Mario, rinviato a giudizio avanti al tribunale di Milano - sez. VII penale, all'udienza del 16 maggio 1991, per rispondere dei reati di cui agli artt. 75, 71 e 74 della legge n. 685/1975, ha proposto dichiarazione di ricusazione dei magistrati: dott. Roberto Aniello e dott.ssa Laura Cairati nella rispettiva qualità di presidente e giudice a latere del collegio giudicante.

Detto ricusante espone:

che, a seguito di gravami da lui proposti, il tribunale della libertà di Milano:

a) in data 3 agosto 1990 confermava l'ordinanza 9 luglio 1990 del g.i.p. con la quale era stata respinta l'istanza di arresti domiciliari. Del collegio, nell'occasione, faceva parte la dott.ssa Cairati;

b) in data 19 aprile 1991 confermava l'ordinanza 13 marzo 1991 del g.i.p. con la quale era stata respinta l'istanza di revoca e modifica della misura cautelare della custodia in carcere (così emerge dall'ordinanza in atti). In detta occasione il collegio era presieduto dal dott. Aniello e tra i rimanenti componenti vi era la dott.ssa Cairati;

che, pertanto, nei confronti di detti magistrati, ora componenti il collegio in sede dibattimentale, sussisterebbero i motivi di ricusazione previsti dall'art. 37 del c.p.p. primo comma nelle ipotesi: o della lettera a) con riferimento all'art. 36, lett. g) e 34, secondo comma dello stesso codice, ovvero della lettera b).

Tanto perché i predetti magistrati:

verserebbero nella situazione di incompatibilità di cui all'art. 34, secondo comma, del c.p.p. — in analogia a quanto ritenuto dalla Corte costituzionale nella sentenza 15-26 ottobre 1990, n. 496 — per avere avuto conoscenza, quali membri del tribunale della libertà (specie con riferimento alla pronuncia del 19 aprile 1991 intervenuta dopo l'emissione del decreto che disponeva il giudizio) degli atti compiuti durante le indagini preliminari;

avrebbero espresso nella motivazione delle ordinanze valutazioni idonee ad integrare l'ipotesi della lett. b) del primo comma dell'art. 37 del c.p.p.

Propone, poi, in via subordinata — in caso di non accoglimento di «detta impostazione» — questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del c.p.p., con riferimento agli artt. 25, 101 e 3 della Costituzione, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità a partecipare al giudizio del giudice che, quale membro del tribunale della libertà, ha concorso alla decisione sull'impugnazione avente ad oggetto un provvedimento restrittivo della libertà personale.

La difesa del coimputato Mori Marzio nelle note difensive depositate ha concluso, a sua volta, chiedendo:

l'accoglimento della dichiarazione di ricusazione previa interpretazione analogico-estensiva dell'art. 34, secondo comma, del c.p.p.;

la devoluzione alla Corte della questione di legittimità costituzionale della citata norma per contrasto, anche, con gli artt. 76 e 77 della Costituzione in caso di non accoglimento della richiesta principale.

Tanto premesso la Corte rileva:

il primo motivo di ricusazione, così come proposto, si articola su di un duplice presupposto: l'interpretazione analogico-estensiva della norma dell'art. 34, secondo comma, del c.p.p. ovvero la sua denuncia di incostituzionalità in ipotesi di ritenuta impraticabilità di detta via.

L'esame di dette richieste si pone, dunque, con priorità, mentre resta subordinata al contenuto della loro decisione la valutazione del secondo motivo. E ciò per la natura stessa delle relative argomentazioni prima ancora che per ragioni sistematiche.

Ciò posto va disattesa, senz'altro, la richiesta di interpretazione estensiva o analogica della norma di cui all'art. 34, secondo comma, del c.p.p.

Invero le disposizioni che concernono la incompatibilità, la astensione e la ricusazione, si pongono come norme eccezionali con elencazione tassativa delle singole ipotesi.

È esclusa, quindi, in materia, ogni possibilità di interpretazione analogica o estensiva.

Si dubita, poi, della costituzionalità di detta norma nella parte in cui non prevede l'incompatibilità a partecipare al giudizio per il giudice che ha rivestito la qualità di componente del tribunale della libertà nell'ipotesi di cui all'art. 310 del c.p.p.

Sicché tale mancata previsione preclude la possibilità di ricusazione stante il richiamo dell'art. 37, primo comma, lett. a) all'art. 36, lett. g) che, a sua volta, rinvia all'art. 34 del c.p.p.

La questione, pertanto, appare rilevante, ai fini della definizione del presente giudizio di ricusazione, nonché non manifestamente infondata per le considerazioni che seguono.

Il ricusante e la difesa del coimputato Mori affermano che l'art. 34, secondo comma, del c.p.p. per la predetta mancata previsione contrasterebbe con gli artt. 76, 77, 25, 101 e 3 della Costituzione.

Con gli artt. 76 e 77 della Costituzione: perché in contrasto «con le scelte fatte dal legislatore delegante in ordine all'attuazione dei caratteri del sistema accusatorio e del regime del doppio fascicolo secondo il disposto dell'art. 2, nn. 57 e 58 della legge delega».

Si rileva, in sintesi, che espressione significativa del nuovo rito sarebbe in «regime del doppio fascicolo», attuato negli artt. 431 e 433 del c.p.p., con conseguente sottrazione alla conoscenza del giudice del dibattimento di tutti gli atti delle indagini preliminari. Ciò per evitare anche il solo sospetto di possibile condizionamento che da essa conoscenza potrebbe derivare.

La disciplina dell'incompatibilità sarebbe, tra l'altro, finalizzata alla tutela dell'effettività di detto regime poiché tutte le ipotesi elencate al comma secondo dell'art. 34 del c.p.p. riguarderebbero le e si qualificerebbero per, le situazioni processuali che generano conoscenza, nel giudice, degli atti della indagine preliminare; da qui discenderebbe l'impossibilità di partecipare al dibattimento con l'imparzialità e la «terzietà» che lo devono contraddistinguere.

Sicché il giudice, che quale componente del tribunale della libertà ha provveduto al «riesame» di un provvedimento restrittivo della libertà personale e, pertanto, ha preso cognizione degli atti delle indagini preliminari ad esso pertinenti, non dovrebbe poter partecipare al giudizio.

Con gli artt. 25 e 101 della Costituzione: perché «anche il solo sospetto di un giudizio preconstituito minerebbe l'indipendenza del giudice, intesa come certezza di imparzialità e terzietà, con ciò facendo venir meno un requisito del suo *status* essenziale ai fini del rispetto del principio del giudice naturale».

Aggiunge ancora, a riguardo, il ricusante che i giudici — quali componenti il tribunale della libertà *ex art.* 310 del c.p.p. — avrebbe basato la loro decisione, specie con riferimento all'ordinanza del 19 aprile 1991, su tutti gli atti delle indagini preliminari.

Con l'art. 3 della Costituzione: in quanto l'incompatibilità è invece prevista per casi che sarebbero analoghi.

La questione, dunque, così come proposta ed attese le argomentazioni dedotte, non può essere considerata «manifestamente infondata».

Ed invero va considerato, a riguardo, che:

è indubbio che nel sistema del nuovo codice — come affermato anche dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 496 del 15-26 ottobre 1990 — il rilievo assegnato alla terzietà del giudice è stato significativamente accentuato con previsione che il giudice della fase del dibattimento non debba conoscere gli atti compiuti durante le indagini preliminari;

il tribunale della libertà — come giudice sia del riesame che delle altre impugnazioni (artt. 309 e 310 del c.p.p.) in materia di provvedimenti *de libertate* — è chiamato a svolgere, ai fini della decisione, un controllo quanto alla sussistenza o meno e quanto alla permanenza o meno delle condizioni di applicabilità delle misure coercitive e delle esigenze cautelari.

La natura stessa di detto controllo, che può spingersi anche al merito, postula conoscenza degli atti delle indagini preliminari sia pure nei limiti di quelli che supportano i provvedimenti oggetto di riesame o di altre impugnazioni.

Ritenuto, pertanto, che:

alla stregua delle considerazioni che precedono e così come premesso, non appare manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del c.p.p. con riferimento agli artt. 76, 77, 25, 101 e 3 della Costituzione;

la soluzione della stessa incide sulla decisione della presente procedura e di conseguenza va sospeso il giudizio incidentale di ricusazione fino alla pronuncia della Corte costituzionale;

va confermata l'ordinanza emessa da questa Corte il 22 maggio 1991 di sospensione di ogni attività processuale — relativa al procedimento penale nel quale è stata proposta dichiarazione di ricusazione — dei magistrati ricusati.

*P. Q. M.*

*Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;*

*Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del c.p.p. con riferimento agli artt. 76, 77, 25, 101 e 3 della Costituzione nei termini proposti dal ricusante Tornetta Mario e dalla difesa del coimputato Mori Marzio;*

*Dispone che la presente ordinanza — a cura della cancelleria — sia notificata alle parti, al p.g. ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia, altresì comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento;*

*Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;*

*Sospende, per l'effetto, il giudizio di ricusazione;*

*Conferma l'ordinanza emessa da questa Corte in data 22 maggio 1991.*

Milano, addì 24 giugno 1991

*Il presidente:* INVREA

Depositato in cancelleria oggi 27 giugno 1991.

*Il cancelliere:* (firma illeggibile)

91C1091

**N. 618**

*Ordinanza emessa il 28 giugno 1991 dal tribunale di Roma nel procedimento penale a carico di Rinversi Pierluigi ed altri*

**Processo penale - Dibattimento - Coimputato giudicato separatamente (nella specie, per aver usufruito del rito abbreviato) e citato ai sensi dell'art. 210 del c.p.p. - Sua comparizione e dichiarazione di avvalersi della facoltà di non rispondere - Divieto per il collegio giudicante di procedere alla lettura delle dichiarazioni già rese al p.m. o al giudice durante le indagini preliminari o all'udienza preliminare - Irrazionalità - Disparità di trattamento tra imputati di reati connessi o separatamente giudicati che non compaiono a dibattimento e quelli che, invece, comparsi, si rifiutano di rispondere - Irrazionale menomazione del potere-dovere del giudice di giudicare con conoscenza di tutte le prove e di motivare adeguatamente - Conseguente impossibilità di un effettivo e concreto esercizio della giurisdizione penale.**

(Legge 16 febbraio 1987, n. 81, art. 2, n. 76; c.p.p. 1988, art. 513, secondo comma).

(Cost., artt. 3, 24, 111 e 112).

#### IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale a carico di Rinversi Pierluigi, Corigliano Stella, Rinversi Guglielmo e Carovillano Liliana, imputati:

*a)* del reato p. e p. dagli artt. 110, 423, 425, n. 2, perché, in concorso tra loro, cagionavano l'incendio dell'immobile destinato ad uso di abitazione sito in via G.B. Gandino n. 53; con l'aggravante per Rinversi e Corigliano *ex art.* 112, n. 2, del c.p. per aver proposto ed organizzato la cooperazione del reato. In Roma il 18 agosto 1990;

*b)* del reato p. e p. dagli artt. 113 e 586 del c.p. per avere, commettendo il reato di cui al capo *a)* cagionato, come conseguenza non voluta, la morte di Calisti Giovanna che decedeva a seguito di intossicazione da fumo riportata in occasione dell'incendio. In Roma il 26 agosto 1990;

*c)* del reato p. e p. dagli artt. 110 e 642 del c.p. perché, in concorso tra loro, al fine di conseguire il prezzo della assicurazione, cagionavano l'incendio del negozio di ferramenta e tende da sole gestito da Corigliano Stella, con la aggravante *ex art.* 112, n. 2 per Rinversi e Corigliano, di aver promosso ed organizzato la cooperazione del reato. In Roma il 18 agosto 1990.

#### OSSERVA IN FATTO

La sera del 18 agosto 1990 un violento incendio distruggeva l'esercizio commerciale ubicato in Roma, via G.B. Gandino n. 53 e, propagatosi ai negozi contigui ed alle soprastanti abitazioni, provocava danni ai rispettivi proprietari. Inoltre il fumo, sprigionatosi dall'incendio, provocava a Giovanna Calisti, dimorante in uno degli appartamenti, una intossicazione in conseguenza della quale la donna decedeva il 26 agosto successivo. A seguito di attività di indagini preliminari il p.m. esercitava l'azione penale, per i reati indicati in premessa, nei confronti degli odierni imputati, nonché di Massimo D'Alessandro e Michele Giampaolo, richiedendo il rinvio di tutti costoro al giudizio del tribunale.

All'udienza preliminare il D'Alessandro ed il Giampaolo chiedevano la definizione del processo del rito abbreviato, ottenendo il consenso del p.m., ed il giudice per le indagini preliminari, ritenuto di poter decidere allo stato degli atti, disponeva in conformità ai sensi degli artt. 438 e 440 del c.p.p., pronunciando, all'esito della discussione, sentenza di condanna dei due imputati, pei delitti loro contestati riuniti col vincolo della continuazione, alla pena di anni tre, mesi sei di reclusione ciascuno, concesse ad entrambi le attenuanti generiche ed applicata la diminuzione processuale a norma dell'art. 442 del c.p.p.

Nei confronti degli altri coimputati lo stesso g.i.p., conclusa l'udienza preliminare, disponeva, invece, il rinvio al giudizio del tribunale, con decreto in data 10 dicembre 1990.

Il p.m. nei termini previsti dall'art. 468, primo comma, del c.p.p. richiedeva, ed otteneva dal presidente del collegio, l'autorizzazione, tra l'altro, alla citazione dei due coimputati D'Alessandro e Giampaolo, nei confronti dei quali si era proceduto separatamente, per essere esaminati ai sensi dell'art. 210 del c.p.p.

Apertosi il dibattimento, il p.m., in sede di esposizione introduttiva ex art. 439 del c.p.p., richiamando le fonti di prova indicate dal g.i.p. nel decreto di rinvio a giudizio — tra le quali, le confessioni del Giampaolo e del D'Alessandro, e le chiamate incorreità dagli stessi effettuate — riferiva che i due coimputati giudicati separatamente col rito abbreviato avevano ammesso di essere stati gli esecutori materiali dell'incendio, e che il D'Alessandro aveva indicato nel Rinversi Pierluigi colui che gli aveva commissionato il fatto: insisteva, pertanto, per l'acquisizione dei mezzi di prova già precisati nella richiesta ex art. 468 del c.p.p., tra cui l'esame dei due ai sensi dell'art. 210 del c.p.p.

All'udienza dibattimentale del 14 maggio 1991, il D'Alessandro compariva assistito dal difensore di fiducia ma si avvaleva della facoltà di non rispondere, prevista dall'art. 210, quarto comma, del c.p.p. A questo punto il p.m. richiedeva di poter produrre, perché se ne desse lettura, i verbali di interrogatorio resi dal D'Alessandro al p.m. con la partecipazione del suo difensore, ed al g.i.p., all'udienza di convalida del fermo, ritenendo in tal caso applicabile quanto previsto dall'art. 513, primo comma, del c.p.p. I difensori degli imputati si opponevano ed il collegio ne disponeva l'acquisizione.

#### RILEVA IN DIRITTO

Osserva il collegio che, riconsiderata d'ufficio la questione testé indicata, il provvedimento di acquisizione degli interrogatori resi dal D'Alessandro — imputato giudicato separatamente e citato ex art. 210 del c.p.p. — dovrebbe essere revocato in ottemperanza a quanto espressamente disposto dall'art. 513, secondo comma, del c.p.p.

Senonché, appare al collegio la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del citato art. 513, secondo comma, del c.p.p., nella parte in cui non consente l'acquisizione e la lettura delle dichiarazioni rese dalle persone indicate nell'art. 210 del c.p.p., nel caso in cui tale persona compaia e si avvalga della facoltà di non rispondere, e, altresì, la rilevanza della questione stessa ai fini della decisione del merito delle attuali imputazioni.

Infatti, quanto alla rilevanza degli interrogatori e dichiarazioni resi dal D'Alessandro, ai fini della valutazione della fondatezza della pretesa punitiva, è sufficiente sottolineare che il D'Alessandro, come si è già esposto, è imputato degli stessi reati oggetto del giudizio a crico degli odierni imputati, ed era imputato con gli stessi nel medesimo procedimento, fino alla richiesta, davanti al g.i.p., di «rito abbreviato», con conseguente separazione della propria posizione e definizione della stessa con la sentenza del 10 dicembre 1990.

Ora, dal testo del decreto di rinvio a giudizio di Rinversi Pierluigi e degli altri tre imputati, nonché della esposizione introduttiva del p.m. ex art. 493 del c.p.p., il collegio ha acquisito la notizia certa che il D'Alessandro, interrogato dal p.m. a norma dell'art. 388 del c.p.p., nonché dal g.i.p. in sede di udienza di convalida del fermo, ex art. 391 del c.p.p., avrebbe ammesso la sua partecipazione ai fatti criminosi, indicando nel contempo il Rinversi Pierluigi come la persona che gli avrebbe commissionato l'appiccamento dell'incendio al negozio di via G.B. Gandino n. 53. Sembra, perciò, evidente che la possibilità di leggere e valutare a norma dell'art. 192 del c.p.p. quanto dichiarato dal D'Alessandro in qualità di imputato nel proprio procedimento, connesso al presente, sia problema di primaria rilevanza per il dovere-potere di questo collegio di emettere una sentenza adeguatamente motivata sul fondamento delle imputazioni contestate al Rinversi Pierluigi e agli altri imputati.

Peraltro, e si passa ai profili di incostituzionalità non manifestamente infondati, la possibilità di acquisire e valutare tali interrogatori e dichiarazioni sembra preclusa dall'inequivoco significato letterale della formulazione adottata dal legislatore delegato nell'art. 513, secondo comma, del c.p.p. Inequivoco significato letterale che, oramai fatto proprio da parte della dottrina e dalla prima pronuncia della suprema Corte nota in argomento (Cass. sez. VI, 24 aprile 1991, n. 783, ric. Casula) impone al collegio la remissione degli atti alla Corte costituzionale, apparendo fondato il sospetto di illegittimità costituzionale dell'art. 513, secondo comma, nella interpretazione letterale — e necessitata — allo stesso attribuibile secondo gli ordinari canoni ermeneutici.

La lettura dell'intero art. 513 del c.p.p., alla luce della regola generale sulla valutazione delle dichiarazioni del coimputato nello stesso reato ovvero di reato connesso, dettata dall'art. 192, terzo comma, del c.p.p., è sufficiente per far apprezzare con immediatezza la incongruità immotivata — e quindi la irragionevolezza e la violazione dell'art. 3 della Costituzione — della mancata previsione, nell'ultimo periodo del secondo comma dell'art. 513 del c.p.p., della

possibilità di dar lettura dei verbali contenenti le dichiarazioni rese dalle persone indicate nell'art. 210 del c.p.p., non solo nel caso — espressamente e unicamente previsto dalla norma *de quo* — di impossibilità di avere la presenza del «dichiarante», ma anche nel caso — come quello di specie (che è anche quello statisticamente più frequente nei processi contro la criminalità organizzata) — in cui il «dichiarante» compaia, ma dichiari di non voler rispondere alle domande.

È opinione diffusa che le norme sulla lettura abbiano carattere eccezionale nel nuovo processo penale, e quindi non siano suscettibili di interpretazione analogica: non può che prendersi atto della formulazione del secondo comma dell'art. 513 del c.p.p., che, nel suo chiaro e inequivoco tenore letterale, non autorizza questo collegio a supplenze interpretative e detta una disciplina del tutto diversa da quella prevista dal primo comma, per le dichiarazioni rese dagli imputati nel proprio procedimento, là dove è espressamente prevista la acquisizione e la lettura delle dichiarazioni rese in precedenza dal contumace o dall'imputato che rifiuta di sottoporsi all'esame; così come non può che prendersi atto della differenziazione di trattamento, prevista nello stesso secondo comma, tra gli imputati di reati connessi o separatamente giudicati la cui presenza non si possa ottenere, e quelli che invece compaiono, ma fanno scena muta: nel primo caso le dichiarazioni rese in precedenza sono acquisibili; nel secondo caso non lo sono, stante la formulazione attuale della norma che non lascia spazio all'interprete ordinario.

E allora, è più che giustificato domandarsi se una siffatta differenziazione tra imputati, coimputati, coimputati separatamente giudicati, e imputati di reati connessi, abbia una razionale giustificazione in una obiettiva differenza di situazioni processuali e sostanziali, ovvero se la discriminazione — sia essa frutto di una mal coordinata formulazione normativa o di una precisa scelta del legislatore delegato — si presenti come ingiustificata sotto il profilo razionale e si traduca perciò in una irrazionale menomazione del potere-dovere del giudice penale di giudicare conoscendo, e di motivare adeguatamente la valutazione delle prove legittimamente previste dalla norma processuale e altrettanto legittimamente acquisibili al processo.

Orbene, non pare al collegio che sussista quella differenza sostanziale di posizione che giustifichi un trattamento processuale diverso, quanto alle letture, tra imputati (e coimputati del medesimo processo) e imputati del medesimo reato, ma separatamente processati, ovvero imputati di reati connessi: non vi è dubbio, infatti, che si tratta sempre di persone cui viene mosso un addebito di reato e che hanno, quindi, una particolare veste e interesse processuale per rendere dichiarazioni sul fatto che viene loro addebitato, insieme ad altri e di soggetti, infine, che hanno reso la loro dichiarazione con tutte le particolari cautele e garanzie previste dal codice di rito. Non basta: non pare che sussista, poi, nessuna differenza sostanziale tra le ipotesi previste nel secondo comma dell'art. 513 del c.p.p.: infatti non è dato comprendere perché, se il dichiarante non è più reperibile ovvero, comunque, non si riesce a portarlo davanti al giudice, le dichiarazioni rese in precedenza possono essere lette e valutate, mentre invece se compare e non vuole più parlare, tutto ciò che è stato legittimamente acquisito in precedenza non possa essere acquisito e debba essere sottratto alla valutazione del giudice.

Dunque, non solo non esistono ragioni sostanziali valide per distinguere tra le posizioni testé indicate, ma tale differenziazione appare ancora più incongrua — e fonte di ingiustificata disparità di trattamento e di irragionevolezza normativa — se si tengono presenti le norme generali dettate dal codice di rito in tema di valutazione delle prove.

Infatti, il nuovo codice mostra chiaramente di respingere il principio della inutilizzabilità *ex lege* delle dichiarazioni del coimputato dello stesso reato ovvero di reato connesso e giudicato separatamente: anzi, detta la regola generale che dette dichiarazioni possono essere utilizzate purché riscontrate da elementi di prova che ne confermino l'attendibilità: art. 192, terzo comma, del c.p.p.

Si tratta di una regola generale, che, tra l'altro equipara gli imputati del medesimo processo (e coimputati in senso stretto) agli imputati di reato connesso. Ebbene, dopo aver posto tale regola generale, l'incongrua formulazione della ultima parte del secondo comma dell'art. 513 del c.p.p. viene a vanificare la concreta operatività della regola generale testé ricordata, impedendo (e, si ripete, sono i casi più frequenti nei procedimenti più gravi, come quelli contro la criminalità organizzata) al giudice di poter compiere tale valutazione allorché il medesimo soggetto processuale, ossia il coimputato di reato connesso, e separatamente giudicato, non si sia comunque sottratto alla comparizione, bensì sia comparso, decidendo però di non rispondere più ad ulteriori domande.

In tal modo viene irrazionalmente ed arbitrariamente scriminata la posizione del coimputato *ex art.* 210 del c.p.p. rispetto a quella dell'imputato nel giudizio in corso — il quale sa che, rifiutandosi di sottoporsi all'esame, richiesto da una delle parti ed ammesso dal giudice, non riuscirà ad impedire che, a richiesta di parte, possa darsi lettura delle sue dichiarazioni e si possa fare piena utilizzazione delle stesse ai fini del giudizio nel merito. Il differente regime delineato dal nuovo codice di rito ha, infatti, per presupposto due contegni processuali sostanzialmente simili, ed ambedue concretantisi nel rifiuto di rendere l'esame.

Ancora più evidente è l'arbitrarietà della discriminazione prevista nell'ambito dello stesso secondo comma dell'art. 513 del c.p.p. ove viene diversamente disciplinata la acquisibilità e la lettura delle dichiarazioni rese dallo stesso soggetto, a seconda che costui sia o meno comparso in dibattimento, consentendosi la lettura solo se le ricerche e le citazioni — per qualunque ragione, anche la volontaria irreperibilità! — non conseguono effetto, ma vietandosi le letture se invece il soggetto compare e dichiara di non voler più rispondere; non solo in tal modo si finisce per attribuire una sorta di potere dispositivo delle proprie dichiarazioni, legalmente rese, che a nessuno, e meno che mai all'imputato, è consentito dal codice di procedura, ma, in ogni caso si subordinerà la valutazione di un prova ad una discriminazione

tra posizioni che non ha alcuna giustificazione razionale. Dunque, assoluta ingiustificatezza del diverso trattamento riservato a posizioni identiche o analoghe, con intrinseca contraddizione ai principi generali dettati da altre norme dello stesso codice; non sembra perciò infondato il dubbio di violazione dell'art. 3 della Costituzione.

Tale arbitraria ed ingiustificata diversità di trattamento si risolve, inoltre, in una inammissibile compressione dei poteri di cognizione del giudice nell'esercizio della giurisdizione, sebbene questi, nel valutare le dichiarazioni rese dal coimputato dello stesso reato ovvero di reato connesso, e giudicato separatamente, debba compiere una obbligatoria attività di verifica, in applicazione della regola di valutazione dettata dall'art. 192, terzo comma, del c.p.p., e quindi, non possa riconoscere valenza probatoria a tali dichiarazioni in sé, ma unitamente agli altri elementi di prova che ne corroborino l'attendibilità.

In altri termini, il particolare criterio di valutazione della prova, imposto al giudice dal surrichiamato art. 192, terzo comma, del c.p.p., pena la rilevabilità anche d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento, della sua violazione (art. 191 del c.p.p.), nel caso del coimputato comparso ai sensi dell'art. 210, terzo comma, del c.p.p. che si rifiuta di rispondere, non ha modo alcuno di essere applicato, poiché è inibita la stessa acquisizione delle dichiarazioni rese dal coimputato nel processo separato: con la conseguenza che la giurisdizione, del giudice, in questo particolare caso, sebbene disciplinata da una regola generale ed obbligatoria, presidiata da una sanzione processuale, non ha il minimo spazio per essere esercitata.

Pare, dunque, al tribunale che il congegno normativo introdotto dall'art. 513, secondo comma, del c.p.p. in attuazione della direttiva n. 76 dell'art. 2 della legge delega n. 81/1987, sia viziato da violazione dell'art. 3 della Costituzione, nonché da violazione del principio di costituzione materiale sotteso dagli artt. 24 e 112 della Costituzione e che può essere sinteticamente indicato come l'esigenza fondamentale dello Stato — cui corrispondono legittime aspettative dei cittadini — di assicurare l'effettivo e concreto esercizio della giurisdizione penale.

Di non minore rilievo appare, infine, una ulteriore considerazione: l'applicazione della prescrizione normativa, dettata dall'art. 513, secondo comma, del c.p.p. realizza, in concreto, un condizionamento, razionalmente ingiustificato, dello stesso esercizio della funzione giurisdizionale anche sotto il profilo dell'art. 111, primo comma, della Costituzione, poiché il divieto di acquisire le dichiarazioni del coimputato citato ai sensi dell'art. 210 del c.p.p. — che, comparso, si rifiuta di rispondere — contenenti riferimenti a fatti rilevanti ai fini della decisione, comporta l'impossibilità di una corretta ed adeguata motivazione della decisione. In tal caso il giudice si troverà a decidere costretto ad ignorare aspetti decisivi del fatto portato alla sua cognizione, e non potrà soddisfare appieno l'esigenza di una motivazione completa e immune da vizi logici [art. 606, primo comma, lett. e) del c.p.p.].

Le considerazioni che precedono inducono, pertanto, a sollevare *ex officio* la questione di illegittimità costituzionale degli artt. 513, secondo comma, del c.p.p. e dell'art. 2, n. 76), della legge 16 febbraio 1987, n. 81, in relazione agli artt. 3, 24, primo e secondo comma, 111 e 112, della Costituzione, nei sensi e termini in precedenza denunciati.

*P. Q. M.*

*Visti gli artt. 23 e segg. della legge 11 marzo 1953, n. 87;*

*Ritiene rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, n. 76), della legge 16 febbraio 1987, n. 81 e 513, secondo comma, del c.p.p. per violazione degli artt. 3, 24, primo e secondo comma, 111 e 112 della Costituzione, nella parte in cui vietano che possa darsi lettura delle dichiarazioni rese al p.m. o al giudice nel corso delle indagini preliminari o all'udienza preliminare, da coimputato dello stesso reato o di reato connesso, giudicato separatamente e citato ai sensi dell'art. 210 del c.p.p., qualora lo stesso, comparso, dichiari di volersi avvalere della facoltà di non rispondere;*

*Manda alla cancelleria la notificazione alla Presidenza del Consiglio e la comunicazione alle Presidenze del Senato e della Camera dei deputati della presente ordinanza;*

*Sospende il procedimento penale a carico di Rinversi Pierluigi ed altri;*

*Dispone la trasmissione alla Corte costituzionale degli atti del procedimento e della presente ordinanza, unitamente alla prova delle avvenute notificazioni e comunicazioni sopra indicate.*

*Così deciso nella camera di consiglio della III sezione penale del tribunale di Roma, il 28 giugno 1991.*

*Il presidente: MILLO*

N. 619

*Ordinanza emessa il 28 giugno 1991 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Bolzano sull'istanza per l'ammissione al gratuito patrocinio proposta da Sturmman Rosa*

**Gratuito patrocinio - Aveni diritto: imputato, persona offesa o danneggiata e responsabile civile con redditi inferiori a dieci milioni di lire - Lamentata omessa previsione del potere del giudice di tenere conto del tenore di vita, dei beni mobili e immobili posseduti e delle effettive capacità economiche, anche se provenienti da attività illecite - Omessa previsione dell'obbligo di rimborso allo Stato delle spese sostenute non appena se ne abbia la possibilità economica - Violazione del principio secondo cui la Repubblica italiana è fondata sul lavoro - Disparità di trattamento rispetto agli altri cittadini.**

(Legge 30 luglio 1990, n. 217, artt. 3 e 4).

(Cost., artt. 1 e 3).

#### IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento promosso da Sturmman Rosa per essere ammessa al gratuito patrocinio nel procedimento penale a suo carico.

#### IN FATTO

Sturmman Rosa, arrestata il 24 ottobre 1990 per detenzione di eroina è stata condannata a seguito di giudizio abbreviato di data 28 maggio 1991 alla pena di anni tre e mesi sette di reclusione e lire 25 milioni di multa per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti; essa era confessa ed era stata arrestata in flagranza di reato. Nel corso delle indagini preliminari essa era stata ammessa al gratuito patrocinio.

In data 18 giugno 1991 la Sturmman è stata nuovamente arrestata in flagrante di reato in quanto in possesso di circa 10 grammi di eroina; l'arresto è stato convalidato e a carico della Sturmman è stato imposto la misura cautelare dell'ulteriore detenzione in carcere.

Essa ha proposto nuova istanza di ammissione al gratuito patrocinio. Dagli atti risulta che la Sturmman non è tossicodipendente, che essa spaccia per lucro, che ha un lavoro per cui riceve uno stipendio di oltre sette milioni annui e che possiede un'autovettura.

#### IN DIRITTO

Ciò premesso ritiene questo g.i.p. che la legge sul gratuito patrocinio sia strutturata in modo da non garantire la parità dei cittadini in quanto per gli errati criteri di valutazione della capacità patrimoniale dell'imputato viene a creare ingiusti privilegi.

Fino ad ora il gratuito patrocinio era stato regolato dal r.d. 30 dicembre 1923, n. 3282, il quale assicurava la difesa a chi versasse in stato di povertà. Nel processo penale l'ammissione al gratuito patrocinio avveniva mediante provvedimento del capo dell'ufficio aventi a cui pendeva il procedimento penale, questi provvedeva alla nomina del difensore il quale prestava la sua opera gratuitamente ottenendo solo il rimborso dall'erario delle spese effettivamente sostenute; il difensore della parte civile poteva conseguire il pagamento del suo onorario solo sull'imputato condannato e solvibile.

Il gratuito patrocinio quindi era un onere posto a carico della classe forense che non ne è mai stata entusiasta, tanto che l'istituto è stato praticamente disapplicato; nella prassi ci si era ridotti a nominare agli imputati dei difensori di ufficio i quali, nella maggior parte dei casi, fornivano una assistenza puramente formale se l'imputato non si decideva a «sganciare» qualche cosa.

Il sistema presentava perciò notevolissimi difetti, tra cui:

- 1) non garantiva alcuna effettiva assistenza a chi era totalmente privo di mezzi;
- 2) consentiva al difensore di ufficio di presentare il conto e di perseguire con atti esecutivi il cliente, anche se in difficoltà economiche;
- 3) portava ad una forte evasione fiscale per il fatto che era difficile controllare se il cliente avesse o meno pagato somme in nero.

Il difetto principale, e che ha portato alla modifica urgente del sistema, stava però nel fatto che esso non era conciliabile con il nuovo codice di procedura penale in cui il difensore di un imputato, anche se di ufficio, si trova a dover seguire il proprio cliente per tutto l'iter processuale, con un notevole dispendio del proprio tempo anche in quei casi in cui ritiene di non dover spendere le proprie energie intellettuali.

Il legislatore ha quindi provveduto a stralciare da proposte di legge pendenti da tempo per la riforma del gratuito patrocinio aventi a tutte le giurisdizioni, la parte relativa alla difesa delle parti del processo penale ed ha approvato la legge 30 luglio 1990, n. 217, entrata in vigore il 4 novembre 1990.

La legge ha abolito il requisito della «povertà» ed ha introdotto dei limiti di reddito (otto milioni per l'anno 1990 e dieci milioni per il 1991) da aggiornare periodicamente, al di sotto dei quali si ha automaticamente diritto al gratuito patrocinio. I redditi dei familiari conviventi si sommano a quelli dell'interessato, ma in tal caso il limite viene elevato di due milioni per ogni familiare computato.

Hanno diritto al gratuito patrocinio l'imputato, la persona offesa o danneggiata, il responsabile civile, in tutti i procedimenti penali per delitto, a partire dalle indagini preliminari in poi; sono esclusi quindi i procedimenti per contravvenzioni. Un'apposita norma esclude dal gratuito patrocinio coloro che sono imputati per delitti in materia di imposte sui redditi od I.V.A.

Il pubblico ministero e la polizia giudiziaria; in ogni caso in cui devono procedere alla nomina del difensore di ufficio, hanno l'obbligo di informare l'indagato che egli sarà tenuto a pagare l'onorario al difensore di ufficio e che, se i suoi redditi non glielo consentano, ha diritto a richiedere il gratuito patrocinio.

Nei procedimenti a carico dei minorenni il giudice può nominare d'autorità un difensore al minore e lo Stato ha il diritto di recuperare dai familiari che fodano di un reddito superiore ai limiti anzidetti, gli importi corrisposti per il patrocinio del minore.

L'istanza per l'ammissione al gratuito patrocinio deve essere sottoscritta dall'interessato e viene presentata al giudice innanzi al quale perde il procedimento; la domanda deve contenere le generalità dell'istante e di tutti i componenti della famiglia anagrafica nonché l'autocertificazione circa i redditi del nucleo familiare, con l'impegno a comunicare ogni variazione di reddito che comporti la revoca del beneficio. All'istanza va allegata una dichiarazione con esposizione analitica dei codici fiscali, redditi, beni immobili e beni mobili registrati posseduti da ognuno dei familiari, copia dell'ultima dichiarazione dei redditi, il certificato di stato di famiglia.

Chi è ammesso al gratuito patrocinio può scegliere come difensore ogni avvocato iscritto in uno degli albi della corte d'appello nel cui distretto ha sede il giudice competente; al termine di ogni fase processuale il giudice liquida gli onorari dell'avvocato e per i consulenti tecnici che questi abbia nominato e per i testimoni che abbia convocato. Le copie degli atti necessari per la difesa vengono rilasciate gratuitamente e ogni imposta o tassa dovuta viene prenotata a debito.

Lo Stato può recuperare le spese così anticipate solo nel caso che il querelante o la parte civile costituite in danno di un imputato ammesso al beneficio vengano condannati al pagamento delle spese processuali. Negli altri casi restano a carico dei contribuenti.

La legge, così come sommariamente esposta nelle sue linee principali, desta perplessità non tanto nella formulazione, quanto nei suoi principi ispiratori.

Già lo stesso principio per cui un cittadino, poco importa se abbiente o nullatenente, che non intende difendersi in giudizio è comunque obbligato a vedersi nominare un difensore d'ufficio ed a pagarlo profumatamente anche se viene assolto, è manifestamente assurdo. Ma come? Un tizio ad esempio viene denunciato da un mattoide per un fatto di cui si ritiene perfettamente innocente e sa di poterlo facilmente; solo perché un p.m. ritiene di dover procedere nei suoi confronti egli dovrebbe essere tenuto a sopportare obbligatoriamente una spesa notevole, senza possibilità di rivalsa alcuna!

La norma è palesemente incongrua perché basta sul principio che il cittadino deve pagare a proprie spese ... gli errori della giustizia e l'incapacità di un giudice di accorgersi rapidamente se una persona è innocente o colpevole!

Ora viene introdotto il principio che è lo Stato a pagare le spese legali a chi non può permetterselo e forse sarà anche una cosa giusta e conforme ai principi sulla tutela dei diritti dell'uomo; certo però che fa un pò effetto il pensare che un sequestratore di bambini che ha nascosto qualche miliardo di riscatto in banca, ma si dichiara nullatenente, potrà essere difeso dal miglior avvocato, che egli si sceglierà personalmente e che i cittadini onesti gli pagheranno di tasca propria. Ciò però che rimane incomprensibile è il motivo per cui un imputato ammesso al gratuito patrocinio e riconosciuto colpevole, non debba essere condannato anche a risarcire la spesa cagionata allo Stato. In Italia chi ha causato spese enormi alla giustizia commettendo reati, opponendosi ad una giusta condanna, ricorrendo in tutti i gradi

di giudizio, già paga una somma irrisoria per le spese di giustizia (poche decine di migliaia di lire contro costi effettivi di milioni), già non paga quasi mai le modeste spese di mantenimento in carcere ed ora non pagherà neppure i milioni che lo Stato sborserà per difenderlo in infiniti gradi di giudizio. Non era forse più saggio lo stabilire che il gratuito patrocinio valeva solo per la fase iniziale del processo, fino al controllo del giudice per le indagini preliminari sulla fondatezza dell'accusa? E per quale motivo il condannato che poi lavora od eredita o vince al totocalcio non deve pagare il suo debito verso la comunità?

L'esperienza del nuovo codice di procedura penale ha dimostrato che gran parte dei processi finiscono rapidamente con un patteggiamento od un giudizio abbreviato senza che vi sia un processo vero e proprio: l'imputato ammette la propria colpa e si prende la sua condanna con i benefici di legge, senza risentirne particolarmente. Ora a soffrirne veramente saranno le tasche dei contribuenti perché per un processo del genere vi sarà un difensore che si guadagnerà dalle 500.000 lire ad un milioni solo per aver fatto atto di presenza avanti al giudice. Se il legislatore fosse stato più attento agli interessi dei cittadini che a quelli degli avvocati, avrebbe potuto studiare dei meccanismi atti a non rendere troppo appetitoso il gratuito patrocinio per il difensore, ad esempio fissando degli onorari ridotti e svincolati dalla durata del processo. Così come stanno le cose vi è da temere che vi sarà la corsa alla ricerca degli imputati non abbienti per convincerli a resistere ad oltranza e rimpinguare così la parcella a carico dello Stato.

Del tutto incongrua appare la norma che esclude dal beneficio gli imputati di evasione fiscale. La Costituzione ha posto tra i suoi principi fondamentali quello della presunzione di innocenza e proprio non si vede purché un presunto innocente evasore fiscale debba essere meno innocente rispetto ad un presunto innocente rapinatore. Certo che altrettanto incongruo sarebbe che migliaia di evasori fiscali potessero lottare contro lo Stato per non pagare le tasse, usando i soldi stessi dello Stato!

Lo stesso criterio di attribuzione del gratuito patrocinio a chi non denuncia più di dieci milioni di reddito è ... scriteriato. In uno Stato dove la disoccupazione è quasi scomparsa, come dimostrano i numerosi lavoratori stranieri che vengono in Italia, chi non dichiara di guadagnare almeno dieci milioni all'anno (salvo casalinghe, ammalati, invalidi, pensionati e salvo particolari situazioni locali) o è un fannullone volontario o è un evasore fiscale o ha redditi illeciti. Ma per quale motivo lo Stato deve sborsare soldi per un nullafacente che potrebbe benissimo lavorare e pagarsi l'avvocato? Perché lo Stato deve sovvenzionare chi ha redditi, ma riesce a non pagare tasse (talvolta del tutto legalmente)? Perché lo Stato deve aiutare il magnaccia che circola con la Porsche?

Si consideri poi l'assurdità di non tener alcun conto dei beni immobili posseduti: ciò comporta che il proprietario di un appartamento nel centro di Roma del valore di un miliardo, ma censito in catasto per un valore di due-trecento milioni, e che potrebbe godere di un reddito di capitale di almeno centomilioni all'anno, potrà godere del gratuito patrocinio; ciò comporta che ne potrà godere un agricoltore proprietario di un ricco podere (in alcune zone d'Italia vi sono terreni agricoli che valgono mezzo miliardo all'ettaro e rendono in proporzione) perché il reddito agrario si calcola soltanto in base ai dati catastali che considerano ancora come paludi od incolti terreni che da decenni sono diventati frutteti o vigneti.

Non sarebbe davvero stato illegittimo lo stabile accertamenti sul concreto tenore di vita di chi richiede il gratuito patrocinio, prevedendo, ad esempio, l'assunzione di informazioni tramite carabinieri e polizia che conoscono i loro «clienti» e sono in grado di dire quanto una persona spende per i bar ed i locali notturni e se usa abitualmente auto costose.

Tornando ora al caso dell'indagata Rosa Sturmman si rileva:

1) essa è già stata condannata per il reato di spaccio di stupefacenti e appare un ingiusto privilegio che essa, la quale dallo spaccio ha tratto proventi di danaro, possa continuare ad essere difesa a spese dei contribuenti, senza alcuna possibilità per l'erario di recuperare in qualche modo le spese sostenute;

2) essa possiede un'autovettura di recente acquisto e che non le serve per esigenze di lavoro e le sono stati sequestrati numerosi gioielli il che dimostra che il reddito di sette milioni denunciati, tenuto conto che essa ha figli a carico, è del tutto fittizio. Si deve quindi ragionevolmente presumere che essa abbia redditi di altro genere. Inoltre se una persona è in grado di mantenersi un'autovettura è sicuramente in grado di pagare un difensore. Appare del tutto illogico e tale da creare un'ingiusta disparità di trattamento con gli altri cittadini il fatto che nel concedere il gratuito patrocinio il giudice non possa tener conto del tenore di vita (perché lo Stato deve pagare il difensore a chi circola su auto del costo di decine di milioni o a chi trascorre le giornate nei nights o nelle case da gioco, solo perché non denuncia redditi?) nonché di eventuali redditi illeciti. È vero che la Cassazione ha affermato che i redditi illeciti non sono tassabili, ma, a parte l'opinabilità dell'affermazione, perché lo Stato deve sovvenzionare chi vive di proventi illeciti? La norma appare violare anche il principio costituzionale generale secondo cui la Repubblica italiana è fondata sul lavoro e quindi è tenuta a non privilegiare in alcun modo attività che non siano legittimamente esercitate;

3) La Sturmann è persona giovane che in futuro potrebbe essere in condizioni di pagare allo Stato le spese sostenute per la sua difesa, nel caso naturalmente che venga condannata; appare un ingiusto privilegio o che essa possa essere difesa a spese dello Stato solo perché temporaneamente non è in grado di pagarsi un avvocato, senza prevedere alcuna possibilità di recupero di quanto anticipato nel caso che essa guadagnasse o ereditasse.

Per quanto concerne la rilevanza delle questioni prospettate, è indubbio che se esse non vengono risolte ora, non potranno più essere prospettate in futuro e che è necessario risolvere il problema costituzionale se la regolamentazione della legge sul gratuito patrocinio sia conforme ai principi costituzionali in quanto da esso dipende la concessione o meno del beneficio a Sturmann Rosa.

*P. Q. M.*

*Visti gli artt. 23 e segg. della legge 11 marzo 1953, n. 87;*

*Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della legge 30 luglio 1990, n. 217, artt. 3 e 4, per contrasto con gli artt. 1 e 3 della Costituzione nella parte in cui essi non prevedono:*

*1) che nel valutare il diritto ad ottenere il gratuito patrocinio si tenga conto del tenore di vita, dei beni mobili ed immobili posseduti e delle effettive capacità economiche, anche provenienti da attività illecite, dell'indagato;*

*2) che il gratuito patrocinio non venga concesso con l'obbligo per l'indagato di rimborsare allo Stato le spese sostenute non appena egli ne abbia la possibilità economica;*

*Ordina trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale e sospende la decisione sull'istanza di ammissione al gratuito patrocinio, disponendo che il difensore nominato dall'indagata prosegua nella difesa quale difensore d'ufficio.*

*Si notificchi alle parti ed al Presidente del Consiglio e si comunichi ai Presidenti delle due Camere.*

Bolzano addì, 28 giugno 1991

*Il giudice per le indagini preliminari: MORI*

*L'ausiliario: (firma illeggibile)*

91C1093

N. 620

*Ordinanza emessa il 5 agosto 1991 dal pretore di Matera nel procedimento civile vertente tra Bruno Giulia ed altra e l'I.N.A.D.E.L.*

**Previdenza e assistenza sociale - Indennità premio di fine servizio erogata ai superstiti dall'I.N.A.D.E.L. - Condizioni - Inabilità permanente a proficuo lavoro, nullatenenza e vigenza a carico dell'iscritto e, in particolare, per le figlie, ulteriore condizione dello stato di nubile o vedova - Ingiustificato deterioro trattamento, rispetto ai superstiti dei dipendenti statali per i quali non sono previste dette condizioni - Incidenza sui principi di proporzionalità ed adeguatezza della retribuzione (anche differita) e della assicurazione di mezzi adeguati alle esigenze di vita dei superstiti in caso di morte del lavoratore.**

**Previdenza e assistenza sociale - Decorrenza degli effetti della riconosciuta omogeneità tra l'indennità premio di fine servizio corrisposta dall'I.N.A.D.E.L. e l'indennità di buonuscita erogata dall'E.N.P.A.S. dal 3 maggio 1982 (art. 6 del d.-l. n. 69/1988, convertito in legge n. 153/1988), ma non per il periodo precedente - Ingiustificata disparità di trattamento di situazioni identiche - Incidenza sui principi di proporzionalità ed adeguatezza della retribuzione (anche differita) e dell'assicurazione di mezzi adeguati alle esigenze di vita dei superstiti in caso di morte del lavoratore.**

(Legge 8 marzo 1968, n. 152, art. 3, secondo comma, lett. b); d.-l. 13 marzo 1988, n. 69, art. 6, convertito in legge 13 maggio 1988, n. 153).

(Cost., artt. 3, 36 e 38).

Bruno Giulia e Bruno Maria Teresa (avvocati A. Burzo e G. Minieri) c/o l'I.N.A.D.E.L. (avv. G. Giuliani).

IL PRETORE

A scioglimento della riserva che precede:

Rilevato che le istanti si sono rivolte a questo pretore, in funzione di giudice del lavoro, per ottenere la condanna dell'I.N.A.D.E.L. a corrispondere loro, nella qualità di figlie maggiorenni e/o uniche eredi *ab intestato* del dott. Bruno Giuseppe, l'indennità premio di servizio in forma indiretta spettante al dante causa deceduto in data 16 marzo 1982, in pendenza di rapporto di impiego:

Rilevato che le stesse hanno sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, secondo comma, lett. b), della legge 8 marzo 1968, n. 152, per contrasto con il principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione ed in riferimento alla sentenza n. 821/1988 della Corte costituzionale nella parte in cui subordina il diritto dei figli dell'iscritto all'I.N.A.D.E.L. all'erogazione della indennità premio di servizio nella forma indiretta alla loro condizione di inabili permanentemente a proficuo lavoro, nullatenenti e viventi a carico dell'iscritto stesso, stante la disparità di trattamento che si verifica con le omologhe categorie di superstiti di dipendenti dello Stato che, ai sensi dell'art. 8, n. 7, del d.P.R. n. 1034/1984 e art. 7 della legge n. 177/1976, hanno diritto alla indennità di buonuscita nella forma indiretta solo per la loro qualità di fratello o sorella dell'iscritto deceduto, anche abili ed occupati e non conviventi;

Rilevato che le istanze hanno, inoltre, sollevato la questione di legittimità costituzionale del predetto art. 3, secondo comma, lett. b), della legge 8 marzo 1968, n. 152, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione nella parte in cui prevede per le figlie dell'iscritto l'ulteriore condizione dello stato di nubile o di vedova, stante la disparità di trattamento che si verifica con le omologhe categorie di dipendenti statali per le quali il diritto all'indennità di buonuscita consegue al solo fatto di essere figlie del *de cuius* essendo indifferente la circostanza relativa allo stato civile di nubile, coniugata o vedova e sussistendo anche disparità di trattamento con i figli del dante causa per i quali non è prevista detta ulteriore condizione;

Rilevato che le istanze hanno, altresì, sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 del d.-l. 13 marzo 1988, n. 69, convertito in legge 13 maggio 1988, n. 153, per contrasto con gli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione nella parte in cui fa decorrere gli effetti della omogeneità fra l'indennità premio di fine servizio corrisposta dall'I.N.A.D.E.L. ai dipendenti degli enti locali e l'indennità di buonuscita erogata dall'E.N.P.A.S. ai dipendenti statali prevista dall'art. 22 del d.-l. 31 agosto 1987, n. 359, convertito in legge 29 ottobre 1987, n. 440, del 3 maggio 1982 lasciando permanere la disomogeneità tra i due trattamenti di fine rapporto per il periodo anteriore a tale data con la conseguente disparità di trattamento nei confronti delle categorie di dipendenti cessati dal servizio prima del 3 maggio 1982 e, nella specie, nei confronti di esse istanti essendo il loro genitore, iscritto all'I.N.A.D.E.L., deceduto in attività di servizio il 16 marzo 1982;

Ritenuto che le sollevate questioni di legittimità costituzionale non appaiono manifestamente infondate e che il presente giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione delle questioni predette atteso che, a parere di questo giudicante, le eccezioni preliminari e pregiudiziali opposte dall'I.N.A.D.E.L. possono essere decise unitamente al merito;

*P. Q. M.*

*Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;*

*Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;*

*Sospende il giudizio in corso mandando alla cancelleria per la rituale comunicazione della presente ordinanza.*

*Matera, addì 5 agosto 1991*

*Il pretore g.d.l.: MAROTTA*

*Il collaboratore di cancelleria: MAGARIELLO*

91C1094

N. 621

*Ordinanza emessa il 20 marzo 1991 (pervenuta il 23 settembre 1991) dalla Corte dei conti, sezione terza giurisdizionale, sul ricorso proposto da Cremonini Guido*

**Pensioni - Iscritti alla C.P.D.E.L. - Corresponsione dell'indennità integrativa speciale accessoria alla pensione, in caso di cumulo con retribuzione da lavoro dipendente, in misura intera fino al 31 dicembre 1978 e con decurtazione a partire dal 1° gennaio 1979 - Mancata previsione del limite minimo dell'emolumento dell'attività esplicata, in relazione alla quale la decurtazione diviene operante - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 566/1989.**

**(Legge 21 dicembre 1978, n. 843, art. 17, primo comma; d.-l. 30 dicembre 1979, n. 663, art. 15, convertito in legge 29 febbraio 1980, n. 33.**

**(Cost., art. 36).**

LA CORTE DEI CONTI

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. C/121253 del registro di segreteria, presentato dal sig. Cremonini Guido nato il 30 ottobre 1912, elettivamente domiciliato in Roma, V.G. Marcora n. 20 presso l'avv. Darwin Albanese, avverso il decreto n. 2766 in data 30 marzo 1981 della direzione generale degli istituti di previdenza

(C.P.D.E.L.), uditi, nella pubblica udienza del 20 marzo 1991, con l'assistenza del segretario dott.ssa Laura Camilleri, il consigliere relatore Manlio Licari, l'avv. Darwin Albanese, l'avvocato dello Stato Nadia Palmieri e il pubblico ministero in persona del v. procuratore generale dott. Gennaro Saccone:

Visti gli atti e previa decisione parziale;

#### RITENUTO IN FATTO

Con odierna decisione parziale questa sezione, sul ricorso in epigrafe, ha riconosciuto (in relazione alla sentenza n. 566 del 1989 della Corte costituzionale) il diritto del sig. Guido Cremonini (pensionato C.P.D.E.L. svolgente attività lavorativa presso l'orfanotrofio di Castelfranco Emilia) all'indennità integrativa speciale accessoria alla pensione, in misura intera fino al 31 dicembre 1978 e, dal 1° gennaio 1979 alla cessazione del servizio contemporaneo a pensione (31 ottobre 1979), con le limitazioni (intanto) di cui agli artt. 17 della legge n. 843/1978 e 15 del d.-l. n. 663/1979, convertito in legge n. 33/1980; ha, per il resto, sospeso il giudizio in attesa della pronuncia della Corte costituzionale sulla questione che viene sollevata con la presente separata ordinanza.

#### CONSIDERATO IN DIRITTO

Con la sentenza n. 566 del 13-22 dicembre 1989 la Corte costituzionale — accogliendo in parte le argomentazioni di cui alla ordinanza di questa sezione n. 61680 del 9 febbraio 1988 (pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 12, 1<sup>a</sup> serie spec. dell'anno 1989) — ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 99, quinto comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, per parziale contrasto con l'art. 36, primo comma, della Costituzione, in quanto «non ha stabilito il limite dell'emolumento per le attività alle quali si riferisce, dovendosi ritenere ammissibile, al di sotto di tale limite, il cumulo integrale fra trattamento pensionistico e retribuzione, senza che sia sospesa la corresponsione dell'indennità integrativa».

Identica questione ritiene il collegio sussistente nei riguardi degli artt. 17, primo comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 843 e 15 del d.-l. 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge 29 febbraio 1980, n. 33, in quanto implicano una sostanziale decurtazione del complessivo trattamento pensionistico senza stabilire il limite minimo dell'emolumento dell'attività esplicata, in relazione alla quale tale decurtazione diventa operante; con ciò ponendosi in contrasto con l'art. 36, primo comma, della Costituzione, nel senso già ritenuto dalla Corte costituzionale con la citata sentenza.

È pur vero che le norme implicate prevedono un meccanismo di parziale conservazione dell'indennità integrativa speciale, ma è altrettanto vero che le relative modalità (salvezza dell'importo corrispondente al trattamento minimo di pensione previsto per il fondo pensioni lavoratori dipendenti e limitazione agli incrementi dell'indennità integrativa speciale accertati dal 1° gennaio 1979 in poi) non corrispondono al criterio di legittimità costituzionale indicato dalla Corte costituzionale, che ha riguardo — invece — all'entità del compenso per l'attività lavorativa svolta dal pensionato.

Nella ritenuta applicabilità alla fattispecie delle predette norme di legge e negli attuali limiti della decisione parziale favorevole al ricorrente (che ne conseguono allo stato) risiede la rilevanza della questione che il collegio solleva d'ufficio, ritenendola non manifestamente infondata.

#### P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione, 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Sospesa ogni ulteriore pronuncia, ordina che gli atti di causa e copia della decisione parziale siano trasmessi alla Corte costituzionale affinché, in relazione all'art. 36, primo comma, della Costituzione sia risolta la questione di legittimità costituzionale degli artt. 17, primo comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 843, e 15 del d.-l. 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge 29 febbraio 1980, n. 33, di cui in motivazione;

Dispone che la presente ordinanza sia notificata alle parti, al procuratore generale di questa Corte ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e che sia comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento.

Così pronunciato in Roma, nella camera di consiglio del 20 marzo 1991.

Il presidente: BISOGNO

Depositata nella segreteria il 16 aprile 1991.

Il primo dirigente - direttore della segreteria: CAPOGNI

N. 622

*Ordinanza emessa il 9 maggio 1991 dal tribunale di Roma nel procedimento civile vertente tra S.p.a. Sapri Broker di assicurazioni e amministrazione delle poste e telecomunicazioni*

**Poste e telecomunicazioni - Servizio postale - Assegni non trasferibili - Spedizione ai creditori a mezzo di raccomandata - Perdita o manomissione della stessa - Versamento dell'indennità prevista dall'art. 28 del d.P.R. n. 156/1973, pari a dieci volte l'ammontare dei diritti di raccomandazione - Esonero dell'amministrazione dalla responsabilità per danni - Violazione del principio di eguaglianza delle parti nel contratto - Disparità di trattamento tra il regime delle raccomandate spedite dalla Banca d'Italia contenenti vaglia cambiari emessi in commutazione di debiti dello Stato (riguardo alle quali le norme impugnate sono state riconosciute illegittime con sentenza n. 303/1988 della Corte costituzionale) e quello delle altre raccomandate - Lesione del principio che sancisce la responsabilità civile dello Stato e degli altri enti pubblici e quella diretta dei funzionari e dipendenti pubblici.**

(D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, artt. 6, 28 48 e 93).

(Cost., artt. 3, 28, 43 e 113).

#### IL TRIBUNALE DI ROMA

Ha emesso la seguente ordinanza nella causa civile di primo grado iscritta al n. 26737 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 1989 posta in deliberazione all'udienza collegiale del 26 aprile 1991 e vertente tra la S.p.a. Sapri Broker di assicurazioni elettivamente domiciliata in Roma, lungotevere de' Cenci, 10 presso lo studio del procuratore avv. Aldo Lucio Laura che la rappresenta e difende per procura a margine dell'atto di citazione, attrice, e l'amministrazione delle poste e telecomunicazioni elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende per legge, convenuta.

*Oggetto:* Risarcimento danni.

#### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 9 maggio 1989 la S.p.a. Sapri Broker di assicurazioni conveniva in giudizio la amministrazione delle poste e telecomunicazioni assumendo che il 22 settembre 1987 aveva spedito alla società Nitlloyd una raccomandata contenente un assegno non trasferibile di L. 19.042.600 tratto sull'ag. 3 del Monte dei Paschi di Siena, che dopo alcuni giorni dalla spedizione, la Nitlloyd le aveva telefonato per sollecitare il pagamento delle predette L. 19.042.600, che aveva proposto subito reclamo alle Poste, richiedendo informazioni anche al Monte dei Paschi di Siena; che l'istituto di credito l'aveva informata che in data 7 ottobre 1987 l'assegno era stato negoziato presso la succursale di Roma Tiburtina dell'Istituto San Paolo di Torino; che si era allora rivolta a tale banca dalla quale aveva saputo che il titolo era stato pagato a certa Basile Anna, abitante in Roma, via Chiana, 112;

che non era stato possibile rintracciare la donna (risultava ovviamente sconosciuta all'indirizzo di via Chiana, 112), che oltre ad alterare il nome della società penditrice (modificandolo da Nitlloyd in Illiloid), gli ignoti ladri avevano cancellato anche la dicitura «non trasferibile» che soltanto un dipendente delle poste avrebbe potuto sottrarre il titolo;

che l'amministrazione era perciò tenuta a risarcirlo dell'intero pregiudizio patito. Concludeva pertanto per la condanna della convenuta al pagamento di L. 19.042.600 maggiorate della rivalutazione monetaria e degli interessi, anche anatocistici. Con vittoria di spese e sentenza provvisoriamente esecutiva.

Si costituiva l'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni eccedendo che al di fuori dei casi e dei limiti espressamente previsti dalla legge non avrebbe potuto incorrere in alcuna responsabilità per i servizi postali, di bancoposta e delle telecomunicazioni (art. 6 del cod. post.), che in caso di perdita totale di una lettera raccomandata, gli artt. 48 e 28 del codice postale riconoscevano al mittente soltanto il diritto di pretendere il pagamento di una somma pari a dieci volte l'ammontare dei diritti di raccomandazione con esclusione di qualsiasi risarcimento ulteriore;

che la Corte costituzionale aveva dichiarato l'illegittimità delle suindicate disposizioni unicamente nella parte in cui escludevano il risarcimento dei danni nel caso di perdita o manomissione di raccomandate contenenti vaglia cambiari emessi in commutazione di debiti dello Stato; che al di fuori di simile ipotesi, quindi, le norme in questione continuavano perciò a spiegare completa efficacia;

che il sistema non comportava alcun irragionevole privilegio in quanto chiunque avesse voluto garantirsi dell'arrivo della corrispondenza avrebbe potuto spedirla in forma assicurata; che il danno subito dall'attrice dipendeva comunque in via esclusiva dal comportamento negligente dell'istituto bancario che aveva pagato l'assegno. Concludeva, pertanto, per il rigetto delle pretese avverse con vittoria di spese ed onorari.

Espletata l'istruttoria, la causa veniva rimessa al collegio che all'udienza del 26 aprile 1991 l'assegnava a sentenza sulle conclusioni delle parti in epigrafe trascritte.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Dalle deposizioni dei testi Bonn e Bolleni nonché dalla distinta timbrata dall'ufficio postale Roma 47 e dalle lettere spedite alla Sapri dal Monte dei Paschi di Siena e dall'Istituto Bancario San Paolo di Torino (v. fascicolo di parte) risulta che in data 22 settembre 1987 l'attrice spedì veramente alla Nitlloyd un assegno di L. 19.042.600 tratto sul Monte dei Paschi di Siena.

Tale assegno non giunse però mai alla Nitlloyd e venne pagato ad una donna (qualificatasi per Basile Anna) che, da sola od in concorso con altri, aveva provveduto a modificare il nome della società prenditrice (da Nitlloyd ad Illiloid) ed a cancellare la dicitura «non trasferibile» apposta sul titolo dalla S.p.a. Sapri (l'effettiva apposizione di tale dicitura appare infatti credibile non soltanto perché non contestata dalla amministrazione convenuta, ma anche perché conforme alla normale prassi ed avvalorata dal comportamento anche ante processuale dell'attrice che, nel contestare il pagamento dello assegno all'Istituto Bancario San Paolo di Torino, precisò subito che il titolo era stato emesso col timbro «non trasferibile» v. lettera allegata al fascicolo di parte).

Ciò posto, osserva il collegio che asserendo che l'assegno era stato rubato da un ignoto dipendente della convenuta, l'attrice ne ha richiesto la condanna al risarcimento dell'intero danno subito.

L'amministrazione delle poste si è opposta allo accoglimento dell'istanza avversa sostenendo che in base alla legge non poteva essere chiamata a rifondere l'intero pregiudizio patito dalla controparte.

Tali essendo i termini della controversia, giova rammentare che nell'originario sistema del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, la perdita totale di una raccomandata obbligava l'amministrazione delle Poste unicamente al pagamento di una somma pari a dieci volte l'ammontare dei diritti di raccomandazione (artt. 6, 28, 48 e 93).

Con sentenza 17 marzo 1988, n. 303 (in Foro it. 1989, I, 56) la Corte costituzionale ha dichiarato la illegittimità delle predette norme ma soltanto nella parte in cui limitavano la responsabilità dell'amministrazione nel caso di perdite di lettere raccomandate contenenti vaglia cambiari emessi in commutazione di debiti dello Stato.

Ne consegue che ancora oggi l'amministrazione delle poste continua a rispondere nei ridotti limiti sopra evidenziati in tutti i casi di perdita di lettere raccomandate non contenenti vaglia cambiari emessi in commutazione di debiti dello Stato.

Tale limitazione appare tuttavia ingiustificata innanzitutto perché in contrasto con l'art. 43 della Costituzione che, avendo istituito uno stretto collegamento fra la nozione di servizi pubblici essenziali e la nozione d'impresa, impone di organizzare e gestire tutti i servizi pubblici essenziali in forma d'impresa e, cioè «con criteri di economicità i quali comportano la conformazione dei rapporti con gli utenti come rapporti contrattuali fondamentalmente soggetti al regime del diritto privato» (Corte costituzionale 17 marzo 1988, n. 303, nonché C. Sot. 18 gennaio 1991, n. 15 in Foro it. 1991, I, 363).

Dovendosi conformare al diritto privato la disciplina dei rapporti fra gli utenti e l'amministrazione delle poste, la limitazione di responsabilità sopra indicata sembrerebbe in contrasto pure con l'art. 3 della Costituzione in quanto viola il principio di eguaglianza delle parti nel contratto (Corte costituzionale 18 gennaio 1991, n. 15).

L'art. 3 della Costituzione appare poi ulteriormente violato anche sotto il profilo della disparità di trattamento che il sistema attuale sembra riservare alla Banca d'Italia da un lato ed agli altri mittenti di lettere dall'altro.

Mentre quest'ultimi dovrebbero accontentarsi del ridottissimo indennizzo di cui agli artt. 48 e 29 del d.P.R. n. 156/1973, la prima può invece richiedere il risarcimento dell'intero danno patito a seguito della perdita della lettera raccomandata con la quale avesse spedito un vaglia cambiario emesso a commutazione di un debito dello Stato.

Simile disparità di trattamento appare ormai ingiustificata in quanto la Banca d'Italia ha — oltretutto — cessato di trovarsi in una situazione del tutto peculiare non essendo più obbligata a spedire i titoli a mezzo lettera raccomandata.

Modificandosi l'art. 1 del d.P.R. 25 gennaio 1962, n. 71, l'art. 1 del d.P.R. 10 febbraio 1984, n. 21, ha infatti stabilito che — salvo diversa richiesta del beneficiario (che potrebbe perciò accontentarsi della semplice raccomandata) — i vaglia cambiari emessi a commutazione dei debiti dello Stato debbono essere inviati in piego postale assicurato con spesa a carico del destinatario.

Non operando infine alcuna distinzione fra l'ipotesi in cui il disservizio sia dipeso da un fatto lecito ovvero da un fatto illecito dei dipendenti delle poste ed assicurando un indennizzo in molti casi uniscono, le norme in questione finiscono con l'escludere ogni responsabilità dell'amministrazione ed appaiono perciò in contrasto pure con gli artt. 113 e 28 della Costituzione (il quale prevede la responsabilità civile dello Stato e degli altri enti pubblici accanto a quella diretta dei funzionari e dei dipendenti per gli atti lesi dei diritti compiuti in violazione delle leggi penale, civile ed amministrative: v. nello stesso senso, su Foro It. 1987, I, 1022, l'ordinanza emessa da questo tribunale in data 31 dicembre 1985).

Consegue perciò inevitabilmente la necessità d'investire la Corte costituzionale della questione di legittimità degli artt. 6, 28, 48 e 93 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, nella parte in cui limitano a dieci volte l'ammontare dei diritti di raccomandazione l'indennizzo dovuto dalle poste nel caso di perdita totale di lettere raccomandate.

Simile questione assume evidente rilievo ai fini della decisione della presente causa in quanto l'accoglimento od il rigetto della pretesa attrice dipende proprio dalla possibilità di continuare o meno ad applicare le predette norme.

La Sapri ha peraltro sostenuto che l'assegno sarebbe stato rubato da un dipendente delle poste e che pertanto l'amministrazione convenuta non potrebbe invocare l'anzidetta limitazione di responsabilità in quanto la stessa scatterebbe soltanto nelle ipotesi di perdita incolpevole e non di sottrazione dolosa delle raccomandate.

L'assunto della Sapri non pare da condividere in quanto l'ampia e generica formula usata dallo art. 48 induce a ritenere che il medesimo abbia inteso riferirsi alla sparizione delle lettere raccomandate comunque e per qualsiasi motivo avvenuta.

Aggiungasi inoltre che l'art. 93 stabilisce espressamente che nei casi di perdita, manomissione od avaria di oggetti ad essa affidati, l'amministrazione delle poste è tenuta a nessun altro risarcimento oltre gli indennizzi di cui agli artt. 48, 49, 70 e 85.

Affermando perciò che l'art. 48 prevede soltanto la perdita incolpevole delle raccomandate e non la loro sottrazione dolosa, si arriverebbe dunque non già alla piena risarcibilità di questa ultima ma — al contrario — alla sua totale inindennizzabilità (con conseguente quasi maggiore rilevanza della questione di legittimità costituzionale delle norme).

Neppure varrebbe obiettare (come sembrerebbe essere stato adombrato dall'avvocatura) che la Sapri non potrebbe richiedere alcun risarcimento per avere colposamente spedito l'assegno a mezzo raccomandata anzichè nella più sicura forma dell'assicurata.

Trattandosi oltretutto di titolo non trasferibile, l'assegno di L. 19.042.600 poteva essere legittimamente spedito nella forma prescelta dall'attrice in quanto l'art. 83 del d.P.R. n. 156/1973 fa divieto d'includere nelle raccomandate soltanto il denaro, gli oggetti preziosi e le carte di valore esigibili al portatore (v. d'altronde, anche la citata Corte costituzionale n. 303/1988 secondo la quale, fermi restando i divieti di cui all'art. 83, la distinzione fra raccomandata ed assicurata attiene propriamente alla prova del danno subito e può quindi rilevare soltanto sotto tale limitato profilo in quanto in entrambi i casi l'amministrazione assume contrattualmente l'obbligazione di trasportare e consegnare al destinatario il plico intatto nella sua originaria consistenza).

*P. Q. M.*

*Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;*

*Ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 6, 28, 48 e 93 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, in relazione agli artt. 3, 28, 43 e 113 della Costituzione;*

*Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;*

*Sospende il giudizio in corso;*

*Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza venga notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.*

Così deciso in Roma, il 9 maggio 1991

*Il presidente: GOLDONI*

N. 623

Ordinanza emessa il 18 gennaio 1991 (pervenuta il 23 settembre 1991) dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Ancona nel procedimento penale a carico di Di Pasquale Mario Giorgio ed altri

**Processo penale - Chiusura delle indagini preliminari - Fascicolo per il dibattimento - Inserimento del decreto di irreperibilità ex art. 159, primo e secondo comma - Omessa previsione - Conseguente ignoranza riguardo all'adempimento di tale incombenza per il giudice del dibattimento - Possibile declaratoria di nullità del decreto di rinvio a giudizio - Restituzione degli atti al g.i.p. - Conseguente dovuta ultronea attività dello stesso - Irrazionalità - Violazione dei principi di buon andamento dell'amministrazione della giustizia.**

**Processo penale - Efficacia del decreto di irreperibilità - Cessazione con il provvedimento conclusivo dell'udienza preliminare o con quello che dispone il rinvio a giudizio - Mancata chiara individuazione della competenza del giudice del dibattimento per il rinnovo di tale decreto - Violazione del principio di buona amministrazione della p.a.**

**Processo penale - Conflitto tra g.i.p. e giudice del dibattimento - Prevista prevalenza della decisione del secondo - Irragionevole violazione dei principi di buona amministrazione della p.a. e della sottoposizione dell'organo giudicante alla sola legge.**

(C.P.P. 1988, artt. 431, 160, primo comma, 28, secondo comma, ultima parte).

(Cost., artt. 2, 3, 97 e 101).

#### IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Ha pronunciato la seguente ordinanza proc. pen. n. 12/90, r.g.n.r. proc. pen. n. 910/90 r.g.g.i.p.

Oggetto: atti relativi alle indagini preliminari sul conto di: Di Pasquale Mario Giorgio, De Angelis Giuliana (irreperibile), Bergamasco Franco, come generalizzati in atti, imputati come in atti.

Preso atto che nella concreta fattispecie con decreto ex art. 429 del nuovo c.p.p. è stato disposto il rinvio a giudizio degli imputati (la De Angelis dichiarata irreperibile come da decreto del g.i.p. 9 gennaio 1991) stante la tassatività dell'elenco degli atti di cui all'art. 431 del nuovo c.p.p. (fascicolo per il dibattimento formato dalla cancelleria secondo le prescrizioni del giudice);

Poiché il fascicolo è ancora nella materiale disponibilità di questa a.g.o. non essendo ancora stato trasmesso in sede dibattimentale e quindi questo g.i.p. è pienamente legittimato a sollevare *iussu iudicis* (d'ufficio) questione di legittimità costituzionale relativa all'art. 431 laddove non contempla fra gli atti eventualmente additivi da inserire nel detto fascicolo (ad uso dibattimento) il decreto di irreperibilità;

Stante la rilevanza della questione, non manifestamente infondata, nell'ottica dell'accertamento della verità materiale e della cognizione piena di giudizio riservata ovviamente anche al collegio penale, stante il rischio nell'ipotesi contraria di interpretazione riduttiva e formalistica del 431, di disapplicazione dell'art. 112, secondo comma, della Costituzione «i giudici sono soggetti soltanto alla legge», in quanto, come già avvenuto in altre concrete fattispecie, il collegio penale dichiarerebbe molto probabilmente la nullità del decreto di rinvio a giudizio perché fra gli atti pervenuti nel fascicolo non figura il decreto di irreperibilità, ed il g.i.p. si troverebbe vincolato al rifacimento del meccanismo di cui agli artt. 416 e seguenti del nuovo c.c.p. in forza di erroneo provvedimento della sezione penale e non in forza di legge coinvolgendo se stesso, il p.m. e la cancelleria in uno spreco-dispendio di energie processuali non in forza di legge ma in forza di meccanismo ultroneo *extra legem*;

Poiché tutto ciò si traduce in violazione degli artt. 2 e 3 della Costituzione dell'art. 97 della Costituzione sul buon andamento — efficienza organizzativa della p.a. — amministrazione della giustizia, da ultimo dell'art. 101, secondo comma, della legge fondamentale dello Stato;

Poiché tuttavia equivoca si appalesa l'interpretazione dell'art. 160, primo comma, del nuovo c.p.p. secondo cui il decreto di irreperibilità emesso dal giudice cessa di avere efficacia con il provvedimento conclusivo dell'udienza preliminare o con quello che dispone il rinvio a giudizio nel senso che la norma non sembra individuare la chiara univoca competenza del giudice del dibattimento nella riemissione del decreto di irreperibilità, preceduto ovviamente da nuove ricerche ex art. 160, secondo comma come ogni decreto di irreperibilità, ciò in quanto, ad avviso dello scrivente, ogni competenza del g.i.p. cessa e con l'art. 429 o 425 (rinvio a giudizio o sentenza di non luogo a procedere e con l'art. 431 (prescrizioni alla cancelleria per la formazione del fascicolo per il dibattimento), da nessuna norma di legge esplicitamente risultando che suo ulteriore compito sia rinnovare il decreto di irreperibilità, incombenza che spetta

al giudice del dibattimento e che quindi ove ottemperato non conduce ad alcuna nullità processuale, ciò tenendosi conto, comunque, che «Il decreto di irreperibilità emesso ai fini del dibattimento conserva efficacia fino alla pronuncia della sentenza» (Cass. pen. sez. II, 12 ottobre 1983, n. 8207 - ud. 24 marzo 1983; conf. Cass. IV, 5 maggio 1977, rep. 1978, 847);

Dovendosi interpretare il primo comma del 160 semplicemente nel senso che la norma trova il suo antecedente nell'art. 170, ultimo comma, dell'abrogato c.p.p. e nell'art. 3 del disp. att. legge 18 giugno 1955, n. 517, dettate con d.P.R. 8 agosto 1955, n. 666; tenendo conto la nuova disciplina legislativa, come scritto in sede di relazione introduttiva al nuovo c.p.p., della differente struttura processuale quale emerge dal nuovo sistema in conseguenza dell'eliminazione della fase istruttoria;

Poiché lo stesso art. 159, primo comma parla di «notificazioni» e non di «notificazione», comprendendovi quindi anche il decreto di rinvio a giudizio *ex* art. 429 del c.p.p. emesso al termine dell'udienza preliminare ed il decreto che dispone il rinvio a giudizio in sede di giudizio immediato, così come il secondo comma della cit. norma 159 sancisce che «Le notificazioni in tal modo eseguite sono valide ad ogni effetto», ragion per cui ad es. il difensore che ha già ricevuto ai sensi del primo comma le notificazioni pre-udienza preliminare (compresa ovviamente quella del decreto di citazione che fissa l'udienza preliminare *ex* art. 416 e segg. del nuovo c.p.p.) è abilitato, ad avviso dello Scrivente, anche a ricevere la notifica del decreto di rinvio a giudizio (ciò se non abbia presenziato all'udienza preliminare e se quindi sia stato sostituito da difensore d'ufficio *ex* art. 97 del nuovo c.p.p.) mentre è già «notiziato» del rinvio se presenziando all'udienza abbia ascoltato la lettura del dispositivo e quindi ciò sembra confermare che non al g.i.p. bensì al giudice del dibattimento compete il rinnovo del decreto di irreperibilità altrimenti il g.i.p. sconfinerebbe in altro stadio (o fase processuale);

Violando le norme, per la sua equivocità, gli artt. 2, 3 e 97 della Costituzione;

Poiché la materia troverebbe corretta soluzione tecnico-giuridica nella forma del conflitto di competenza (riguardo al quale l'art. 28, secondo comma, prima parte statuisce che «Le norme sui conflitti si applicano anche nei casi analoghi a quelli previsti dal primo comma») tuttavia inibito dallo stesso art. 28, secondo comma, ultima parte, che fa prevalere, nell'ipotesi di conflitto fra giudice della udienza preliminare (g.u.p.) e giudice del dibattimento, la decisione di quest'ultimo, il tutto in violazione degli artt. 2, 3, 97 e 101, secondo comma, della Costituzione assoggettando il primo giudice ad altra a.g. giudicante senza che egli possa minimamente interloquire e controdedurre al riguardo, apparendo ben incongruo che una decisione edottata nella pienezza del contraddittorio (come quella del giudice dell'udienza preliminare) debba comunque cedere il passo di fronte alla decisione del giudice dibattimentale;

*P. Q. M.*

*Letti gli artt. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;*

*Dichiara «iussu indicis» la non manifestata infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale, non potendo il presente giudizio essere definito indipendentemente dalla risoluzione delle medesime, relative rispettivamente all'art. 431 del nuovo c.p.p. nella parte in cui non consente che, secondo le prescrizioni del giudice nel fascicolo formato dalla cancelleria per il dibattimento sia inserito anche il decreto di irreperibilità *ex* art. 159, primo e secondo comma, dello stesso cod. emesso dal g.i.p., all'art. 160, primo comma, del detto cod. laddove non individua la esplicita competenza del giudice del dibattimento al rinnovo del decreto di irreperibilità emesso originariamente dal g.i.p., all'art. 28 secondo comma, ultima parte, nella parte in cui inibisce di fatto il conflitto di competenza fra g.u.p. e giudice del dibattimento contrastando con la prima parte del citato comma il tutto in manifesta violazione degli artt. 2, 3, 97 e 101, secondo comma, della Costituzione, per le specifiche causali di cui in motivazione;*

*Dispone l'immediata trasmissione degli atti processuali alla Corte costituzionale;*

*Sospende il giudizio in corso;*

*Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al p.m. nonché alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e comunicata anche alla Presidenza delle due Camere del Parlamento, nonché per conoscenza alla Sezione Penale del tribunale di Ancona.*

Ancona, addì 18 gennaio 1991

*Il Giudice per le indagini preliminari: BONIVENTO.*

## N. 624

*Ordinanza emessa il 29 aprile 1991 (pervenuta il 23 settembre 1991) dalla commissione tributaria di primo grado di Verbania sul ricorso proposto da Marzi Oreste contro ufficio imposte dirette di Verbania*

**Imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.) - Notifica dell'avviso di accertamento entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione - Mancata previsione della notifica dell'avviso di accertamento entro il termine di due anni, come previsto per l'imposta di registro, e, in subordine, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, come previsto in materia di I.V.A. - Violazione del principio stabilito dalla legge di delega n. 825/1971, circa l'unificazione, ove possibile, dei termini di decadenza relativi all'accertamento e riscossione dei tributi.**

(D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 43, primo comma, in relazione alla legge 9 ottobre 1971, n. 825, art. 10, secondo comma, n. 9).

(Cost., artt. 3, 76 e 77).

## LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO

Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso prodotto da Marzi Oreste, residente in Armeno, via Valle, 1, avverso ufficio imposte dirette di Verbania;

Letti gli atti;

Sentiti il dott. Giuseppe Meli per l'ufficio imposte dirette di Verbania ed il dott. R. Santagostino per il ricorrente;

Udito il relatore Mario Piscitello;

## RITENUTO IN FATTO

Marzi Oreste, residente in Armeno, via Valle n. 1, in data 6 ottobre 1990 proponeva ricorso contro l'avviso di accertamento — notificatogli in data 23 giugno 1990 — con il quale l'ufficio imposte dirette di Verbania aveva rettificato, ai sensi dell'art. 38, quarto comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, la dichiarazione dei redditi relativa al 1984 e presentata nel 1985, elevando il reddito da L. 4.511.000 a L. 11.000.000.

Il ricorrente chiedeva l'annullamento dell'impugnato avviso di accertamento tanto ai fini Irpef quanto ai fini Ilor eccependo, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale dell'art. 38, quarto comma, del d.P.R. n. 600/73, in relazione agli artt. 2, 3 e 53 della Costituzione.

L'Ufficio imposte dirette di Verbania resisteva al ricorso con deduzioni scritte.

## O S S E R V A

La decisione del presente ricorso deve essere preceduta dalla soluzione di una questione di legittimità costituzionale, diversa da quella sollevata dal ricorrente.

L'avviso di accertamento con il quale l'ufficio imposte dirette di Verbania ha rettificato la dichiarazione dei redditi (Mod. 740), presentata dal contribuente nel 1985, e contro il quale è stato proposto il ricorso in esame, è stato notificato in data 23 giugno 1990 e quindi entro il termine di decadenza stabilito dall'art. 43, primo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi).

La norma di cui al citato art. 43 prevede, infatti, che «Gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione».

Ma sulla legittimità costituzionale di questa norma, a parere di questo collegio, sussistono, quanto meno, seri dubbi.

Il legislatore delegato che ha emanato i decreti legislativi in materia tributaria avrebbe dovuto osservare i principi e i criteri direttivi della legge delega per la riforma tributaria (legge 9 ottobre 1971, n. 825), tra i quali, quello che prevedeva «l'unificazione, ove possibile, dei termini di prescrizione e di decadenza relativi all'accertamento e alla riscossione dei vari tributi» (art. 10, secondo comma, n. 9).

Invece, il termine di decadenza relativo all'accertamento delle imposte dirette (art. 43, primo comma, d.P.R. n. 600/1973) è diverso, molto diverso, rispetto a quelli concernenti altre imposte (iva, registro, successioni e donazioni etc.).

L'art. 57, primo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto) prevede che «Gli avvisi relativi alle rettifiche e agli accertamenti ... devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione».

L'art. 49, secondo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 (Disciplina dell'imposta di registro) e ora l'art. 52, secondo comma, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (testo unico imposta di registro) stabiliscono che «L'avviso deve essere notificato entro il termine di decadenza di due anni dal pagamento dell'imposta proporzionale ....».

L'unificazione dei termini di decadenza relativi all'accertamento dei vari tributi, prevista dalla legge delega per la riforma tributaria, è stata del tutto ignorata dal legislatore delegato, il quale, invece, ha fissato termini, molto diversi, di decadenza a seconda dei diversi uffici tributari: due anni per l'ufficio registro, quattro anni per l'ufficio Iva e addirittura cinque anni per l'ufficio imposte dirette.

Né potrebbe validamente invocarsi, per sostenere la legittimità delle norme emanate dal legislatore delegato, l'inciso contenuto nella citata legge delega «ove possibile», perché «ove possibile non è equivalente a «se vorrà». La possibilità a cui ha fatto riferimento il legislatore era possibilità in senso giuridico, la quale prescinde dalle contingenti difficoltà operative dei diversi uffici, difficoltà che possono essere diverse anche per uffici dello stesso tipo e che possono soltanto spiegare ma non giustificare una diversa normativa.

Non è mai esistita e non esiste alcuna impossibilità giuridica per non unificare i termini di decadenza relativi all'accertamento di molte imposte, quanto meno, delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta di registro, per le quale il *dies a quo* e cioè il giorno dal quale comincia a decorrere il termine di decadenza è identico.

L'esistenza di termini di decadenza diversi, a seconda delle diverse imposte, potrebbe essere costituzionalmente illegittima e non solo per violazione della legge delega (artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione), ma anche per violazione dell'art. 3, primo comma, della Costituzione, in quanto comporta un'ingiustificata disparità di trattamento tra i contribuenti, a seconda delle imposte per le quali l'amministrazione finanziaria procede ad accertamento.

Pertanto, l'art. 43, primo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, — in quanto non prevede che l'avviso di accertamento concernente l'imposte dirette debba essere notificato «entro il termine di decadenza di due anni», così come è previsto per l'imposta di registro, o in via subordinata, in quanto non prevede che l'avviso di accertamento debba essere notificato «a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione», così come è previsto per l'imposta sul valore aggiunto — potrebbe essere costituzionalmente illegittimo in relazione all'art. 10, secondo comma, n. 9, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, per violazione degli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione e in relazione all'art. 3, primo comma, della Costituzione.

L'eventuale dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma anzidetta (art. 43, primo comma, d.P.R. n. 600/1973), per gli esposti motivi, comporterebbe l'annullamento dell'impugnato avviso di accertamento da parte di questa commissione tributaria in quanto l'intervenuta decadenza dell'azione accertatrice dell'amministrazione finanziaria può e deve essere rilevata, anche d'ufficio, dal giudice.

Pertanto, la presente questione di legittimità costituzionale, oltre ad essere «non manifestamente infondata», è anche «rilevante» ai fini della decisione della causa.

Questo collegio, però, pur ritenendo corretta e ineccepibile un'eventuale sentenza della Corte costituzionale per l'unificazione ad un livello più basso (due anni o quattro anni) dei termini di decadenza relativi all'accertamento dei vari tributi, auspica che la Corte costituzionale, per non compromettere la riscossione di molti miliardi di lire da parte dello Stato, sia pure attraverso un ennesimo e mai abbastanza deprecato «condono», possa trovare una «soluzione», che potrebbe consistere in un invito al legislatore a provvedere ....

Quasi tutti gli accertamenti delle imposte dirette (Irpef, Irpeg e Ilor), all'esame delle commissioni tributarie, in seguito ad una dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 43, primo comma, del d.P.R. n. 600/1973, per gli anzidetti motivi — è opportuno evidenziarlo — dovrebbero essere annullati e molti miliardi di imposte verrebbero cancellati, vanificando le aspettative di coloro che vedono in un prossimo condono la soluzione dei più gravi problemi della finanza pubblica.

Una sentenza di accoglimento dell'eccezione sollevata con la presente ordinanza però, meriterebbe un pieno e positivo apprezzamento e dimostrerebbe, ove ve ne fosse bisogno, che la Corte costituzionale nell'emettere le sue decisioni non si fa condizionare dalle maggiori spese o dalle minori entrate che dalle sue pronunce possono derivare allo Stato.

P. Q. M.

La commissione tributaria di primo grado di Verbania, sez. prima;

Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 2 marzo 1953, n. 87;

*Dichiara d'ufficio, «non manifestamente infondata» la questione di legittimità costituzionale dell'art. 43, primo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), in quanto non prevede che l'avviso di accertamento debba essere notificato «entro il termine di decadenza di due anni» o «a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione», così come è previsto per l'imposta di registro o, in via subordinata, in quanto non prevede che l'avviso di accertamento debba essere notificato «a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione», così come è previsto per l'imposta sul valore aggiunto, per violazione degli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione, in relazione all'art. 10, secondo comma, n. 9, della legge delega 9 ottobre 1971, n. 825, e per violazione dell'art. 3, primo comma, della costituzione e «rilevante» per quanto in motivazione;*

*Sospende il procedimento in corso e ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;*

*Dispone che, a cura della segreteria, la presente ordinanza venga notificata al ricorrente e all'ufficio imposte dirette di Verbania e al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.*

Verbania, addì 29 aprile 1991

*Il presidente:* PISCITELLO

91C1098

N. 625

*Ordinanza emessa l'8 aprile 1991 dalla commissione tributaria di secondo grado di Taranto sui ricorsi riuniti proposti da eredi di Rondinelli Ardito contro Ufficio I.V.A di Taranto*

**Tributi in genere - Definizione agevolata delle pendenze tributarie - Facoltà degli eredi del contribuente deceduto tra il 31 luglio 1982 ed il 15 marzo 1983 di presentare dichiarazione integrativa relativamente alle imposte dovute dal loro dante causa entro sei mesi da tale ultima data - Mancata previsione della facoltà di presentare la dichiarazione integrativa in materia di imposta indiretta entro detto termine anche per gli eredi dei contribuenti deceduti nello stesso periodo - Ingiustificata disparità di trattamento di situazioni analoghe.**

**(D.-L. 25 dicembre 1982, n. 916, art. 2-bis, convertito in legge 12 febbraio 1983, n. 27).**

**(Cost., art. 3).**

#### LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO

Processo verbale e dispositivo. Ricorso proposto dall'Ufficio provinciale imposta valore aggiunto di Taranto contro gli eredi di Rondinelli Ardito.

Nell'udienza del 26 febbraio 1991, sono comparsi: per i ricorrenti il dott. Michele Grippa con delega a margine dell'avviso di convocazione e per l'ufficio il rag. Sampietro Francesco.

La commissione preso atto delle argomentazioni sviluppate dalle parti, si riserva di decidere.

In data 8 aprile 1991 la terza sezione della commissione tributaria di secondo grado di Taranto, sciogliendo la riserva che precede ha emesso la seguente ordinanza nel procedimento tributario vertente tra gli eredi di Rondinelli Ardito e l'ufficio provinciale imposta valore aggiunto di Taranto. R.G. 3501/1989, 3454/1989, 3455/1989, 3456/1989, 3457/1989.

#### OSSERVA

A seguito di processo verbale di constatazione redatto il 22 dicembre 1977 dal N.P.T. a carico di Rondinelli Ardito, l'Ufficio Iva di Taranto emetteva avviso di rettifica delle dichiarazioni relative agli anni 1973, 1974, 1975, 1976.

Avverso detti provvedimenti, con separati ricorsi, proponeva opposizione il contribuente. L'Ufficio, costituitosi, ne invocava il rigetto. Il medesimo opponente decedeva il 24 agosto 1982.

Pendendo le controversie, gli eredi del Rondinelli Ardito, intendendo avvalersi del disposto di cui al d.-l. 10 luglio 1982, n. 429, convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516, nonché della legge 12 febbraio 1983, n. 27, presentavano in data 15 settembre 1983 dichiarazione integrativa di condono, onde pervenire all'estinzione delle controversie predette.

Tale stessa dichiarazione, però, non veniva ritenuta valida dall'ufficio, perchè presentata oltre il termine ultimo del 15 marzo 1983, come previsto da d.m. 28 settembre 1982 e dalla circolare n. 41 del 15 ottobre 1982 (parte II) in materia di imposta sul valore aggiunto.

Con ulteriore ricorso del 14 luglio 1986 gli eredi Rondinelli, a mezzo del procuratore generale Angarano Teodoro, si opponevano a siffatto operato, sostenendo che la validità della dichiarazione integrativa era sorretta da quanto stabilito nell'art. 2-*bis* della c. 12 febbraio 1983, n. 27, di conversione del d.-l. 15 dicembre 1986, n. 916, ove opportunamente interpretato. L'Ufficio I.V.A. resisteva.

La commissione tributaria di primo grado, sul rilievo che l'ulteriore termine di sei mesi dalla scadenza, accordato agli eredi del contribuente deceduto, avesse portata generale, quantunque esplicitamente previsto solo in materia di I.I.D.D. e, pertanto, fosse usufruibile anche dagli opposenti, accoglieva il ricorso, con decisione n. 88 del 5 maggio 1988, dichiarando valida la dichiarazione integrativa di condono del 15 settembre 1983. Nel contempo, con decisione n. 89, 90, 91 e 92, sempre in data 5 maggio 1988, avvalendosi della statuizione fissata nella decisione n. 88, dichiarava la estinzione dei giudizi correlati.

Avverso dette decisioni ha proposto appello l'Ufficio I.V.A. Il motivo di doglianza è incentrato in ciò che i primi giudici non avrebbero considerato che è stata proprio la legge 12 febbraio 1983, n. 27, a stabilire il differimento del termine per la presentazione della dichiarazione di condono solo nei confronti degli eredi del contribuente in tema di imposte dirette, talchè, la mancata p revisione di siffatto strumento nei confronti degli eredi di contribuenti in materia di imposte indirette, dovrebbe lasciare intendere la volontà del medesimo di limitare la portata operativa dello stesso. Gli eredi del Rondinelli hanno chiesto la conferma della decisione n. 88; e solo in subordine hanno sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 2-*bis* d.-l. 15 dicembre 1982, n. 916, convertito nella legge 12 febbraio 1983, n. 27, per contrasti con gli artt. 3 e 53 della Costituzione.

I procedimenti vanno riuniti.

Sono fondate le argomentazioni svolte dall'Ufficio Provinciale Iva di Taranto, appellante.

Il punto di riferimento è dato dagli artt. 14 e 25 della legge 7 agosto 1982, n. 516.

Il primo, in materia di imposte dirette, e il secondo, in materia di Iva, prevedono la facoltà, per il contribuente, di presentare dichiarazione integrativa di condono, tra il 10 e il 30 novembre 1982.

Il d.-l. 30 novembre 1982, n. 878, proroga tale termine al 15 dicembre 1982. Ulteriore differimento dello stesso al 15 marzo 1983, è stabilito con il d.-l. 15 dicembre 1982, n. 916, convertito in legge 14 febbraio 1983, n. 27. Dunque, è introdotta una disciplina uniforme, per i contribuenti, quanto a facoltà di condono e termini, sia per le imposte dirette che per le imposte indirette.

Nei confronti degli eredi, però, tale uniformità viene meno.

Infatti, l'art. 2-*bis* della citata legge 27/1983, nel modificare l'art. 14, secondo comma della legge n. 516/1982, se prevede il differimento di sei mesi del termine in discussione, ove il contribuente sia deceduto tra il 31 luglio 1982 e il 15 marzo 1983, concedendo agli eredi la facoltà di presentare entro il 15 settembre 1983 la dichiarazione integrativa, ciò stabilisce, tuttavia, solo relativamente «alle imposte dovute dal loro dante causa» ovvero sia con riguardo alle imposte dirette; nessun riferimento specifico, invece, è fatto agli eredi dei contribuenti, relativamente alle imposte indirette, dato che non è apportata alcuna modificazione al su citato art. 25.

Ciò posto, non è da seguire la commissione tributaria di primo grado, nel punto in cui attribuisce a siffatta previsione portata generale. A tanto, invero, ostano il rilievo che, in sede di conversione, la proroga del termine è stabilita con preciso e limitato riguardo agli eredi del contribuente in materia di imposte dirette; nonché la considerazione che la presente normativa ha sempre inteso tenere distintamente le due discipline (art. 14 e art. 25 legge n. 516/1982), talchè è legittima la conclusione che, ove il legislatore avesse inteso attribuire l'anzidetta facoltà anche agli eredi dei contribuenti, in tema di imposte indirette, avrebbe dovuto modificare anche il correlativo art. 25. Se ciò non è avvenuto, tali ultimi eredi non possono avvantaggiarsi dell'ulteriore differimento del termine, sino al 15 settembre 1983. La tesi dell'ufficio è, dunque esatta.

Ma ciò, a parere della commissione tributaria di secondo grado, terza sezione determina una iniqua ed evidente differenziazione di trattamento a danno degli eredi dei contribuenti in materia di imposte indirette e, conseguentemente, dei ricorrenti.

Più puntualmente, ritiene la commissione che sia rilevante e non manifestamente infondata e come tale vada rimessa per la decisione alla Corte costituzionale, a mente degli articoli 23 e seguenti della legge 11 marzo 1953, n. 87, la questione di legittimità costituzionale sollevata dai contribuenti, sia pure solo in riferimento all'art. 3 della costituzione, dell'art. 2-*bis* del d.-l. 15 dicembre 1982, n. 916 convertito nella legge 12 febbraio 1983, n. 27, nella parte in cui non prevede che possono presentare la dichiarazione integrativa, entro il 15 settembre 1983, relativamente alle imposte dovute dal loro dante causa, amche gli eredi dei contribuenti, deceduti nel periodo dal 31 luglio 1982 al 15 marzo 1983, in materia di imposte indirette.

Ed invero, quanto al requisito della rilevanza, va osservato che i presenti giudizi, aventi ad oggetto la richiesta di declaratoria di estinzione degli stessi, all'evidenza non possono essere definiti indipendentemente dalla risoluzione della sollevata questione di legittimità costituzionale.

Inoltre, la presente questione di legittimità costituzionale non appare manifestamente infondata.

Posto che l'art. 2-bis del d.-l. 15 dicembre 1982, n. 916, riguarda solo ed unicamente la possibile definizione delle pendenze in materia di imposte dirette, deve allora concordare sul punto che una siffatta diversificazione viene a determinare una disparità di trattamento di posizione che tendono alla stessa finalità, quale quella di poter definire una determinata pendenza beneficiando delle disposizioni agevolative previste dalla legge di condono e senza che sia ravvisabile una qualche giustificazione, sul piano della ragionevolezza. Tale disparità di trattamento, infatti, in tanto non appare ragionevolmente giustificata, in quanto pone su piani diversi soggetti che, per essere semplici eredi del contribuente e, come tali, considerati meri debitori di imposta, vengono poi ad usufruire del beneficio del condono solo se risultino debitori per imposte dirette, ma non anche se risultino debitori per imposte indirette. Tale disciplina, pertanto, si pone in contrasto con l'art. 3 della Costituzione.

«Il principio di uguaglianza, come è noto, secondo la ormai costante giurisprudenza di questa Corte, consente bensì al legislatore ordinario di emanare norme differenziate riguardo a situazioni obiettivamente diverse, purché queste norme rispondano inoltre all'esigenza che la disparità di trattamento sia fondata su presupposti logici obiettivi, i quali razionalmente ne giustificano l'adozione». Tale principio è affermato nella sentenza n. 7/1963 della Corte costituzionale. E che la norma impugnata, nella specie, sia in contrasto con il principio di uguaglianza sancito dalla Costituzione, lo evidenzia il rilievo che il beneficio del condono viene a dipendere da un presupposto non imputabile alla condizione dei soggetti-eredi, quale quello della natura del debito fiscale.

Per tali considerazioni, ritiene la commissione tributaria di secondo grado di Taranto, sezione terza, che non sia manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2-bis del d.-l. 15 dicembre 1982, n. 916 convertito nella legge 12 febbraio 1983, n. 27, nella parte in cui non prevede che possono presentare la dichiarazione integrativa, entro il 15 settembre 1983, relativamente alle imposte dovute dal loro dante causa, anche gli eredi dei contribuenti, deceduti nel periodo dal 31 luglio 1982 al 15 marzo 1983, in materia di imposte indirette.

*P. Q. M.*

*La commissione tributaria di secondo grado di Taranto - sezione terza, visti gli articoli 134 e seguenti della Costituzione, 1 e seguenti della legge costituzionale 9 febbraio 1948, 1 e 28 e seguenti della legge 11 marzo 1953, n. 87, così provvede;*

*Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dai contribuenti in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 2-bis del d.-l. 15 dicembre 1982, n. 916, convertito nella legge 12 febbraio 1983, n. 27, nella parte in cui non prevede che possono presentare la dichiarazione integrativa, entro il 15 settembre 1983, relativamente alle imposte dovute dal loro dante causa, anche gli eredi contribuenti, deceduti nel periodo 31 luglio 1982 al 15 marzo 1983, in materia di imposte indirette;*

*Sospende i presenti giudizi riuniti;*

*Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;*

*Dispone che, a cura della segreteria, al presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata al Presidente della Camera dei deputati ed al Presidente del Senato della Repubblica.*

**Taranto, addì 8 aprile 1991**

*Il presidente: VOZZA*

*Il segretario di sezione: FANIGLIULO*

N. 626

*Ordinanza emessa il 15 luglio 1991 dal pretore di Genova  
nel procedimento civile vertente tra Soldaini Claudia e I.N.P.S.*

**Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Attribuzione ai lavoratori siderurgici di un'anzianità contributiva aumentata di un periodo pari a quello compreso tra la data di risoluzione del rapporto di lavoro e quella di compimento del sessantesimo anno di età se uomo e del cinquantacinquesimo anno di età se donna - Ingiustificato deteriore trattamento delle lavoratrici rispetto ai lavoratori - Riferimento alle sentenze nn. 371/1989 e 134/1991.**

(Legge 15 maggio 1989, n. 181, art. 2, secondo comma).

(Cost., artt. 3 e 37).

#### IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa promossa da: Soldaini Claudia, avv. Pissarello nei confronti di: I.N.P.S., avv. Girotti.

#### PREMESSE IN FATTO

Con ricorso depositato in cancelleria l'11 dicembre 1990 Soldaini Claudia, affermava di aver lavorato alle dipendenze della Siderexport S.p.a. sino al 29 dicembre 1989 allorchè il rapporto di lavoro si era risolto a seguito di accoglimento da parte dell'I.N.P.S. della domanda di pensionamento anticipato da lei presentata il 19 luglio 1989, ai sensi della legge 15 maggio 1989, n. 181.

La ricorrente esponeva quindi che in base alla legge sopra citata i lavoratori del settore siderurgico dipendenti delle imprese elencate dalla legge stessa in possesso di determinati requisiti contributivi, erano ammessi al pensionamento anticipato dopo il compimento del 50° anno di età purchè avessero presentato domanda nei termini previsti ed avevano diritto a un trattamento pensionistico calcolato sulla base di una anzianità contributiva aumentata di un periodo compreso fra la data di risoluzione del rapporto e quello di compimento del 60° anno di età per gli uomini e il 55° per le donne.

Secondo la ricorrente tale ultima disposizione, nella parte che prevede per la lavoratrice un accreditamento di anzianità contributiva aggiuntiva minore di quello previsto per il lavoratore, doveva ritenersi agrogato per contrasto con la convenzione di New York del 19 dicembre 1979 e la direttiva Cee n. 79/7 del 19 dicembre 1978 in tema di eliminazione d'ogni forma di discriminazione nei confronti della donna e con i principi affermati in materia dalla Corte costituzionale con le sentenze n. 137, del 1986, n. 498 del 1988 e n. 371 del 1989. Su questi presupposti la Soldaini sosteneva il proprio diritto a conseguire la stessa anzianità contributiva sino a 60 anni prevista per il lavoratore e prospettava, per l'ipotesi in cui il Pretore avesse ritenuto ancora vigente la distinzione d'età lavorativa tra uomo e donna prevista dall'art. 2 della legge n. 181 del 1989, l'illegittimità costituzionale della norma per contrasto con gli articoli 3, 37 e 38 della Costituzione.

L'Inps si costituiva in giudizio e resisteva alle domande eccependo che le sentenze della Corte costituzionale richiamate dalla ricorrente e in particolare la n. 371 del 1989 potessero trovare applicazione alla fattispecie disciplinate dalla legge n. 181 del 1989 in quanto dette sentenze riguardavano altre norme di legge; all'udienza dell'8 luglio 1991 il pretore si riservava di decidere sulla eccezione di legittimità costituzionale sollevata dalla ricorrente.

Sciogliendo tale riserva svolge ora le seguenti:

#### CONSIDERAZIONI IN DIRITTO

Con sentenza n. 371 del 1989 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo il combinato disposto dell'art. 1 della legge n. 193 del 1984 e 16 della legge n. 155 del 1981 nella parte in cui riconosceva alla lavoratrice del settore siderurgico, in caso di prepensionamento, l'accREDITAMENTO contributivo fino a 60 anni, come al lavoratore per contrasto con gli articoli 3 primo comma e 37 primo comma della Costituzione.

Il decreto legge 1º aprile 1989, n. 120 convertito in legge 15 maggio 1989 n. 181 (recante «Misure di sostegno e di reindustrializzazione in attuazione del piano di risanamento della siderurgia» ha riproposto all'art. 2, secondo comma, la stessa discriminazione tra lavoratrici e lavoratori di cui alla normativa prima citata e già dichiarata incostituzionale prevedendo che il trattamento di pensione dei lavoratori ammessi a fruire del pensionamento anticipato ai sensi della stessa legge «è calcolato sulla base dell'anzianità contributiva, aumentata di un periodo pari a quello compreso tra la data di risoluzione del rapporto di lavoro e quello di compimento del sessantesimo anno di età se uomo e del cinquantesimo anno di età se donna».

La sentenza n. 37. del 1989 non può però estendersi a questa nuova norma in quanto limitata alle disposizioni allora impugnate.

La questione sollevata dalla ricorrente è dunque rilevante solo ove l'art. 2, secondo comma della legge n. 181 del 1989 venisse riconosciuto incostituzionale nel senso prospettato essa avrebbe diritto a un ulteriore accredito contributivo di cinque anni.

In ordine non manifesta infondatezza è sufficiente ricordare che la Corte costituzionale nella già citata sentenza n. 37, del 1989 e nelle altre richiamate in narrativa e da ultimo nella sentenza n. 134 del 1991, ha ripetutamente affermato il principio in base al quale l'accredito contributivo deve esser uguale nel massimo, per i lavoratori e per le lavoratrici.

La disparità reintrodotta dalla norma più sopra citata non è giustificata da specifici presupposti ed è pertanto in contrasto con l'art. 3 primo comma della Costituzione, essa è altresì in contrasto con l'art. 37, primo comma della Costituzione perché nega alla lavoratrice la possibilità di conseguire i medesimi benefici dell'uomo.

*P. Q. M.*

*Visti gli artt. 1, della legge costituzionale 9 febbraio 1941, n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;*

*Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, secondo comma, della legge n. 181 del 15 maggio 1989 nella parte in cui non consente alla lavoratrice di conseguire un'accredito di anzianità contributiva aggiuntiva nella misura massima di dieci anni prevista per il lavoratore;*

*Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;*

*Sospende il giudizio in corso.*

Genova, addì 15 luglio 1991

*Il pretore: VIGOTTI*

91C1100

N. 627

*Ordinanza emessa il 21 giugno 1991 dalla Corte di cassazione sul ricorso proposto da Sanna Leonardo*

**Processo penale - Rito abbreviato - Sentenza di condanna a pena detentiva e concessione del beneficio della sospensione condizionale - Appello - Improprietà - Conversione in ricorso per Cassazione - Preclusione all'esame dei motivi di merito - Lamentata disparità di trattamento rispetto agli imputati che non usufruiscono di tale beneficio.**

**(C.P.P. 1988, art. 443, secondo comma).**

**(Cost., art. 3).**

LA CORTE DI CASSAZIONE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso proposto da Sanna Leonardo, nato a Torino il 9 gennaio 1972 avverso la sentenza 24 luglio 1990 del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino.

Sentita la relazione fatta dal consigliere Fantacchiotti.

Lette le conclusioni del pubblico ministero con le quali chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

RITENUTO IN FATTO ED IN DIRITTO

1. — Leonardo Sanna, chiamato a rispondere del delitto di estorsione (fatto commesso a Torino il 1º giugno 1990), è stato condannato dal giudice per le indagini preliminari di Torino, in seguito a procedimento con rito abbreviato, alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione e L. 5.000.000 di multa, con il beneficio della sospensione condizionata della pena.

Contro questa sentenza il Sanna ha proposto appello lamentando erronea valutazione delle prove ed eccessivo rigore nella determinazione della pena e sollevando pregiudiziale questione di legittimità costituzionale dell'art. 443 del nuovo c.p.p., in relazione agli artt. 3, 113, 108 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non consente l'appello contro le sentenze di condanna emesse in seguito a giudizio con rito abbreviato che non debbono essere eseguite grazie al beneficio della sospensione condizionale della pena.

Il procedimento, trattandosi di sentenza che non deve essere eseguita, e, perciò, inappellabile, ai sensi dell'art. 443 del c.p.p., è stata rimessa a questa Corte dal presidente del Tribunale di Torino.

Il procuratore generale della Repubblica presso questa Corte ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile perché non sottoscritto da avvocato iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.

2. — Va subito riconosciuta la rilevanza della questione di legittimità costituzionale sollevata dal Sanna.

La conversione, in ricorso, dell'appello da questo proposto dipende, infatti, dalla applicazione dell'art. 443, secondo comma del c.p.p., a norma del quale, se il procedimento si è svolto con rito abbreviato, l'imputato non può proporre appello contro le sentenze di condanna ad una pena pecuniaria o che, comunque, non deve essere eseguita, tra le quali, rientrano, secondo la costante interpretazione di questa Corte, anche le sentenze di condanna con il beneficio della sospensione condizionale della pena, e dell'art. 568 dello stesso codice, il quale stabilisce il principio della conversione delle impugnazioni, che, proprio perché espressamente previsto senza alcun riferimento a quella presunzione di volontà che aveva consentito alla giurisprudenza di riconoscere analogo principio sotto il vigore del precedente codice di rito (Cass. sez. U 22 gennaio 1983 Esposito in Cass. pen. 1983, 1497; Cass. sez. IV 8 ottobre 1981 Cass. pen. 1982, 231), deve considerarsi del tutto automatico e, perciò, operante anche quando risulti in concreto la volontà della parte di proporre il gravame non consentito.

È, dunque, evidente che la prospettata illegittimità costituzionale della disposizione che esclude la proponibilità dell'appello contro la sentenza di condanna pronunciata in seguito a procedimento con rito abbreviato, quando questa non debba essere eseguita, escludendo la conversione in ricorso per cassazione dell'appello proposto dal Sanna, priverebbe questa Corte del potere di decidere sulla ammissibilità del gravame e sui motivi di esso, imponendole la rimessione del procedimento alla corte di appello di Torino.

3. — La questione, è, poi, non manifestamente infondata sotto il profilo prospettato del contrasto con l'art. 3 della Costituzione, a causa della ingiustificata disparità di trattamento operata dalla disposizione in questione tra l'imputato che, non avendo goduto del beneficio della sospensione condizionale della pena, è posto nella condizione di impugnare la sentenza con gravame che gli consente di provocare una nuova valutazione delle prove a suo carico o della gravità oggettiva e soggettiva del reato, in funzione della misura della pena che è stata a lui in concreto inflitta, e l'imputato che, solo perché ha goduto di quel beneficio, è, invece, privato della possibilità di quel gravame, pur essendo egualmente interessato alla assoluzione o ad una pena più mite, sia per ragioni morali che per ragioni di ordine pratico legate alla possibilità di successiva esecuzione della condanna pronunciata nei suoi confronti.

*P. Q. M.*

*Dichiara non manifestamente infondata la dedotta questione di legittimità costituzionale dell'art. 443, n. 2, del c.p.p., in rapporto all'art. 3 della Costituzione, ed ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e le conseguenti notificazioni alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alle Presidenze delle due Camere parlamentari, disponendo la sospensione del processo fino alla decisione della Corte costituzionale.*

Così deciso il 21 giugno 1991

*Il presidente:* CECERE

Depositato in cancelleria il 20 luglio 1991.

*Il collaboratore di cancelleria:* (firma illeggibile)

91C1101

FRANCESCO NIGRO, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore  
ALFONSO ANDRIANI, vice redattore



# ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

## ABRUZZO

- ◇ **CHIETI**  
Libreria PIROLA MAGGIOLI  
di De Luca  
Via A. Herio, 21
- ◇ **L'AQUILA**  
Libreria UNIVERSITARIA  
Piazza V. Rivera, 6
- ◇ **PESCARA**  
Libreria COSTANTINI  
Corso V. Emanuele, 146  
Libreria dell'UNIVERSITÀ  
di Lidia Cornacchia  
Via Galilei, angolo via Gramsci
- ◇ **TERAMO**  
Libreria IPOTESI  
Via Oberdan, 9

## BASILICATA

- ◇ **MATERA**  
Cartolibreria  
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA  
Via delle Beccherie, 69
- ◇ **POTENZA**  
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA  
Via Pretoria

## CALABRIA

- ◇ **CATANZARO**  
Libreria G. MAURO  
Corso Mazzini, 89
- ◇ **COSENZA**  
Libreria DOMUS  
Via Monte Santo
- ◇ **PALMI (Reggio Calabria)**  
Libreria BARONE PASQUALE  
Via Roma, 31
- ◇ **REGGIO CALABRIA**  
Libreria PIROLA MAGGIOLI  
di Fiorelli E.  
Via Buozzi, 23
- ◇ **SOVERATO (Catanzaro)**  
Rivendita generi Monopoli  
LEOPOLDO MICO  
Corso Umberto, 144

## CAMPANIA

- ◇ **ANGRI (Salerno)**  
Libreria AMATO ANTONIO  
Via dei Goti, 4
- ◇ **AVELLINO**  
Libreria CESA  
Via G. Nappi, 47
- ◇ **BENEVENTO**  
Libreria MASONE NICOLA  
Viale dei Rettori, 71
- ◇ **CASERTA**  
Libreria CROCE  
Piazza Dante
- ◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**  
Libreria RONDINELLA  
Corso Umberto I, 253
- ◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**  
Libreria MATTERA
- ◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**  
Libreria CRISCUOLO  
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
- ◇ **SALERNO**  
Libreria ATHENA S.a.s.  
Piazza S. Francesco, 66

## EMILIA-ROMAGNA

- ◇ **ARGENTA (Ferrara)**  
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.  
Via Matteotti, 36/B
- ◇ **FERRARA**  
Libreria TADDEI  
Corso Giovecca, 1
- ◇ **FORLÌ**  
Libreria CAPPELLI  
Corso della Repubblica, 54  
Libreria MODERNA  
Corso A. Diaz, 2/F
- ◇ **MODENA**  
Libreria LA GOLIARDICA  
Via Emilia Centro, 210
- ◇ **PARMA**  
Libreria FIACCADORI  
Via al Duomo
- ◇ **PIACENZA**  
Tip. DEL MAINO  
Via IV Novembre, 160
- ◇ **RAVENNA**  
Libreria TARANTOLA  
Via Matteotti, 37
- ◇ **REGGIO EMILIA**  
Libreria MODERNA  
Via Guido da Castello, 11/B
- ◇ **RIMINI (Forlì)**  
Libreria DEL PROFESSIONISTA  
di Giorgi Egidio  
Via XXII Giugno, 3

## FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◇ **GORIZIA**  
Libreria ANTONINI  
Via Mazzini, 16
- ◇ **PORDENONE**  
Libreria MINERVA  
Piazza XX Settembre

## TRIESTE

- ◇ **TRIESTE**  
Libreria ITALO SVEVO  
Corso Italia, 9/F  
Libreria TERGESTE S.a.s.  
Piazza della Borsa, 15
- ◇ **UDINE**  
Cartolibreria UNIVERSITARIA  
Via Pracchiuso, 19  
Libreria BENEDETTI  
Via Mercatovecchio, 13  
Libreria TARANTOLA  
Via V. Veneto, 20

## LAZIO

- ◇ **APRILIA (Latina)**  
Ed. BATTAGLIA GIORGIA  
Via Mascagni
- ◇ **FROSINONE**  
Cartolibreria LE MUSE  
Via Marittima, 15
- ◇ **LATINA**  
Libreria LA FORENSE  
Via dello Statuto, 28/30
- ◇ **LAVINIO (Roma)**  
Edicola di CIANFANELLI A. & C.  
Piazza del Consorzio, 7
- ◇ **RIETI**  
Libreria CENTRALE  
Piazza V. Emanuele, 8
- ◇ **ROMA**  
AGENZIA 3A  
Via Aureliana, 59  
Libreria DEI CONGRESSI  
Viale Civiltà del Lavoro, 124  
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA  
Via Santa Maria Maggiore, 121  
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO  
Via Raffaele Garofalo, 33  
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA  
c/o Chiosco Pretura di Roma  
Piazzale Ciodio
- ◇ **SORA (Frosinone)**  
Libreria DI MICCO UMBERTO  
Via E. Zincone, 28
- ◇ **TIVOLI (Roma)**  
Cartolibreria MANNELLI  
di Rosarita Sabatini  
Viale Mannelli, 10
- ◇ **TUSCANIA (Viterbo)**  
Cartolibreria MANCINI DUILIO  
Viale Trieste
- ◇ **VITERBO**  
Libreria BENEDETTI  
Palazzo Uffici Finanziari

## LIGURIA

- ◇ **IMPERIA**  
Libreria ORLICH  
Via Amendola, 25
- ◇ **LA SPEZIA**  
Libreria CENTRALE  
Via Colli, 5
- ◇ **SAVONA**  
Libreria IL LEGGIO  
Via Montenotte, 36/R

## LOMBARDIA

- ◇ **ARESE (Milano)**  
Cartolibreria GRAN PARADISO  
Via Valera, 23
- ◇ **BERGAMO**  
Libreria LORENZELLI  
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
- ◇ **BRESCIA**  
Libreria QUERINIANA  
Via Trieste, 13
- ◇ **COMO**  
Libreria NANI  
Via Cairoli, 14
- ◇ **CREMONA**  
Libreria DEL CONVEGNO  
Corso Campi, 72
- ◇ **MANTOVA**  
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI  
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.  
Corso Umberto I, 32
- ◇ **PAVIA**  
GARZANTI Libreria internazionale  
Palazzo Università  
Libreria TICINUM  
Corso Mazzini, 2/C
- ◇ **SONDRIO**  
Libreria ALESSO  
Via dei Caimi, 14
- ◇ **VARESE**  
Libreria PONTIGGIA e C.  
Corso Moro, 3

## MARCHE

- ◇ **ANCONA**  
Libreria FOGOLA  
Piazza Cavour, 4/5

## ASCOLI PICENO

- ◇ **ASCOLI PICENO**  
Libreria MASSIMI  
Corso V. Emanuele, 23  
Libreria PROPERI  
Corso Mazzini, 188
- ◇ **MACERATA**  
Libreria MORICHIETTA  
Piazza Annessione, 1  
Libreria TOMASSETTI  
Corso della Repubblica, 11
- ◇ **PESARO**  
LA TECNOGRAFICA  
di Mattioli Giuseppe  
Via Mameli, 80/82

## MOLISE

- ◇ **CAMPOBASSO**  
D.E.M. Libreria giuridica  
c/o Palazzo di Giustizia  
Viale Elena, 1
- ◇ **ISERNA**  
Libreria PATRIARCA  
Corso Garibaldi, 115

## PIEMONTE

- ◇ **ALESSANDRIA**  
Libreria BERTOLOTTI  
Corso Roma, 122  
Libreria BOFFI  
Via dei Martiri, 31
- ◇ **ALBA (Cuneo)**  
Casa Editrice ICAP  
Via Vittorio Emanuele, 19
- ◇ **ASTI**  
Libreria BORELLI TRE RE  
Corso Alfieri, 364
- ◇ **BIELLA (Vercelli)**  
Libreria GIOVANNACCI  
Via Italia, 6
- ◇ **CUNEO**  
Casa Editrice ICAP  
Piazza D. Galimberti, 10
- ◇ **NOVARA**  
Libreria POLICARO  
Via Milite, 16
- ◇ **TORINO**  
Casa Editrice ICAP  
Via Monte di Pietà, 20  
S.O.C.E.D.I. S.r.l.  
Via Roma, 80
- ◇ **VERCELLI**  
Libreria LA LIBRERIA  
Corso Libertà, 46

## PUGLIA

- ◇ **ALTAMURA (Bari)**  
JOLLY CART di Lorusso A. & C  
Corso V. Emanuele, 65
- ◇ **BARI**  
Libreria FRANCO MILELLA  
Viale della Repubblica, 16/B  
Libreria LATERZA e LAVIOSA  
Via Crisauzio, 16
- ◇ **BRINDISI**  
Libreria PIAZZO  
Piazza Vittoria, 4
- ◇ **FOGGIA**  
Libreria PATIERNO  
Portici Via Dante, 21
- ◇ **LECCE**  
Libreria MILELLA  
Via Palmieri, 30
- ◇ **MANFREDONIA (Foggia)**  
IL PAPIRO - Rivendita giornali  
Corso Manfredi, 126
- ◇ **TARANTO**  
Libreria FUMAROLA  
Corso Italia, 229

## SARDEGNA

- ◇ **ALGHERO (Sassari)**  
Libreria LOBRANO  
Via Sassari, 65
- ◇ **CAGLIARI**  
Libreria DESSI  
Corso V. Emanuele, 30/32
- ◇ **NUORO**  
Libreria DELLE PROFESSIONI  
Via Manzoni, 45/47
- ◇ **ORISTANO**  
Libreria SANNA GIUSEPPE  
Via del Ricovero, 70
- ◇ **SASSARI**  
MESSAGGERIE SARDE  
Piazza Castello, 10

## SICILIA

- ◇ **AGRIGENTO**  
Libreria L'AZIENDA  
Via Callicratide, 14/16
- ◇ **CALTANISSETTA**  
Libreria SCIASCIA  
Corso Umberto I, 36

## CATANIA

- ◇ **CATANIA**  
ENRICO ARLIA  
Rappresentanze editoriali  
Via V. Emanuele, 62  
Libreria GARGIULO  
Via F. Riso, 56/58  
Libreria LA PAGLIA  
Via Etna, 393/395
- ◇ **ENNA**  
Libreria BUSCEMI G. B.  
Piazza V. Emanuele
- ◇ **FAVARO (Agrigento)**  
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO  
Via Roma, 60
- ◇ **MESSINA**  
Libreria PIROLA  
Corso Cavour, 47
- ◇ **PALERMO**  
Libreria FLACCOVIO DARIO  
Via Ausonia, 70/74  
Libreria FLACCOVIO LICAF  
Piazza Don Bosco, 3  
Libreria FLACCOVIO S.F.  
Piazza V. E. Orlando, 15/16
- ◇ **RAGUSA**  
Libreria E. GIGLIO  
Via IV Novembre, 39
- ◇ **SIRACUSA**  
Libreria CASA DEL LIBRO  
Via Maestranza, 22
- ◇ **TRAPANI**  
Libreria LO BUE  
Via Cassio Cortese, 8

## TOSCANA

- ◇ **AREZZO**  
Libreria PELLEGRINI  
Via Cavour, 42
- ◇ **GROSSETO**  
Libreria SIGNORELLI  
Corso Carducci, 9
- ◇ **LIVORNO**  
Libreria AMEDEO NUOVA  
di Quilici Irma & C. S.n.c.  
Corso Amedeo, 23/27
- ◇ **LUCCA**  
Libreria BARONI  
Via S. Paolino, 45/47  
Libreria Prof.le SESTANTE  
Via Montanara, 9
- ◇ **MASSA**  
GESTIONE LIBRERIE  
Piazza Garibaldi, 8
- ◇ **PISA**  
Libreria VALLERINI  
Via dei Mille, 13
- ◇ **PISTOIA**  
Libreria TURELLI  
Via Macallè, 37
- ◇ **SIENA**  
Libreria TICCI  
Via delle Terme, 5/7

## TRENTINO-ALTO ADIGE

- ◇ **BOLZANO**  
Libreria EUROPA  
Corso Italia, 6
  - ◇ **TRENTO**  
Libreria DISERTORI  
Via Diaz, 11
- UMBRIA**
- ◇ **FOLIGNO (Perugia)**  
Nuova Libreria LUNA  
Via Gramsci, 41/43
  - ◇ **PERUGIA**  
Libreria SIMONELLI  
Corso Vannucci, 82
  - ◇ **TERNI**  
Libreria ALTEROCCA  
Corso Tacito, 29

## VENETO

- ◇ **BELLUNO**  
Cartolibreria BELLUNESE  
di Baldan Michela  
Via Loreto, 22
- ◇ **PADOVA**  
Libreria DRAGHI - RANDI  
Via Cavour, 17
- ◇ **ROVIGO**  
Libreria PAVANELLO  
Piazza V. Emanuele, 2
- ◇ **TREVISO**  
Libreria CANOVA  
Via Calmaggione, 31
- ◇ **VENEZIA**  
Libreria GOLDONI  
Calle Goldoni 4511
- ◇ **VERONA**  
Libreria GHELFI & BARBATO  
Via Mazzini, 21  
Libreria GIURIDICA  
Via della Costa, 5
- ◇ **VICENZA**  
Libreria GALLA  
Corso A. Palladio, 41/43

## MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Concessionarie speciali di:

**BARI**, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - **BOLOGNA**, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - **FIRENZE**, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - **GENOVA**, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - **MILANO**, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - **NAPOLI**, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - **PALERMO**, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - **ROMA**, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - **TORINO**, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;

— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

## PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1991

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1991  
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1991 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1991*

### ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

*Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili*

<p><b>Tipo A</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale . . . . . L. 315.000</li> <li>- semestrale . . . . . L. 170.000</li> </ul> <p><b>Tipo B</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale . . . . . L. 56.000</li> <li>- semestrale . . . . . L. 40.000</li> </ul> <p><b>Tipo C</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale . . . . . L. 175.000</li> <li>- semestrale . . . . . L. 95.000</li> </ul> <p><b>Tipo D</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale . . . . . L. 56.000</li> <li>- semestrale . . . . . L. 40.000</li> </ul>	<p><b>Tipo E</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale . . . . . L. 175.000</li> <li>- semestrale . . . . . L. 95.000</li> </ul> <p><b>Tipo F</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale . . . . . L. 600.000</li> <li>- semestrale . . . . . L. 330.000</li> </ul> <p><b>Tipo G</b> - Abbonamento cumulativo al tipo F. e alla Gazzetta Ufficiale parte II:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale . . . . . L. 800.000</li> </ul> <p><b>Tipo H</b> - Abbonamento cumulativo al tipo A e alla Gazzetta Ufficiale parte II:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale . . . . . L. 530.000</li> </ul>
--	---

*Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 70.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1991.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale . . . . .	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione . . . . .	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi» . . . . .	L. 2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . .	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . .	L. 1.300

#### Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale . . . . .	L. 110.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione . . . . .	L. 1.300

#### Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale . . . . .	L. 70.000
Prezzo di vendita di un fascicolo . . . . .	L. 7.000

#### Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1991 (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate . . . . .	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna . . . . .	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive . . . . .	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata . . . . .	L. 4.000

*N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%*

### ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale . . . . .	L. 280.000
Abbonamento semestrale . . . . .	L. 170.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione . . . . .	L. 1.300

*I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.*

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

**Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA**  
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189



\* 4 1 1 1 1 0 0 4 0 0 9 1 \*

**L. 6.000**